



# Compilazione dati contabili ISA 2020

Gli ISA sono un nuovo strumento di compliance finalizzato a favorire l'emersione spontanea di basi imponibili, a stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari e a rafforzare la collaborazione tra i contribuenti e la Pubblica Amministrazione.

Gli ISA rappresentano la sintesi di indicatori elementari volti a verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale, anche con riferimento a diverse basi imponibili.

Il contribuente, tramite l'applicazione degli ISA, può verificare in fase dichiarativa, il proprio **grado di affidabilità fiscale in base al posizionamento su una scala di valori da 1 a 10** (10 corrisponde al punteggio di massima affidabilità).

In relazione ai diversi livelli di affidabilità fiscale conseguenti all'applicazione degli ISA, determinati anche per effetto dell'indicazione di ulteriori componenti positivi, sono riconosciuti alcuni benefici.

**Nei modelli ISA sono richieste informazioni di natura contabile ed extracontabile.**

**I dati contenuti nei quadri destinati all'indicazione dei dati strutturali** sono comunicati (se non diversamente specificato nelle istruzioni dell'ISA applicabile) senza considerare eventuali variazioni fiscali derivanti dall'applicazione di disposizioni tributarie, in quanto il dato rilevante è quello risultante dalle scritture contabili.

Viceversa, **i dati contabili da indicare nel quadro F, G o H** sono forniti tenendo conto delle eventuali variazioni fiscali determinate dall'applicazione di disposizioni tributarie (se non diversamente specificato nelle istruzioni dell'ISA applicabile).

Tramite il software ISA il contribuente, dopo aver inserito i valori delle variabili contabili ed extracontabili, verifica la propria posizione rispetto alle risultanze dell'applicazione degli ISA. L'applicazione fornisce, in particolare, indicazioni relative al punteggio dell'ISA e ai punteggi dei singoli indicatori elementari di affidabilità e di anomalia. Nella sezione "note aggiuntive" dell'applicazione è possibile comunicare all'Amministrazione Finanziaria informazioni relative alla posizione soggettiva interessata dall'applicazione dell'ISA. Specifiche indicazioni in merito sono contenute nelle istruzioni dei quadri dei dati contabili F, G o H con riferimento all'aliquota Iva, e nella modulistica di alcuni ISA.

Con la [circolare 16.06.2020, n. 16/E](#), l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sugli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo d'imposta 2019, focalizzando l'attenzione sulle [novità](#), rispetto all'anno precedente, relative al calcolo degli indici e alla modulistica.

## Indice

Indici sintetici di affidabilità (ISA)	Pag. 2
Benefici premiali collegati agli ISA 2020	Pag. 9
Acquisizione dei dati per applicazione degli ISA 2020	Pag. 12
Acquisizione massiva dati ISA 2019 per intermediari	Pag. 16
Dichiarazione di ulteriori componenti positivi ai fini ISA	Pag. 19
Compilazione del modello ISA	Pag. 23
Software applicativo "Il tuo ISA 2020"	Pag. 25
Indicatori di anomalia e di affidabilità fiscale	Pag. 29
Principali novità nella compilazione degli ISA 2020	Pag. 36
Personale addetto all'attività per ISA imprese	Pag. 38

## Compilazione dati contabili

Si propone una elencazione dettagliata dei conti presenti in contabilità da riepilogare in ciascun rigo contenuto nel prospetto ISA.

Compilazione quadro F per le imprese	Pag. 40
Compilazione quadro G per i professionisti	Pag. 47
Compilazione quadro H per i professionisti (ISA evoluti)	Pag. 50

## INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ (ISA)

Art. 9-bis D.L. 24.04.2017, n. 50, conv. L. 24.06.2017, n. 96 - Art. 148 D.L. 19.05.2020, n. 34 - Provv. Ag. Entrate 31.01.2020  
 Provv. Ag. Entrate 1.04.2020, n. 150163 - Provv. Ag. Entrate 30.04.2020 - Circ. Ag. Entrate 2.08.2019, n. 17/E - Circ. Ag. Entrate 16.06.2020, n. 16/E  
 Ag. Entrate Interpello 6.02.2020, n. 31 - D.M. 24.12.2019 - D.M. 28.02.2020

Al fine di favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili e di stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari da parte dei contribuenti e il rafforzamento della collaborazione tra questi e l'Amministrazione Finanziaria, sono stati istituiti gli indici sintetici di affidabilità fiscale per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni. Con D.M. 24.12.2019 sono stati approvati 89 indici sintetici di affidabilità fiscale relativi ad attività economiche dei comparti dell'agricoltura, delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attività professionali e di approvazione delle territorialità specifiche. Inoltre, sono state apportate modifiche a 86 indici già approvati con D.M. 28.12.2018. Successivamente, il D.M. 28.02.2020 ha apportato modifiche agli indici sintetici di affidabilità approvati con D.M. 28.12.2018 e con D.M. 24.12.2019, applicabili al periodo d'imposta 2019.

### SCHEMA DI SINTESI

INDICI	⇒ Approvazione ⇒	Gli indici sono approvati con decreto del Ministro dell'Economia entro il 31.12 del periodo d'imposta per il quale sono applicati. Per i periodi d'imposta in corso al 31.12.2020 e al 31.12.2021, il termine è spostato al <b>31.03</b> del periodo d'imposta successivo per il quale sono applicati.
	⇒ Integrazione ⇒	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le eventuali integrazioni degli indici, indispensabili per tenere conto di situazioni di natura straordinaria, con particolare riguardo a determinate attività economiche o aree territoriali, sono approvate entro il mese di febbraio del periodo d'imposta successivo a quello per il quale sono applicati.</li> <li>Per i periodi d'imposta in corso al 31.12.2020 e al 31.12.2021, il termine è spostato al <b>30.04</b>.</li> </ul>
	⇒ Revisione ⇒	Gli indici sono soggetti a revisione <b>almeno ogni 2 anni</b> dalla loro prima applicazione o dall'ultima revisione.
	⇒ Grado di affidabilità ⇒	Gli indici esprimono, su una <b>scala da 1 a 10</b> , il grado di affidabilità fiscale riconosciuto a ciascun contribuente, anche al fine di consentire a quest'ultimo, sulla base dei dati dichiarati entro i termini previsti, l'accesso al regime premiale.
OGGETTO	⇒ Attività economiche coinvolte ⇒	L'Agenzia delle Entrate individua, <b>entro il mese di gennaio</b> di ciascun anno, le attività economiche per le quali devono essere elaborati gli indici ovvero deve esserne effettuata la revisione.
ESCLUSIONI OGGETTIVE Art. 9-bis, c. 6 D.L. 50/2017	⇒	<ul style="list-style-type: none"> <li>Soggetti che hanno iniziato o cessato l'attività nel corso del periodo d'imposta.</li> <li>Soggetti che non si trovano in condizioni di normale svolgimento dell'attività.</li> <li>Soggetti che hanno dichiarato ricavi, di cui all'art. 85, c. 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), ovvero, compensi di cui all'art. 54, c. 1 Tuir, di ammontare superiore a € 5.164.569.</li> </ul>
ESCLUSIONI SOGGETTIVE Art. 2 D.M. 23.03.2018 Art. 9 D.M. 28.12.2018	⇒	<ul style="list-style-type: none"> <li>Contribuenti che si avvalgono del <b>regime forfetario agevolato</b> (art. 1, cc. da 54 a 89 L. 23.12.2014, n. 190), del <b>regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile</b> e lavoratori in mobilità (art. 27, cc. 1 e 2 D.L. 6.07.2011, n. 98) e i contribuenti che <b>determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari</b>.</li> <li>Contribuenti che esercitano <b>2 o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale</b>, qualora l'importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall'indice sintetico di affidabilità fiscale relativo all'attività prevalente, comprensivi di quelli delle attività complementari indicate, per ogni indice superi il 30% dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati<sup>(1)</sup>;</li> <li>Contribuenti con <b>categoria reddituale diversa da quella per la quale è stato approvato l'ISA</b>.</li> <li>Enti del Terzo settore non commerciali che optano per la determinazione forfetaria del reddito di impresa (art. 80, D. Lgs. 3.07.2017, n. 117)<sup>(2)</sup>.</li> <li>Organizzazioni di volontariato ed associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario (art. 86, D. Lgs. 3.07.2017, n. 117)<sup>(2)</sup>.</li> <li>Imprese sociali (D. Lgs. 3.07.2017, n. 112)<sup>(2)</sup>.</li> <li>Società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate e delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.</li> <li>Soggetti che esercitano, in ogni forma di società cooperativa, le attività di "Trasporto con taxi" - codice attività 49.32.10 o di "Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente" - codice attività 49.32.20, di cui all'ISA AG72U.</li> <li>Corporazioni dei piloti di porto esercenti le attività di cui all'indice del mod. ISA BG77U.</li> <li>Soggetti che svolgono attività d'impresa, arte o professione partecipanti a un gruppo Iva ex Titolo V-bis, D.P.R. 633/1972 (per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2019)<sup>(3)</sup>.</li> </ul>

Note

- <sup>(1)</sup> I ricavi devono essere aumentati dalle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali ex art. 92 e 93 Tuir (D.M. 28.12.2018). Tali soggetti sono tenuti comunque a presentare il modello dati e a compilare il prospetto multiattività.
- <sup>(2)</sup> L'esclusione è subordinata al positivo perfezionamento del procedimento di autorizzazione della Commissione Europea di cui all'art. 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.
- <sup>(3)</sup> Nuova casistica introdotta dal D.M. 28.02.2020.

### APPROFONDIMENTI

#### DATI RILEVANTI

- **Fonti**
  - I dati rilevanti ai fini della progettazione, della realizzazione, della costruzione e dell'applicazione degli indici sono acquisiti dalle **dichiarazioni fiscali** previste dall'ordinamento vigente, dalle fonti informative disponibili presso l'**anagrafe tributaria**, le agenzie fiscali, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'Ispettorato nazionale del lavoro e il Corpo della guardia di finanza, nonché da altre fonti.
- **Dichiarazione del contribuente**
  - I contribuenti cui si applicano gli indici dichiarano, anche al fine di consentire un'omogenea raccolta informativa, i **dati economici, contabili e strutturali** rilevanti per l'applicazione degli stessi, sulla base di quanto previsto dalla relativa **documentazione tecnica e metodologica approvata con decreto ministeriale**, indipendentemente dal regime di determinazione del reddito utilizzato.
  - Il contribuente, soprattutto nel caso in cui l'applicazione degli ISA determini un basso punteggio di affidabilità, ha sempre la possibilità di evidenziare nel campo "**Note aggiuntive**" del software di applicazione "Il tuo ISA", particolari circostanze specifiche riferibili alle condizioni di svolgimento della propria attività che, seppur non annoverate tra quelle che per legge o per decreto determinano una causa di esclusione, potrebbero non essere adeguatamente colte con l'applicazione degli indici.
- **Maggiori importi**
  - Per i periodi d'imposta per i quali trovano applicazione gli indici, i contribuenti interessati possono indicare nelle dichiarazioni fiscali **ulteriori componenti positivi**, non risultanti dalle scritture contabili, rilevanti per la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, per **migliorare il proprio profilo di affidabilità, nonché per accedere al regime premiale**.
  - Tali ulteriori componenti positivi **rilevano anche ai fini dell'Irap** e determinano un corrispondente **maggior volume di affari rilevante ai fini Iva**.
  - L'indicazione degli ulteriori componenti positivi **non comporta l'applicazione di sanzioni e interessi**.

La dichiarazione dei maggiori importi **non comporta l'applicazione di sanzioni e interessi**, a condizione che il versamento delle relative imposte sia effettuato **entro il termine** e con le modalità previsti per il **versamento a saldo delle imposte sui redditi**, con facoltà di effettuare il pagamento rateale delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte.
- **Esiti di anomalia**
  - **Per il periodo di imposta 2019** non forniscono esiti di anomalia gli indicatori elementari di anomalia, elaborati al fine di evidenziare incongruenze riconducibili ad ingiustificati disallineamenti tra le informazioni dichiarate nei modelli di rilevazione dei dati per l'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale e le informazioni diverse da quelle fiscali, di seguito individuate: **anagrafica, dichiarazioni fiscali presentate all'Agenzia delle Entrate, versamenti effettuati, atti registrati, studi di settore, rimborsi, comunicazioni dei prospetti di liquidazione trimestrali dell'Iva, crediti Iva e agevolazioni utilizzabili in compensazione, dichiarazioni di condono e comunicazioni di concordato, informazioni sullo stato di iscrizione al VIES, comunicazioni inviate all'Agenzia delle Entrate, comunicazioni inviate dall'Agenzia delle Entrate**.

#### MULTIATTIVITÀ

- I contribuenti che esercitano 2 o più attività d'impresa che non rientrano nello stesso ISA, qualora l'importo complessivo dei ricavi dichiarati afferenti alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall'ISA relativo all'attività prevalente **superi il 30% dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati, pur non applicando l'ISA, sono tenuti alla compilazione del relativo modello, comprensivo del prospetto multiattività**, per la sola acquisizione dati.
  - Di conseguenza detti soggetti sono tenuti alla compilazione del modello, senza applicare l'ISA.
- Provvedimento  
Ag. Entrate 30.01.2019
- I contribuenti esclusi dalla applicazione degli ISA non sono tenuti alla compilazione del relativo modello ISA, salva l'eccezione sopra indicata.

### PERIODO DI NON NORMALE SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ

- **A titolo esemplificativo**, si considera non normale svolgimento dell'attività:
  - a) il periodo in cui l'impresa è in **liquidazione ordinaria**, oppure in **liquidazione coatta amministrativa o fallimentare**;
  - b) il **periodo in cui l'impresa non ha ancora iniziato l'attività produttiva** prevista dall'oggetto sociale, ad esempio perché:
    - . la costruzione dell'impianto da utilizzare per lo svolgimento dell'attività si è protratta oltre il primo periodo d'imposta, per cause indipendenti dalla volontà dell'imprenditore;
    - . non sono state rilasciate le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell'attività;
    - . è svolta esclusivamente un'attività di ricerca propedeutica allo svolgimento dell'attività produttiva di beni e servizi, sempreché l'attività di ricerca non consenta di per sé la produzione di beni e servizi e quindi la realizzazione di proventi;
  - c) il periodo in cui si è verificata l'interruzione dell'attività per tutto il periodo d'imposta a causa della **ristrutturazione di tutti i locali** in cui è esercitata l'attività;
  - d) il periodo in cui l'imprenditore individuale o la società hanno **ceduto in affitto l'unica azienda**;
  - e) il periodo in cui il contribuente ha **sospeso l'attività ai fini amministrativi**, dandone comunicazione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
  - f) **la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata**. È il caso, ad esempio, di un imprenditore che fino ad aprile ha svolto l'attività "Commercio all'ingrosso di prodotti di salumeria" (codice attività - 46.32.20, compreso nell'ISA AM21U) e da maggio in poi quella di "Trasporto con taxi" (codice attività - 49.32.10 - compreso nell'ISA AG72U). Al contrario, non costituisce causa di esclusione la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata qualora le due attività (quella cessata e quella iniziata) siano contraddistinte da codici attività compresi nello stesso ISA;
  - g) **per i professionisti**, il periodo in cui si è verificata l'interruzione dell'attività per la maggior parte dell'anno a causa di provvedimenti disciplinari;
  - h) **nel caso di eventi sismici**:
    - . se vi sono danni ai locali destinati all'attività d'impresa o di lavoro autonomo, tali da renderli totalmente o parzialmente inagibili (attestati dalle relative perizie tecniche o dall'esito dei controlli della protezione civile) e non più idonei all'uso;
    - . se vi sono danni rilevanti alle scorte di magazzino (certificabile a seguito di apposita perizia tecnica) tali da causare la sospensione prolungata del ciclo produttivo;
    - . per i contribuenti che, successivamente all'evento sismico, indipendentemente dai danni subiti, non hanno potuto accedere ai locali di esercizio dell'attività in quanto ricadenti in aree di divieto assoluto d'accesso per la maggior parte del periodo d'imposta successivo al terremoto;
    - . per i contribuenti che hanno subito una riduzione significativa, se non la sospensione dell'attività, in quanto aventi come unico o principale cliente un soggetto ubicato nell'area del sisma il quale, a sua volta, a causa degli eventi sismici ha interrotto l'attività per la maggior parte del periodo d'imposta successivo al terremoto.

### ULTERIORI DATI RESI DISPONIBILI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

- Per determinare il punteggio di affidabilità del contribuente, **oltre ai dati che lo stesso indica nel modello** degli indici di affidabilità, sono necessari anche **ulteriori dati**, resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate all'interno dell'"area riservata" del Cassetto fiscale, alla voce "Consultazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale".

- I dati sono forniti per **posizione ISA**, definita sulla base di codice fiscale, codice ISA e tipologia di reddito.
- Sulla base dei dati disponibili per gli **8 anni precedenti**, per ciascun contribuente l'Agenzia elabora:
  - .. **una o più posizioni ISA** complete, con i dati precalcolati per singola posizione ISA;
  - .. **2 posizioni ISA residuali**, una per l'attività d'impresa e una per il lavoro autonomo, senza riferimento ad un codice ISA e senza dati precalcolati per singola posizione ISA.
- In fase di applicazione è utilizzata, con riferimento alla tipologia di reddito dichiarata, la posizione ISA relativa all'indice selezionato dal contribuente (se presente), ovvero la posizione ISA residuale.
- Per ogni variabile precalcolata l'Agenzia indica la data di aggiornamento dei dati utilizzati.

• I dati messi a disposizione dall'Agenzia sono utilizzati dal contribuente per l'applicazione degli Isa e possono essere modificati da parte dello stesso, se non risultano corretti.

I dati precalcolati elaborati dall'Agenzia delle Entrate, necessari alla determinazione del punteggio di affidabilità relativo agli ISA 2020, sono indicati nell'Allegato 96 al D.M. 24.12.2019 e nell'Allegato 9 al D.M. 28.02.2020. Rispetto alla precedente annualità, i dati sono stati ridotti, con conseguente eliminazione dei relativi indicatori di anomalia ad essere correlate.

#### MODIFICA DEI DATI

- Il contribuente può modificare:
  - .. l'anno di inizio attività (anche se non valorizzata);
  - .. i dati delle altre variabili (solo se valorizzate).
- Per i dati non modificabili, se si rilevano disallineamenti, è possibile fornire **elementi esplicativi nelle "Note Aggiuntive"**.

• In caso di modifica, l'ISA è ricalcolato con i dati modificati.

Se l'ISA è calcolato senza modificare i dati forniti dall'Agenzia delle Entrate, l'esito non è soggetto a contestazioni per quanto riguarda le variabili precalcolate.

#### BENEFICI PREMIALI

- L'Agenzia delle Entrate, con il **provvedimento 30.04.2020**, ha modificato le modalità per l'accesso al regime premiale per i soggetti tenuti all'applicazione degli ISA, attraverso il ritocco del punteggio di affidabilità fiscale correlato alla singola tipologia da premiare. Il regime premiale troverà applicazione indifferentemente che si raggiunga livello minimo richiesto in una delle 2 liste di valori, che si possono così riassumere:
  - .. mantenimento dello stesso livello di affidabilità con riferimento al solo periodo d'imposta 2019;
  - .. affiancamento di un 2° livello dato dalla media aritmetica dei punteggi di affidabilità che si raggiungono nel periodo d'imposta 2019 e in quello precedente 2018.
- In relazione ai diversi livelli di affidabilità fiscale conseguenti all'applicazione degli indici, determinati anche per effetto dell'indicazione di ulteriori componenti positivi, sono riconosciuti i seguenti benefici:
  - a) **l'esonero dall'apposizione del visto di conformità** per la compensazione di crediti per un importo **non superiore a € 50.000 annui** relativamente all'Iva e per un importo **non superiore a € 20.000 annui** relativamente alle imposte dirette e all'Irap;
  - b) **l'esonero dall'apposizione del visto di conformità** ovvero dalla prestazione della garanzia per i **rimborsi dell'Iva** per un importo non superiore a € 50.000 annui;
  - c) l'esclusione dell'applicazione della disciplina delle **società non operative**;
  - d) l'esclusione degli **accertamenti basati sulle presunzioni semplici**;
  - e) l'anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei **termini di decadenza** per l'attività di accertamento;
  - f) l'esclusione della **determinazione sintetica del reddito** complessivo, a condizione che il reddito complessivo accertabile **non ecceda di 2/3** il reddito dichiarato.

Con riferimento al periodo d'imposta interessato dai benefici premiali, in caso di violazioni che comportano l'obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 331 c.p.p. per uno dei reati previsti dal D. Lgs. 74/2000, non si applicano i benefici di cui alle lettere c), d), e) e f).

Nel caso in cui il contribuente, applicando per il 2019 il criterio della media dei punteggi ottenuti per gli anni 2018 e 2019, ottenga un punteggio superiore a quello ottenuto per il solo 2019, può fruire per il medesimo anno di tutte le premialità previste con il maggior punteggio.

#### DICHIARAZIONE TARDIVA E REGIME PREMIALE ISA

- **Accesso al regime premiale**
  - L'Agenzia delle Entrate ha precisato che il contribuente ha diritto ai benefici del regime premiale ISA anche in base alla dichiarazione presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine (dichiarazione tardiva).
  - In ogni caso, il raggiungimento di un livello di affidabilità idoneo all'ottenimento di benefici premiali deve ritenersi subordinato alla circostanza che i dati dichiarati dal contribuente ai fini della applicazione degli ISA siano corretti e completi.
  - Laddove il raggiungimento di una premialità sia l'effetto della dichiarazione di dati incompleti o inesatti non può ritenersi legittimo il godimento di un beneficio.
- **Rilevanza**
  - Le eventuali dichiarazioni successive alla scadenza del termine ordinario di presentazione che modifichino il punteggio ISA precedentemente ottenuto dal contribuente, migliorandolo, devono essere, pertanto, considerate non rilevanti ai fini dei benefici premiali.
  - Viceversa, se, con una dichiarazione successiva a quella trasmessa entro i termini ordinari, la modifica dei dati per l'applicazione degli ISA determini una riduzione del punteggio di affidabilità, tale variazione deve ritenersi rilevante ai fini della riduzione o perdita dei benefici premiali.

Pertanto, devono essere sempre considerati rilevanti ai fini delle attività di analisi del rischio gli esiti dell'ultima dichiarazione pervenuta.

## SANZIONI PER OMISSIONE DEI DATI

- Nei casi di **omissione della comunicazione** dei dati rilevanti ai fini della costruzione e dell'applicazione degli indici, o di **comunicazione inesatta o incompleta** dei medesimi dati, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 8, c. 1 D. Lgs. 471/1997 (**da € 250 a € 2.000**).
- L'Agenzia delle Entrate, nei casi di omissione della comunicazione, può altresì procedere, **previo contraddittorio, all'accertamento induttivo dei redditi, dell'Irap e dell'Iva**.
- L'Agenzia delle Entrate, prima della contestazione della violazione, **mette a disposizione del contribuente le informazioni** in proprio possesso, invitando lo stesso ad eseguire la comunicazione dei dati o a **correggere spontaneamente** gli errori commessi.
- Del comportamento del contribuente si tiene conto nella graduazione della misura della sanzione.

## ATTIVITÀ DI CONTROLLO

- L'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza, nel definire specifiche strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale, **tengono conto del livello di affidabilità fiscale** dei contribuenti derivante dall'applicazione degli indici nonché delle informazioni presenti nell'apposita sezione dell'anagrafe tributaria.

### Modifiche alla disciplina degli ISA

Art. 148  
D.L.  
34/2020



- Considerate le difficoltà correlate al primo periodo d'imposta di applicazione degli ISA e gli effetti sull'economia e sui mercati conseguenti all'emergenza sanitaria, nella definizione delle strategie di controllo, **per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2018**, l'Agenzia delle Entrate e il Corpo della Guardia di finanza tengono conto anche del livello di affidabilità fiscale derivante **dall'applicazione degli indici per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2019**.
- Analogamente, per il periodo di imposta **in corso al 31.12.2020**, si tiene conto anche del livello di affidabilità fiscale più elevato derivante dall'applicazione degli **indici per i periodi d'imposta in corso al 31.12.2018 e al 31.12.2019**.

Il giudizio di affidabilità del contribuente dovrà essere basato, quindi, anche sui risultati dell'applicazione degli ISA per il periodo d'imposta 2018 **per il 2019**, ovvero per i periodi d'imposta 2018 e 2019 **per il 2010**, che, qualora facessero emergere un punteggio indicativo di una sostanziale affidabilità del contribuente, porteranno a ritenere di scarso interesse la posizione del contribuente ai fini dell'analisi del rischio di evasione fiscale.

## ALTRI INTERVENTI PER EMERGENZA COVID-19

- **Risultati degli Isa**
  - L'art. 148 D.L. 34/2020 non si limita a ridefinire i criteri per le strategie di controllo basate sui risultati degli ISA, ma affronta in maniera diretta anche il tema della sostenibilità dei risultati dell'applicazione degli stessi nei periodi d'imposta in cui si mostreranno in maniera significativa gli effetti economici sui mercati conseguenti all'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del COVID-19.
- **Ambito temporale**
  - L'ambito temporale cui l'intervento si riferisce è limitato ai soli periodi di imposta 2020 e 2021.
- **Azioni previste**
  - Effettuare analisi finalizzate a prevedere ulteriori ipotesi di cause di esclusione dell'applicabilità degli ISA oltre a quelle già previste "a regime".
  - Definire specifiche metodologie basate su analisi ed elaborazioni utilizzando direttamente le banche dati già disponibili per l'Amministrazione finanziaria, l'Inps, l'Ispettorato nazionale del lavoro e l'Istituto nazionale di statistica nonché i dati e gli elementi acquisibili presso istituti ed enti specializzati nella ricerca e nell'analisi economica.
  - Individuare tutti i possibili ulteriori dati e informazioni necessari per una migliore valutazione dello stato di crisi individuale dei contribuenti cui gli ISA si applicano.

## PROGRAMMI INFORMATICI

- L'Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione dei contribuenti o degli intermediari dei quali possono avvalersi, anche mediante l'utilizzo delle reti telematiche e delle nuove tecnologie informatiche, appositi **programmi informatici di ausilio alla compilazione** e alla trasmissione dei dati, nonché gli elementi e le informazioni derivanti dall'elaborazione e dall'applicazione degli indici.

## MODELLI

## TERMINI

- **Approvazione degli ISA**
  - **Entro il 31.12 di ogni anno** sono approvati con decreto ministeriale gli ISA che troveranno applicazione per la medesima annualità.
- **Integrazioni degli ISA**
  - Le eventuali integrazioni che si renderanno necessarie per tenere conto di situazioni di natura straordinaria, anche correlate a modifiche normative e ad andamenti economici e dei mercati, con particolare riguardo a determinate attività economiche o aree territoriali, sono approvate con decreto ministeriale **entro il mese di febbraio** del periodo d'imposta successivo a quello per il quale sono applicate.
- **Proroga dei termini**

Art. 148  
D.L. 34/2020

  - Relativamente ai periodi d'imposta in corso al **31.12.2020** e al **31.12.2021** sono differiti i termini per l'approvazione degli ISA e per eventuale loro integrazione, **rispettivamente**, dal 31.12 dell'anno in corso al **31.03 dell'anno successivo** e dal mese di febbraio al **30.04 dell'anno successivo** a quello di applicazione.
  - Le modifiche sono state introdotte per tener conto degli effetti di natura straordinaria della crisi conseguente all'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del Covid-19, ma anche per poter prevedere ulteriori ipotesi di esclusione dall'applicabilità degli ISA.
- **Revisione degli ISA**
  - Gli ISA devono essere revisionati **almeno ogni 2 anni** dalla loro prima applicazione o dall'ultima revisione.
- **Individuazione delle attività interessate dagli ISA**
  - Con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro il mese di gennaio di ciascun anno, sono individuate le attività economiche per le quali devono essere elaborati gli ISA ovvero deve esserne effettuata la relativa revisione.

Inoltre, i dati necessari per l'applicazione degli ISA dovranno essere dichiarati, al fine di accedere allo specifico regime premiale previsto per i soggetti considerati affidabili, "entro i termini ordinariamente previsti" per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

## ELABORAZIONE

- Tra le informazioni sulla base delle quali gli ISA sono progettati, realizzati, costruiti e applicati, oltre al tradizionale "veicolo" delle dichiarazioni fiscali, vi sono, tra le altre, le fonti informative reperibili presso l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e l'Ispettorato Nazionale del Lavoro.
- Terminata la fase di elaborazione e prima dell'approvazione, al fine di verificare la capacità degli ISA di rappresentare la realtà cui si riferiscono, una apposita Commissione di esperti è chiamata a formulare il proprio parere.

**MODELLI  
APPLICABILI  
PER L'ANNO  
D'IMPOSTA 2019**

• L'Agenzia delle Entrate, con **provvedimento 31.01.2020**, ha individuato **175 modelli ISA** per il periodo d'imposta 2019.

• **Per l'anno 2019 sono applicabili 175 ISA, di cui:**

- .. 152 ordinari (identificati con una "U" finale);
- .. 23 semplificati (identificati con una "S" finale)<sup>(1)</sup>.

• Essi interessano 5 specifici settori di attività, in dettaglio:

2 agricoltura	52 commercio	61 servizi	37 manifatture	23 professionisti
---------------	--------------	------------	----------------	-------------------

• **Novità**

• **Per il 2019 è stata integralmente revisionata una prima parte degli ISA (n. 89 ISA)** già in applicazione per il precedente periodo di imposta e sono stati aggiornati anche i restanti 86 ISA non oggetto di evoluzione per tale annualità, per consentirne una più aderente applicazione anche al periodo d'imposta.

• **Tutti gli ISA in applicazione per il 2019 sono stati, inoltre, oggetto di specifici interventi** finalizzati a prevedere le integrazioni "indispensabili per tenere conto di situazioni di natura straordinaria, anche correlate a modifiche normative e ad andamenti economici e dei mercati, con particolare riguardo a determinate attività economiche o aree territoriali".

**Nota<sup>(1)</sup>**

La denominazione semplificato, ossia "S" finale, caratterizza gli ISA relativi ad attività precedentemente soggette ai parametri, per le quali non erano disponibili dati strutturali extra contabili.



## BENEFICI PREMIALI COLLEGATI AGLI ISA 2020

Art. 9-bis D.L. 24.04.2017, n. 50, conv. L. 21.06.2017, n. 96 - D.M. 23.03.2018 - D.M. 28.12.2018 - D.M. 9.08.2019 - Provv. Ag. Entrate 30.04.2020, prot. 183037  
 Circ. Ag. Entrate 2.08.2019, n. 17/E - Circ. Ag. Entrate 16.06.2020, n. 16/E - Com. stampa Ag. Entrate 5.09.2019

L'art. 9-bis, c. 11 D.L. 50/2017 prevede uno specifico regime premiale con riferimento ai contribuenti per i quali si applicano gli ISA, che sono formati da un insieme di indicatori elementari di affidabilità e di anomalia, che consentono di posizionare il livello dell'affidabilità fiscale dei contribuenti su una scala da 1 a 10. Solo i contribuenti più affidabili possono accedere ai benefici premiali. L'Agenzia delle Entrate, con provvedimento 30.04.2020, ha definito i diversi punteggi in base ai quali è possibile accedere alle agevolazioni, per il periodo di imposta 2019, incrementandoli di un importo pari allo 0,5 per alcuni benefici e di 1 punto per altri, nonché premiando i contribuenti con profili di affidabilità elevati su un arco temporale più ampio.

### SCHEMA DI SINTESI

<p><b>REGIME PREMIALE</b></p> <p>Art. 9-bis, c. 11 D.L. 50/2018</p>	⇒ Beneficiari	⇒ Ai contribuenti per i quali si applicano gli ISA è riconosciuto uno specifico regime premiale, in presenza del punteggio previsto dalla norma.
	⇒ Benefici	<ul style="list-style-type: none"> <li>• In relazione ai diversi livelli di affidabilità fiscale conseguenti all'applicazione degli indici di affidabilità fiscale sono riconosciuti i seguenti benefici:</li> <li>a) <b>l'esonero dall'apposizione del visto di conformità</b> per la compensazione di crediti per un importo non superiore a € 50.000 annui relativamente all'Iva e per un importo non superiore a € 20.000 annui relativamente alle imposte dirette e all'Irap;</li> <li>b) <b>l'esonero dall'apposizione del visto di conformità</b> ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell'Iva per un importo non superiore a € 50.000 annui;</li> <li>c) l'esclusione dell'applicazione della <b>disciplina delle società non operative</b> (art. 30 L. 724/1994), anche ai fini di quanto previsto all'art. 2, c. 36-decies, 2° p. D.L. 138/2011;</li> <li>d) l'esclusione degli <b>accertamenti basati sulle presunzioni semplici</b> [art. 39, c. 1, lett. d), 2° p. D.P.R. 600/1973 e art. 54, c. 2, 2° p. D.P.R. 633/1972];</li> <li>e) l'anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, <b>dei termini di decadenza per l'attività di accertamento</b> (art. 43, c. 1 D.P.R. 600/1972, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e art. 57, c. 1 D.P.R. 633/1972);</li> <li>f) l'esclusione della <b>determinazione sintetica del reddito complessivo</b> (art. 38 D.P.R. 600/1973), a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di 2/3 il reddito dichiarato.</li> </ul>
	⇒ Periodo d'imposta 2019	⇒ I benefici previsti alle lett. a) e b), con riferimento all'Iva, per la specifica annualità di imposta, non risultano correlabili ai livelli di affidabilità fiscale conseguenti all'applicazione degli ISA per l'analogo periodo d'imposta, a causa della diversa scadenza dei termini di presentazione della richiesta di compensazione e/o di rimborso del credito Iva infrannuale, nonché della dichiarazione annuale Iva, rispetto al termine di presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte dirette.
	⇒ Elementi presi in considerazione	⇒ Con provvedimento Agenzia delle Entrate 30.04.2020 sono stati individuati i livelli di affidabilità fiscale, anche con riferimento alle annualità pregresse, ai quali è collegata la graduazione dei benefici premiali.
<p><b>CONTROLLI</b></p>	⇒ Livello di affidabilità	⇒ L'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza, nel definire specifiche strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale, tengono conto del livello di affidabilità fiscale dei contribuenti derivante dall'applicazione degli indici nonché delle informazioni presenti nell'apposita sezione dell'anagrafe tributaria.
		⇒ Ai fini della definizione delle specifiche strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale, previste dal c. 14 dell'art. 9-bis del decreto, l'Agenzia delle Entrate tiene conto di un livello di affidabilità <b>minore o uguale a 6</b> .

### ACCESSO AI BENEFICI PREMIALI PER IL 2019

#### VISTO DI CONFORMITÀ

• **Primo esonero per livello almeno pari a 8**

- Con un livello di affidabilità **almeno pari a 8**:  
 .. **esonero dall'apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione annuale** per la compensazione dei crediti di importo non superiore a:  
 a) € 50.000 annui relativi all'Iva, maturati nell'annualità 2020;  
 b) € 20.000 annui relativi alle imposte dirette e all'Irap, maturati nel periodo d'imposta 2019;  
 .. **esonero dall'apposizione del visto di conformità sulla richiesta di compensazione del credito Iva infrannuale, maturato nei primi 3 trimestri dell'anno di imposta 2021**, per crediti di importo non superiore a € 50.000 annui.
- Le soglie di esonero di cui alla lett. a) e al 2° punto precedenti sono cumulative, riferendosi alle richieste di compensazione effettuate nel 2021.

Si tratta della compensazione dei crediti di importo comunque superiore a € 5.000 annui, atteso quanto disposto dall'art. 10, c. 1, lett. a) D.L. 78/2009.

I benefici di cui ai punti precedenti sono riconosciuti anche ai contribuenti che presentano un livello di affidabilità complessivo **almeno pari a 8,5**, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell'applicazione degli ISA per i periodi d'imposta 2018 e 2019.

• **Secondo esonero per livello almeno pari a 8**

- Con un livello di affidabilità **almeno pari a 8**:  
 .. **esonero dall'apposizione del visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, sulla richiesta di rimborso del credito Iva maturato per l'anno di imposta 2020**, per crediti di importo non superiore a € 50.000 annui;  
 .. **esonero dall'apposizione del visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, sulla richiesta di rimborso del credito Iva infrannuale maturato nei primi 3 trimestri dell'anno di imposta 2021**, per crediti di importo non superiore a € 50.000 annui.
- Le soglie di esonero di cui ai due punti precedenti sono cumulative, riferendosi alle richieste di rimborso effettuate nel 2021.

Si tratta dei crediti di importo comunque superiore a € 30.000 annui, considerato quanto disposto dall'art. 38-bis, c. 3 D.P.R. 633/1972.

I benefici di cui ai punti precedenti sono riconosciuti anche ai contribuenti che presentano un livello di affidabilità complessivo **almeno pari a 8,5**, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell'applicazione degli ISA per i periodi d'imposta 2018 e 2019.

#### ESCLUSIONE DISCIPLINA SOCIETÀ DI COMODO

• **Livello di affidabilità almeno pari a 9**

- Contribuenti con un livello di affidabilità almeno pari a 9 per il periodo di imposta 2019.
- Contribuenti con un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell'applicazione degli ISA per i periodi d'imposta 2018 e 2019.

#### ACCERTAMENTI BASATI SU PRESUNZIONI SEMPLICI

• **Livello di affidabilità almeno pari a 8,5**

- Contribuenti con un livello di affidabilità almeno pari a 8,5 per il periodo di imposta 2019.
- Contribuenti con un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell'applicazione degli ISA per i periodi d'imposta 2018 e 2019.

#### RIDUZIONE DEI TERMINI DI ACCERTAMENTO

• **Livello di affidabilità almeno pari a 8**

- Contribuenti con un livello di affidabilità almeno pari a 8 per il 2019.

La contrazione dei termini per l'attività di accertamento riguarda le sole rettifiche del reddito d'impresa e di lavoro autonomo.

#### DETERMINAZIONE SINTETICA DEL REDDITO

• **Livello di affidabilità almeno pari a 9**

- Contribuenti ai quali è attribuito un livello di affidabilità almeno pari a 9 per il 2019, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di 2/3 il reddito dichiarato.
- Il beneficio è riconosciuto anche ai contribuenti che presentano un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell'applicazione degli ISA per i periodi d'imposta 2018 e 2019.

#### ULTERIORI CONDIZIONI DI ACCESSO

• **Reddito d'impresa e di lavoro autonomo**

- I contribuenti che conseguono, nel medesimo periodo di imposta, sia reddito di impresa sia reddito di lavoro autonomo, accedono ai benefici premiali di cui ai precedenti punti se:  
 .. applicano, per entrambe le categorie reddituali, i relativi ISA, laddove previsti;  
 .. il punteggio attribuito a seguito dell'applicazione di ognuno di tali ISA, anche sulla base di più periodi d'imposta, è pari o superiore a quello minimo individuato per l'accesso al beneficio stesso.

**Tavola n. 1**

**Livelli di affidabilità fiscale richiesti per il periodo d'imposta 2019, per accedere ai benefici premiali**

Beneficio	Criterio di accesso basato su punteggio ISA periodo d'imposta 2019	Nuovo criterio di accesso "alternativo" basato su punteggio ISA periodi d'imposta 2018 e 2019
Esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a € 50.000 annui relativamente all'Iva e per un importo non superiore a € 20.000 annui relativamente alle IIDD ed all'Irap.	8 nel periodo d'imposta di applicazione.	8,5 ottenuto come media tra il periodo d'imposta di applicazione e quello precedente.
Esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi Iva per un importo non superiore a € 50.000 annui.	8 nel periodo d'imposta di applicazione.	8,5 ottenuto come media tra il periodo d'imposta di applicazione e quello precedente.
Esclusione degli accertamenti analitico presuntivi.	8,5 nel periodo d'imposta di applicazione.	9 ottenuto come media tra il periodo d'imposta di applicazione e quello precedente.
Anticipazione di un anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento.	8 nel periodo d'imposta di applicazione.	-----
Esclusione dell'applicazione della disciplina delle SNO.	9 nel periodo d'imposta di applicazione.	9 ottenuto come media tra il periodo d'imposta di applicazione e quello precedente.
Esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.	9 nel periodo d'imposta di applicazione.	9 ottenuto come media tra il periodo d'imposta di applicazione e quello precedente.

**Tavola n. 2**

**Modalità con cui applicare i nuovi criteri per l'individuazione, in relazione al periodo d'imposta 2019, del punteggio utile ai fini della fruizione dei benefici fiscali**


CASI	Punteggio ISA p.i. 2018	Punteggio ISA p.i. 2019	Punteggio utile ai fini dei benefici relativi all'affidabilità fiscale per il p.i. 2019
1 Il contribuente applica un ISA per l'attività d'impresa.	7	8,5	Il contribuente ha diritto a fruire dei benefici fiscali corrispondenti al punteggio di affidabilità pari a 8,5 ottenuto per il periodo d'imposta 2019.
2 Il contribuente applica un ISA per l'attività d'impresa.	9	7	Il contribuente ha diritto a fruire dei benefici fiscali corrispondenti al punteggio di affidabilità pari a 8 ottenuto come media dei punteggi relativi al 2018 e 2019.
3 Il contribuente applica un ISA per l'attività d'impresa.	9	6	Il contribuente non ha diritto a fruire dei benefici fiscali.
4 Il contribuente applica un ISA per l'attività d'impresa(I) e un ISA per l'attività professionale (P).	8 (I) 7 (P)	8 (I) 8 (P)	Il contribuente ha diritto a fruire dei benefici fiscali corrispondenti al punteggio di affidabilità pari a 8 ottenuto per il periodo d'imposta 2019
5 Il contribuente applica un ISA per l'attività d'impresa (I) e un ISA per l'attività professionale (P).	7 (I) 7 (P)	8,5 (I) 9 (P)	Il contribuente ha diritto a fruire dei benefici fiscali corrispondenti al punteggio di affidabilità pari a 8,5 ottenuto per il periodo d'imposta 2019.
6 Il contribuente applica un ISA per l'attività d'impresa (I) e un ISA per l'attività professionale (P).	9 (I) 9 (P)	7 (I) 8,5 (P)	Il contribuente ha diritto a fruire dei benefici fiscali corrispondenti al punteggio di affidabilità pari a 8 ottenuto come media dei punteggi relativi al 2018 e 2019.
7 Il contribuente applica un ISA per l'attività d'impresa (I) e un ISA per l'attività professionale (P).	6 (I) 9 (P)	7 (I) 8,5 (P)	Il contribuente non ha diritto a fruire dei benefici fiscali.
8 Il contribuente applica un ISA per l'attività d'impresa (I) nel periodo d'imposta 2019 (nel 2018 sussisteva una causa di esclusione) e un ISA per l'attività professionale (P) nel 2018 e 2019.	-- (I) 10 (P)	8,5 (I) 8 (P)	Il contribuente ha diritto a fruire dei benefici fiscali corrispondenti al punteggio di affidabilità pari a 8 ottenuto per il periodo d'imposta 2019.
9 Il contribuente svolge un'attività d'impresa (I) per cui non sono previsti ISA e applica un ISA per l'attività professionale (P) nel 2018 e 2019.	-- (I) 10 (P)	-- (I) 10 (P)	Il contribuente ha diritto a fruire dei benefici fiscali corrispondenti al punteggio di affidabilità pari a 9 ottenuto come media dei punteggi relativi al 2018 e 2019.

## ACQUISIZIONE DEI DATI PER APPLICAZIONE DEGLI ISA 2020

Art. 1, c. 931 L. 27.12.2017, n. 205 - D.M. 23.03.2018 - D.M. 28.12.2018 - D.M. 9.08.2019 - D.M. 24.12.2019 - Provv. Ag. Entrate 9.04.2018  
 Provv. Ag. Entrate 30.01.2019 - Provv. Ag. Entrate 10.05.2019 - Provv. Ag. Entrate 1.04.2020, n. 150163 - Provv. Ag. Entrate 31.01.2020  
 Provv. Ag. Entrate 14.02.2020 - Provv. Ag. Entrate 30.04.2020 - Circ. Ag. Entrate 2.08.2019, n. 17/E - Com. stampa Ag. Entrate 5.09.2019

L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento 31.01.2020, ha definito le modalità di acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini dell’applicazione degli ISA per il periodo di imposta 2019. Fondamentalmente si tratta delle medesime modalità già applicate per l’anno 2018.

### SCHEMA DI SINTESI



### RICHIESTA E ACQUISIZIONE MASSIVA

#### RICHIESTA MASSIVA DEGLI INTERMEDIARI DELEGATI ALLA CONSULTAZIONE DEL CASSETTO FISCALE DEL CONTRIBUENTE

- **File da trasmettere**
  - Nel file inviato è indicato il codice fiscale del soggetto richiedente e, per ciascun delegante, l'indicazione relativa al possesso della delega alla consultazione del cassetto fiscale del delegante.
  - Il file è preparato tramite il software di predisposizione reso disponibile dall'Agenzia delle Entrate ovvero secondo le specifiche, utilizzando il software di controllo reso disponibile dall'Agenzia.
- **Visualizzazione dei dati**
  - Il contribuente può visualizzare l'elenco dei soggetti ai quali sono stati resi disponibili i dati **consultando il proprio cassetto fiscale**.

#### RICHIESTA MASSIVA DEGLI INTERMEDIARI NON PROVVISI DI DELEGA ALLA CONSULTAZIONE DEL CASSETTO FISCALE DEL CONTRIBUENTE

- Qualora lo scorso anno l'intermediario abbia acquisito la delega specifica per gli ISA (quindi senza essere in possesso della delega al cassetto fiscale) quest'anno sarà obbligato ad acquisire una nuova delega, in quanto quella dello scorso anno aveva validità solo per l'acquisizione dei dati per la compilazione dei modelli ISA relativi al periodo d'imposta 2018. Quindi l'intermediario, per acquisire i dati del periodo d'imposta 2019, dovrà farsi rilasciare dal contribuente una nuova delega.

Tale delega consente di chiedere i dati Isa del contribuente, ma non la consultazione del suo cassetto fiscale.

- **File da trasmettere**
    - Nel file inviato è indicato il codice fiscale del soggetto richiedente e per ciascun delegante, i seguenti elementi:
      - .. codice fiscale e dati anagrafici o denominazione del contribuente;
      - .. codice fiscale e dati anagrafici dell'eventuale rappresentante legale/negoziante, ovvero tutore del delegante;
      - .. numero e data della delega;
      - .. tipologia e numero del documento di identità del sottoscrittore della delega;
      - .. gli **elementi di riscontro contenuti nella dichiarazione Iva 2019** - Periodo d'imposta 2018 o, in assenza, nel modello dei dati rilevanti ai fini della applicazione degli ISA 2019 - Periodo d'imposta 2018, presentata da ciascun soggetto delegante.
- Nel file deve essere riportata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con cui l'intermediario dichiara di aver ricevuto **specifiche delega** ai fini dell'acquisizione dei dati per l'applicazione degli ISA, che gli originali delle deleghe sono **conservati per 10 anni** presso la sua sede o ufficio, e che i dati dei deleganti e delle deleghe indicati nel file **corrispondono** a quelli riportati negli originali delle deleghe.
- Il file è preparato tramite il software di predisposizione reso disponibile dall'Agenzia delle Entrate ovvero secondo le relative specifiche tecniche utilizzando il software di controllo reso disponibile dall'Agenzia delle Entrate.
- **Registro cronologico**
  - Gli intermediari conservano le deleghe acquisite, unitamente alle copie dei documenti di identità dei deleganti e individuano uno o più responsabili per la gestione delle suddette deleghe.
  - Le deleghe acquisite sono numerate e annotate, giornalmente, in un apposito **registro cronologico**, con indicazione dei seguenti dati:
    - .. numero progressivo e data della delega;
    - .. codice fiscale e dati anagrafici/denominazione del contribuente delegante;
    - .. estremi del documento di identità del sottoscrittore della delega.
- **Controlli**
  - L'Agenzia delle Entrate effettua controlli sulle deleghe acquisite anche presso le sedi degli intermediari.
  - Inoltre l'Agenzia delle Entrate richiede, a campione, copia delle deleghe e dei documenti di identità; in tal caso, i soggetti interessati trasmettono i suddetti documenti, tramite posta elettronica certificata, **entro 48 ore** dalla richiesta.
  - Qualora fossero riscontrate irregolarità nella gestione delle deleghe si procede, tra l'altro, alla revoca dell'abilitazione al servizio (di cui all'art. 8, c. 1, lett. h) D.D. 31.07.1998).
  - Restano ferme la responsabilità civile e l'applicazione delle sanzioni penali.
- **Visualizzazione dei dati**
  - Il contribuente può visualizzare l'elenco dei soggetti ai quali sono stati resi disponibili i dati **consultando il proprio cassetto fiscale**.

**Tavola**

**Elementi di riscontro relativi alle dichiarazioni dei soggetti deleganti**

<p>Dati relativi alla dichiarazione Iva 2019 - Periodo d'imposta 2018 presentata da ciascun soggetto delegante</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Importo corrispondente al volume d'affari.</li> <li>• Importi corrispondenti all'imposta a debito e all'imposta a credito.</li> </ul>
<p>Dati relativi al Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale 2019 - Periodo d'imposta 2018 presentato da ciascun soggetto delegante</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Importo corrispondente alla somma dell'ammontare dei ricavi di cui all'art. 85, c. 1, lett. a) e b) Tuir cioè dei corrispettivi di cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e dei corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione e dei compensi in denaro e in natura, percepiti nell'anno, al netto dell'Iva, derivanti dall'attività professionale o artistica, anche sotto forma di partecipazione agli utili, ad esclusione di quelli derivanti dalla partecipazione in associazioni tra artisti e professionisti.</li> <li>• Importo corrispondente all'ammontare del reddito di impresa (o la perdita) del periodo d'imposta indicato nel quadro F e del reddito (o la perdita) derivante dall'esercizio dell'arte o della professione del periodo d'imposta considerato, risultante dalla differenza di tutte le componenti di reddito, positive e negative, indicate nei rigli del quadro G e rilevanti ai fini fiscali</li> </ul>

**RICEVUTE**

- **Entro 5 giorni dall'invio della richiesta**, il sistema fornisce, nella sezione Ricevute dell'area autenticata del sito Internet dei servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate accessibile previo inserimento delle proprie credenziali personali, un file, identificato dallo stesso protocollo telematico della richiesta, contenente l'elenco degli eventuali errori riscontrati nelle richieste trasmesse, con la relativa diagnostica.
- In caso di errori riscontrati nelle richieste trasmesse, indicati nella ricevuta, non sono consegnati i dati indicati per i soggetti segnalati.
- In tal caso è necessario inviare un nuovo file, contenente i dati corretti.
- È possibile annullare una richiesta non ancora elaborata mediante invio telematico di un file contenente il protocollo telematico della richiesta che si intende annullare.

**DISPONIBILITÀ DEI DATI RICHIESTI IN MODALITÀ MASSIVA**

- **Accesso**
  - I soggetti incaricati alla trasmissione telematica, ai fini dell'acquisizione degli ulteriori dati, accedono al "Cassetto fiscale delegato" del contribuente, ovvero all'area "Consultazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale".
- **Decorrenza**
  - Per le richieste regolarmente pervenute sono resi disponibili nell'area autenticata del sito Internet dei servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, al soggetto che ha inviato la richiesta in modalità massiva, i file contenenti i dati, **entro 5 giorni** dalla data della richiesta.
  - Per le richieste regolarmente pervenute **entro tale data**, i file sono resi disponibili **entro 5 giorni** a partire da tale data.
    - Contestualmente è reso disponibile:
      - .. l'elenco dei soggetti per i quali non è stato predisposto il file;
      - .. l'elenco dei soggetti per i quali è stato richiesto e consegnato il file.
- **Cancellazione**
  - **Entro 20 giorni lavorativi** dalla data in cui sono stati resi disponibili i file contenenti i dati, l'Agenzia delle Entrate è tenuta a cancellarli dall'area autenticata del sito Internet dei servizi telematici.

## INVIO MODELLO DEI DATI RILEVANTI AI FINI ISA

### INVITO AL CONTRIBUENTE PER MANCATO INVIO

- **Comunicazione di avvenuta presentazione dichiarazione**
  - Nel testo delle comunicazioni di avvenuta presentazione della dichiarazione, deve essere contenuto un apposito “invito” al contribuente, affinché quest’ultimo trasmetta, qualora non l’abbia fatto, il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli ISA.

L’Agenzia delle Entrate, attraverso tale invito, prima della contestazione della violazione relativa alla omissione della comunicazione dei dati rilevanti ai fini della costruzione e dell’applicazione degli indici, mette a disposizione del contribuente, le informazioni in proprio possesso, invitando lo stesso ad eseguire la comunicazione dei dati o a correggere spontaneamente gli errori commessi.
- **Soggetti**
  - Sono interessati i soggetti che dichiarano **redditi derivanti da attività d’impresa o di lavoro autonomo**, per i quali risulta **approvato un ISA** e che, in sede di dichiarazione, non hanno presentato il relativo modello di comunicazione dei dati e non hanno indicato una causa di esclusione che li esoneri dalla presentazione del modello stesso.
- **Adempimento del contribuente**
  - Tale modalità di comunicazione telematica consente di fornire, con efficienza e tempestività, indicazioni al contribuente circa gli adempimenti dichiarativi relativi agli ISA in modo da permettere allo stesso, laddove non abbia in precedenza correttamente provveduto, di adempiere all’obbligo di presentazione dei relativi modelli.

### TRASMISSIONE DEI DATI

- **Modalità**
  - I modelli devono essere trasmessi per via telematica unitamente alla dichiarazione dei redditi.
  - La trasmissione dei dati all’Agenzia delle Entrate deve essere effettuata direttamente, attraverso il servizio Entratel o il servizio Fisconline, ovvero avvalendosi degli incaricati abilitati.
- **Comunicazione al contribuente**
  - I soggetti incaricati della trasmissione telematica comunicano al contribuente, dopo aver ultimato correttamente l’invio, i dati relativi all’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, compresi quelli relativi al calcolo del punteggio di affidabilità, utilizzando i modelli o un prospetto, contenente tutti i dati trasmessi.
- **Asseverazione**
  - I soggetti che effettuano l’asseverazione devono verificare che gli elementi contabili ed extracontabili indicati nei modelli di dichiarazione e rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, corrispondano a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra documentazione idonea.

- L’asseverazione non deve essere effettuata relativamente ai dati:
    - a) per i quali sia necessario esaminare, a tal fine, l’intera documentazione contabile o gran parte di essa;
    - b) che implicano valutazioni di carattere imprenditoriale;
    - c) relativi alle unità immobiliari utilizzate per l’esercizio dell’attività.

## ACQUISIZIONE MASSIVA DATI ISA 2019 PER INTERMEDIARI

Art. 1, c. 931 L. 27.12.2017, n. 205 - D.M. 23.03.2018 - D.M. 28.12.2018 - Provv. Ag. Entrate 10.05.2019 - Provv. Ag. Entrate 30.01.2019  
 Provv. Ag. Entrate 9.04.2018 - Provv. Ag. Entrate 4.06.2019, prot. 175451 - Provv. Ag. Entrate 31.01.2020 - Provv. Ag. Entrate 14.02.2020  
 Provv. Ag. Entrate 1.04.2020 - Provv. Ag. Entrate 30.04.2020 - Comun. stampa Ag. Entrate 10.06.2019 - Mess. Area riservata Entratel 5.06.2019  
 Mess. Area riservata Entratel 12.06.2019 - D.M. 24.12.2019

Gli indici sintetici di affidabilità hanno bisogno, oltre che dei dati dichiarati relativi al periodo di imposta cui gli Isa si applicano (2019), anche di altri dati nella disponibilità dell’Agenzia. Tali ulteriori informazioni sono sia dati dichiarati dal contribuente in annualità precedenti sia dati “precalcolati” e possono essere acquisite puntualmente o massivamente dall’intermediario incaricato alla trasmissione telematica. **Dal 4.05.2020** è possibile inviare, tramite Entratel, i file contenenti le **richieste per l’acquisizione massiva** dei dati precalcolati ISA 2020, periodo imposta 2019. Con Provvedimento 9.03.2020, sono state incluse, anche le associazioni e le società tra avvocati tra gli intermediari abilitati.

### ADEMPIMENTI PER L’ACQUISIZIONE MASSIVA DEI DATI

<p><b>INTERMEDIARIO CON DELEGA AL CASSETTO FISCALE</b></p>	<p>⇒ • Trasmette all’Agenzia delle Entrate, attraverso il servizio telematico Entratel, un <b>file</b> contenente:                  .. il codice fiscale del soggetto richiedente;                  .. per ciascun delegante, l’indicazione relativa al possesso della delega alla consultazione del cassetto fiscale del delegante.</p>
<p><b>INTERMEDIARIO SENZA DELEGA AL CASSETTO FISCALE</b></p>	<p>⇒ <b>Acquisisce le deleghe</b> unitamente a copia di un documento di identità in corso di validità del delegante, in formato cartaceo ovvero in formato elettronico. ⇒ Le deleghe sono conservate unitamente alle copie dei documenti di identità dei deleganti e sono gestite dal responsabile individuato dall’intermediario.</p> <p>⇒ • Trasmette all’Agenzia delle Entrate, attraverso il servizio telematico Entratel, un file contenente:                  .. <b>codice fiscale</b> del contribuente;                  .. codice fiscale dell’eventuale rappresentante legale/negoziale, ovvero tutore del delegante;                  .. numero e data della delega;                  .. tipologia e numero del documento di identità del sottoscrittore della delega;                  .. <b>elementi di riscontro</b> contenuti nella <b>dichiarazione Iva 2019 - Periodo d’imposta 2018 o, in assenza della dichiarazione Iva, nel modello dei dati rilevanti ai fini della applicazione ISA 2019 - periodo d’imposta 2018, presentata da ciascun soggetto delegante.</b></p> <p>⇒ • Le deleghe acquisite sono numerate e annotate, giornalmente, in un apposito <b>registro cronologico</b> (📄), con indicazione dei seguenti dati:                  .. numero progressivo e data della delega;                  .. codice fiscale e dati anagrafici/denominazione del contribuente delegante;                  .. estremi del documento di identità del sottoscrittore della delega.</p>
<p><b>TRASMISSIONE DEL FILE</b> Dal 4.05.2020</p>	<p>⇒ Il file è preparato tramite il software di predisposizione reso disponibile dall’Agenzia delle Entrate ovvero secondo le relative specifiche tecniche utilizzando il software di controllo reso disponibile dall’Agenzia ed è trasmesso attraverso il servizio telematico Entratel.</p>
<p><b>SERVIZIO TELEMATICO</b></p>	<p>⇒ Solo se l’intermediario è privo di delega alla consultazione del cassetto fiscale del contribuente, il servizio telematico contiene anche una domanda di riscontro all’Agenzia delle Entrate.</p>
<p><b>DISPONIBILITÀ DEI DATI</b></p>	<p>⇒ Entro 5 giorni dall’invio della richiesta il sistema fornisce, nella sezione <b>Ricevute</b> dell’<b>area autenticata del sito Internet</b> dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate accessibile previo inserimento delle proprie credenziali personali, un <b>file, identificato</b> dallo stesso protocollo telematico della richiesta, contenente l’elenco degli eventuali errori riscontrati nelle richieste trasmesse, con la relativa diagnostica.</p> <p>⇒ • Per le richieste regolarmente pervenute sono resi disponibili <b>nell’area autenticata del sito Internet</b> dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, i file contenenti gli ulteriori dati rilevanti per gli Isa, entro 5 giorni dalla data della richiesta.                  • Contestualmente è reso disponibile:                  .. l’elenco dei soggetti per i quali non è stato predisposto il file;                  .. <b>l’elenco dei soggetti per i quali è stato richiesto e consegnato il file.</b>                  • Il contribuente può visualizzare l’elenco dei soggetti ai quali sono stati resi disponibili i dati consultando il proprio cassetto fiscale.</p> <p>⇒ <b>Entro 20 giorni lavorativi</b> dalla data in cui sono stati resi disponibili i file contenenti i dati, l’Agenzia delle Entrate è tenuta a <b>cancellarli dall’area autenticata del sito Internet dei servizi telematici.</b></p>



### INTERMEDIARIO SENZA DELEGA AL CASSETTO FISCALE

#### ACQUISIZIONE DELLE DELEGHE

##### • Contenuto

- La delega contiene le seguenti informazioni:
  - .. codice fiscale e dati anagrafici/denominazione del contribuente delegante;
  - .. codice fiscale e dati anagrafici dell'eventuale rappresentante legale/negoziale, ovvero tutore del delegante;
  - .. periodo di imposta a cui si riferisce il modello ISA;
  - .. data di conferimento della delega.

#### FILE DA TRASMETTERE

##### • Dichiarazione sostitutiva

- Nel file da inviare deve essere riportata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con cui l'intermediario dichiara:
  - .. di aver ricevuto **specifica delega ai fini dell'acquisizione dei dati per l'applicazione degli ISA;**
  - .. che gli originali delle deleghe sono conservati per 10 anni presso la sua sede o ufficio;
  - .. che i dati dei deleganti e delle deleghe indicati nel file corrispondono a quelli riportati negli originali delle deleghe.

##### • Elementi di riscontro

- Elementi contenuti nella dichiarazione Iva 2019 - Periodo d'imposta 2018 o, **in assenza della dichiarazione Iva, nel modello dei dati rilevanti ai fini della applicazione degli ISA 2019 - Periodo d'imposta 2018, presentata da ciascun soggetto delegante**, indicati nell'allegato 3 al provv. Ag. Entrate 10.05.2019.

##### Modello Iva 2019<sup>(1)</sup>

- Dati relativi alla dichiarazione Iva 2019 - Periodo d'imposta 2018 presentata da ciascun soggetto delegante:
  - .. importo corrispondente al **volume d'affari;**
  - .. importi corrispondenti all'**imposta dovuta e all'imposta a credito.**

##### Modello ISA 2019<sup>(1)</sup>

- **In assenza di dichiarazione Iva**, dati relativi al Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli ISA 2019 - Periodo d'imposta 2018 presentato da ciascun soggetto delegante:
  - .. importo corrispondente alla somma dell'ammontare dei **ricavi** di cui alle lett. a) e b) del c. 1 dell'art. 85 Tuir, ossia dei corrispettivi di cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e dei corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione e dei compensi in denaro e in natura, percepiti nell'anno, al netto dell'Iva, derivanti dall'attività professionale o artistica, anche sotto forma di partecipazione agli utili, ad esclusione di quelli derivanti dalla partecipazione in associazioni tra artisti e professionisti;
  - .. importo corrispondente alla somma dell'ammontare del **reddito di impresa** (o la perdita) del periodo d'imposta risultante dalla differenza di tutte le componenti di reddito, positive e negative, indicate nei righi del quadro F e rilevanti ai fini fiscali e del reddito (o la perdita) derivante dall'esercizio dell'arte o della professione del periodo d'imposta considerato, risultante dalla differenza di tutte le componenti di reddito, positive e negative, indicate nei righi del quadro G e rilevanti ai fini fiscali.

Al riguardo, si tiene conto dell'ultima dichiarazione validamente pervenuta in Anagrafe Tributaria alla data indicata sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate.

##### Nota<sup>(1)</sup>

Nella verifica della corrispondenza di ciascun importo è ammessa una tolleranza pari a € 5,00.

Tavola n. 1



Fac-simile conferimento delega all'acquisizione degli ulteriori dati rilevanti per l'applicazione degli Isa

n. ....1.....

### Conferimento delega all'acquisizione degli ulteriori dati ai fini dell'applicazione degli Isa

Il/La sottoscritto/a ..**Mario Rossi**....., codice fiscale ..**RSSMRA71R05A952K**....., documento d'identità ..**carta d'identità**....., n. ....**AB66201**....., scadenza ....**15.10.2021**..... in qualità di legale rappresentante di ..... codice fiscale ...../Partita Iva ....., **conferisce delega** a favore del seguente soggetto (codice fiscale) ..**NRELGU70A01F205D**....., (cognome e nome / denominazione) ..**Neri Luigi**....., **per l'acquisizione e l'utilizzo degli ulteriori dati per l'applicazione degli Isa.**

Il delegato, con la sottoscrizione del presente accordo, accetta la nomina e si impegna a istituire il registro cronologico, e a gestire le seguenti fasi del processo di acquisizione dei moduli:

- numerazione del modulo di delega;
- annotazione dei dati della delega all'interno del registro cronologico;
- conservazione del modulo di delega.

Luogo e data, ..**Milano**, **22.06.2020**.....

.....  
*Mario Rossi*  
.....  
(Firma del delegante)

.....  
*Luigi Neri*  
.....  
(Firma del delegato)

Tavola n. 2



Fac-simile registro cronologico delle deleghe per l'acquisizione degli ulteriori dati ai fini Isa

N. delega	Data sottoscrizione	Codice fiscale delegante	Denominazione delegante	Dati anagrafici delegante				Estremi documento		Annotazioni
				Cognome	Nome	Luogo di nascita	Data di nascita	Tipo	Numero	
1	22.06.2020	RSSMRA61R15F205P		Rossi	Mario	Milano	15.10.1961	CI	AB66666	
2	22.06.2020	00123450789	Alfa S.r.l.					PAT	U1L12222	
3	23.06.2020	VRDSRA71C70F205K		Verdi	Sara	Milano	30.03.1971	CI	AA59995	

## DICHIARAZIONE DI ULTERIORI COMPONENTI POSITIVI AI FINI ISA

Art. 9-bis D.L. 24.04.2017, n. 50 conv. L. 24.06.2017, n. 96 - Provv. Ag. Entrate 31.01.2020 - Provv. Ag. Entrate 30.04.2020, prot. 183037 - D.M. 23.03.2018 - D.M. 28.12.2018 - D.M. 30.01.2019 - D.M. 15.02.2019 - D.M. 27.02.2019 - D.M. 23.03.2019 - D.M. 9.08.2019 - Ris. Ag. Entrate 10.05.2019, n. 48 - Circ. Ag. Entrate 2.08.2019, n. 17/E - Com. stampa Ag. Entrate 5.09.2019

Per migliorare il proprio profilo di affidabilità fiscale, nonché per accedere al regime premiale, il contribuente può indicare nella relativa **dichiarazione ulteriori componenti “positivi”**, non risultanti dalle scritture contabili, rilevanti per la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi. Tali ulteriori componenti positivi rilevano anche ai fini Irap e determinano un corrispondente **maggior volume di affari rilevante ai fini Iva**. In particolare, ai fini Iva, salva prova contraria, all’ammontare degli ulteriori componenti positivi si applica, tenendo conto dell’esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l’aliquota **“media”** risultante dal rapporto tra l’imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d’affari dichiarato. I soggetti tenuti alla presentazione del modello Isa devono, inoltre, barrare **la casella “ISA” del modello Redditi** e inviare detto modello unitamente a quello dei redditi. La casella “Esonero dall’apposizione del visto di conformità” deve essere barrata nel caso in cui il contribuente sia esonerato dall’apposizione del visto di conformità ai sensi dell’art. 9 bis, c. 11, lett. a) e b) D.L. 50/2017. L’articolo prevede, nei confronti dei soggetti che applicano gli ISA e conseguono il livello di affidabilità individuato con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate: l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a € 50.000 annui relativamente all’Iva e per un importo non superiore a € 20.000 annui relativamente alle imposte dirette e all’Irap; l’esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell’Iva per un importo non superiore a € 50.000 annui.

### SCHEMA DI SINTESI

<b>ULTERIORI COMPONENTI POSITIVI</b>	⇒ Facoltà	⇒	<ul style="list-style-type: none"> <li>I contribuenti che intendono dichiarare ulteriori componenti positivi, non risultanti dalle scritture contabili, indicano nella relativa dichiarazione tali importi compilando la specifica sezione. Tali valori sono indicati anche nel rigo F03 del modello Isa (rigo G02 per professionisti) relativo ai “dati contabili”.</li> <li>Il contribuente decide l’importo, senza l’esistenza di un valore obbligatorio.</li> </ul>
	⇒ Finalità	⇒	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Migliorare il proprio profilo di affidabilità.</b></li> <li><b>Accedere al regime premiale previsto dalla disciplina Isa.</b></li> </ul>
<b>RILEVANZA</b>	⇒ Ires e Irpef	⇒	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tali importi sono rilevanti per la determinazione della base imponibile ai fini delle <b>imposte sui redditi</b>.</li> <li>I dati relativi all’adeguamento agli ulteriori componenti positivi ai fini delle imposte dirette devono essere riportati negli appositi campi contenuti nei quadri di determinazione del reddito.</li> </ul>
	⇒ Irap	⇒	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tali ulteriori componenti positivi rilevano <b>anche ai fini Irap</b>.</li> <li>Nell’apposito rigo collocato all’inizio dei relativi quadri devono essere indicati i maggiori ricavi (colonna 1) o compensi (colonna 2) rilevanti ai fini dell’applicazione degli Isa.</li> </ul>
	⇒ Iva	⇒	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tali ulteriori componenti positivi determinano un corrispondente <b>maggior volume di affari rilevante ai fini Iva</b>.</li> <li>In particolare, nella <b>col. 1 del rigo RQ80 del modello Redditi 2020</b> devono essere indicati i maggiori corrispettivi ai fini Iva e nella <b>col. 2 la relativa imposta</b>.</li> <li>Ai fini di tale imposta, salva prova contraria, all’ammontare degli ulteriori componenti positivi <b>si applica</b>, tenendo conto dell’esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l’aliquota media risultante dal rapporto tra l’imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d’affari dichiarato.</li> <li>La maggiore imposta è versata mediante modello F24, codice tributo <b>6494</b>.</li> </ul>
<b>SANZIONI</b>	⇒	⇒	La dichiarazione degli importi da “adeguamento” <b>non comporta l’applicazione di sanzioni e interessi</b> .
	⇒	⇒	A condizione che il versamento delle relative imposte sia effettuato entro il termine e con le modalità previsti per il versamento a saldo delle imposte sui redditi, con facoltà di effettuare il pagamento rateale delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte ai sensi dell’art. 20 D. Lgs. 241/1997.

### ASPETTI OPERATIVI

Tavola n. 1

Obbligo di presentazione Isa da segnalare nel modello Redditi SC 2020 (frontespizio)

TIPO DI DICHIARAZIONE	Quadro VO	Quadro AC	ISA	Consolidato	Trasparenza	Trust	Addizionali IRES	Correttiva nei termini	Dichiarazione integrativa	Dichiarazione integrativa (art. 2, co. 8-ter, DPR 322/98)	Eventi eccezionali
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Tavola n. 2

Esonero dall'apposizione del visto di conformità per accesso al regime premiale nel modello Redditi SC 2020 (frontespizio)

**FIRMA DELLA DICHIARAZIONE**

Quadri compilati:

RA	RB	RH	RL	RT	RF	RI	RK	RM	RN	PN	RO	RQ	RS	RU	RJ	RV	RX	RZ	FC	TR	CE
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TN	GN	GC	OP	NI	DI																
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																

Invio avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione all'intermediario

Invio altre comunicazioni telematiche all'intermediario

Esonero dall'apposizione del visto di conformità

FIRMA DEL DICHIARANTE \_\_\_\_\_

Tavola n. 3

Adeguamento ai fini Ires dei maggiori ricavi nel modello Redditi SC 2020

Variazioni in aumento	<b>RF7</b>	Quote costanti delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive imputabili all'esercizio	1	,00	2	,00	
	<b>RF8</b>	Quote costanti dei contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive imputabili all'esercizio (art. 88, comma 3, lettera b)				,00	
	<b>RF9</b>	Reddito determinato con criteri non analitici				,00	
	<b>RF10</b>	Redditi di immobili non costituenti beni strumentali né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività				,00	
	<b>RF11</b>	Spese ed altri componenti negativi relativi agli immobili di cui al rigo RF10				,00	
	<b>RF12</b>	Ricavi non annotati	ISA	1	,00	2	,00

**Nota**

- Rigo RE5 per reddito di lavoro autonomo; RF12 e RG5 per persone fisiche. Gli stessi righe sono previsti per le società di persone.
- Nel rigo RF12, colonna 2 si deve indicare l'importo complessivo dei ricavi non annotati nelle scritture contabili, comprensivo dell'importo di colonna 1. L'importo di tali ulteriori componenti positivi deve essere evidenziato anche in colonna 1.

Tavola n. 4

Adeguamento ai fini Iva dei maggiori ricavi nel modello Redditi SC 2020

<b>SEZIONE XXI</b>				
Ulteriori componenti positivi ai fini IVA - ISA	RQ80		Maggiori corrispettivi	Imposta
			1	2
			,00	,00

**Nota** Stesso rigo per società di persone, persone fisiche e lavoratori autonomi.

Tavola n. 5

Adeguamento ai fini Irap dei maggiori ricavi nel modello 2020

<b>Quadro IQ (persone fisiche)</b>									
	<table border="1"> <tr> <th colspan="2">ISA: ULTERIORI COMPONENTI POSITIVI</th> </tr> <tr> <th>Maggiori ricavi</th> <th>Maggiori compensi</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>,00</td> <td>,00</td> </tr> </table>	ISA: ULTERIORI COMPONENTI POSITIVI		Maggiori ricavi	Maggiori compensi	1	2	,00	,00
ISA: ULTERIORI COMPONENTI POSITIVI									
Maggiori ricavi	Maggiori compensi								
1	2								
,00	,00								
<b>IQ1</b>	Ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lett. a), b), f) e g) del TUIR								
	,00								
<b>Nota</b>	Gli stessi righe sono previsti nel quadro IP (società di persone).								
<b>Quadro IC (società di capitali)</b>									
	ISA: ulteriori componenti positivi								
<b>IC1</b>	Ricavi delle vendite e delle prestazioni								
	,00								
<b>Nota</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Per i soggetti che determinano la base imponibile Irap con il metodo fiscale, nell'ammontare dei ricavi da indicare nello specifico rigo del relativo quadro compilato (IQ1, IP1 o IC1) devono essere inclusi anche gli ulteriori componenti positivi rilevanti ai fini dell'applicazione degli Isa, indicati nella colonna 1 dell'apposito rigo inserito all'inizio del quadro.</li> <li>• Per i soggetti che determinano la base imponibile Irap con il metodo da bilancio, i maggiori ricavi sono indicati nel rigo "altre variazioni in aumento" (IC51, IP37, IQ33 con il codice 2).</li> </ul>								

### Esempio n. 1

### Miglioramento del profilo di affidabilità fiscale

#### Dati

- Soggetto in contabilità ordinaria.
- Ricavi delle vendite: € 100.000.
- Maggiori ricavi per miglioramento affidabilità: € 10.000.
- Aliquota media Iva: 22%.

### Esempio n. 1/A

### Modello Redditi SC 2020

	<b>RF2</b> Componenti positivi annotati nelle scritture contabili (ISA)		100.000,00
	... omissis ...		
Variazioni in aumento	<b>RF7</b> Quote costanti delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive imputabili all'esercizio	1	,00
	<b>RF8</b> Quote costanti dei contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive imputabili all'esercizio (art. 88, comma 3, lettera b)	2	,00
	<b>RF9</b> Reddito determinato con criteri non analitici		,00
	<b>RF10</b> Redditi di immobili non costituenti beni strumentali né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività		,00
	<b>RF11</b> Spese ed altri componenti negativi relativi agli immobili di cui al rigo RF10		,00
	ISA		
	<b>RF12</b> Ricavi non annotati	1	10.000,00
		2	10.000,00

### Esempio n. 1/B

### Adeguamento ai fini Iva dei maggiori ricavi nel modello Redditi SC 2020

<b>SEZIONE XXI</b> Ulteriori componenti positivi ai fini IVA - ISA	<b>RQ80</b>	Maggiori corrispettivi		Imposta
		1	2	
		10.000,00	2.200,00	

### Esempio n. 1/C

### Adeguamento ai fini Irap dei maggiori ricavi nel modello 2020

	ISA: ulteriori componenti positivi		10.000,00
<b>IC1</b>	Ricavi delle vendite e delle prestazioni		100.000,00
	... omissis ...		
<b>IC51</b>	Altre variazioni in aumento	2	10.000,00
		7	,00
		13	,00
		14	,00

### Esempio n. 2

### Adeguamento ai fini Irap dei maggiori ricavi nel modello 2020 per professionista (in contabilità semplificata)

#### Dati

- Compensi conseguiti: € 30.000
- Maggiori compensi per miglioramento affidabilità: € 5.000.

	ISA: ULTERIORI COMPONENTI POSITIVI	
	Maggiori ricavi	Maggiori compensi
	1	2
	,00	5.000,00
	... omissis ...	
<b>Sez. V</b>	<b>IQ50</b> Compensi derivanti dall'attività professionale e artistica	35.000,00
<b>Esercenti arti e professioni</b>	<b>IQ51</b> Costi inerenti all'attività esercitata	,00
	<b>IQ52</b> Valore della produzione (IQ50 - IQ51)	,00

## ALIQUOTA MEDIA

- All'ammontare del maggior volume di affari si applica, tenendo conto dell'esistenza di operazioni non soggette a imposta, ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato:

<b>Formula</b>	$\frac{\text{Iva su operazioni imponibili} + \text{Iva sulle operazioni di intrattenimento} - [\text{Iva sulle cessioni dei beni ammortizzabili} + \text{Iva sui passaggi interni} + \text{Iva detraibile forfettariamente}]}{\text{Volume d'affari} + \text{Altre operazioni, sempre che diano luogo a ricavi, quali operazioni fuori campo e operazioni non soggette a dichiarazione}}$
----------------	---

## ALIQUOTA PROPRIA

- È, altresì, prevista la possibilità per il contribuente, atteso che si tratta di una determinazione presuntiva dell'aliquota media, di applicare l'aliquota propria delle attività esercitate compilando il relativo campo presente nei modelli ISA e fornendo "prova contraria", eventualmente già in fase di dichiarazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli ISA, indicando elementi nella sezione "note aggiuntive" del software ISA.

### COMPILAZIONE DEL MODELLO ISA


Art. 9-bis D.L. 24.04.2017, n. 50, conv. L. 21.06.2017, n. 96 - Art. 1, c. 931 L. 27.12.2017, n. 205 - D.M. 23.03.2018 D.M. 28.12.2018 - D.M. 9.08.2019  
 Provv. Ag. Entrate 9.04.2018 - Provv. Ag. Entrate 4.06.2019, prot. 175451 - Provv. Ag. Entrate 30.04.2020, prot. 183037 - Provv. Ag. Entrate 31.01.2020, prot. 27762  
 Circ. Ag. Entrate 2.08.2019, n. 17/E - Com. stampa Ag. Entrate 10.06.2019 - Com. stampa Ag. Entrate 5.09.2019 - Mess. Area riservata Entratel 5.06.2019  
 Mess. Area riservata Entratel 12.06.2019

Il Modello ISA costituisce parte integrante del modello Redditi 2020 ed è utilizzato per la dichiarazione dei dati rilevanti ai fini della applicazione e dell'aggiornamento degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA).

Nei modelli ISA sono richieste informazioni di natura contabile ed extracontabile. Le imprese con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare comunicano i dati che nel modello sono richiesti con riferimento alla data del 31.12, tenendo in considerazione la situazione esistente alla data di chiusura del periodo d'imposta (solo tali contribuenti barrano la casella "periodo di imposta diverso da 12 mesi" e indicano i "mesi di attività nel corso del periodo di imposta").

I modelli ISA approvati e le relative istruzioni, nonché il software sono disponibili sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate [www.agenzia-entrate.gov.it](http://www.agenzia-entrate.gov.it).

#### SCHEMA DI SINTESI



## MODALITÀ DI COMPILAZIONE - REGOLE GENERALI

### DATI CONTABILI

- I dati contabili contenuti nei quadri destinati all'indicazione dei **dati strutturali** sono comunicati **senza considerare eventuali variazioni fiscali** derivanti dall'applicazione di disposizioni tributarie, in quanto il dato rilevante è quello risultante dalle scritture contabili.
- Viceversa, i dati contabili da indicare **nel quadro F, G o H** sono forniti **tenendo conto delle eventuali variazioni fiscali** determinate dall'applicazione di disposizioni tributarie.
- Se non diversamente specificato nelle istruzioni dell'ISA applicabile.

<b>Spese per autoveicoli</b>	Le spese e i componenti negativi relativi ad autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli utilizzati nell'esercizio dell'impresa sono assunti tenendo conto di quanto previsto dall'art. 164 Tuir.
------------------------------	---

<b>Rimanenze</b>	Il valore delle esistenze iniziali e delle rimanenze finali, <b>da indicare nel quadro F</b> , sarà determinato in relazione alle merci effettivamente giacenti nel magazzino, anche se in precedenza i relativi costi, sulla base delle disposizioni previste dal regime dei "minimi", di quello di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità o di quello semplificato, sono stati dedotti integralmente nel periodo di imposta di acquisto.
------------------	--

### SPESE SOSTENUTE

- Il riferimento alle spese "sostenute", contenuto nelle istruzioni, deve intendersi come un rinvio al criterio di imputazione dei costi previsto per la specifica categoria di reddito.
- Per alcuni ISA è stato predisposto sia il quadro F (attività in forma d'impresa) sia il quadro G/H (attività in forma di lavoro autonomo).

### REDDITO LORDO

- **Istruzioni quadro F - Dati contabili:** il reddito (o la perdita) d'impresa da indicare in tale quadro è il valore indicato nei rigli dei quadri RF e RG del modello Redditi.

### PATENT BOX

- La quota dei redditi derivanti dall'utilizzo di opere dell'ingegno, da brevetti industriali, da marchi d'impresa, da disegni e modelli, nonché da processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, ovvero, l'ammontare delle plusvalenze derivanti dalla cessione dei beni di cui all'art. 1, c. L. 19072014, che non concorrono a formare il reddito, in base a quanto previsto dall'art. 1, cc. da 37 a 45 L. 190/2014 devono essere indicate in **maniera indistinta** all'interno del quadro F.

<b>Esempio</b>	L'ammontare delle plusvalenze derivanti dalla cessione dei beni di cui all'art. 1, c. 39 L. 19072014, che non concorrono a formare il reddito, dovranno essere incluse tra quelle assoggettate a tassazione e indicate nel rigo F05 del quadro F.
----------------	---

### ASSEVERAZIONE

- I CAF imprese e i professionisti abilitati possono rilasciare, su richiesta dei contribuenti, l'asseverazione dei dati (art. 35, c. 1, lett. b) D. Lgs. 241/1997), che consiste nella verifica che gli elementi contabili ed extracontabili indicati nei modelli ISA corrispondano a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra idonea documentazione.
- L'asseverazione non deve essere effettuata relativamente ai dati che implicano valutazioni non rilevabili documentalmente.

<b>Esempio</b>	Dovrà essere verificato che il costo del venduto e i dati relativi ai beni strumentali e le altre spese corrispondano effettivamente ai relativi importi annotati nelle scritture contabili.
----------------	--






## SOFTWARE APPLICATIVO “IL TUO ISA 2020”

D.L. 24.04.2017, n. 50, conv. L. 21.06.2017, n. 96 - Circ. Ag. Entrate 2.08.2019, n. 17/E - Circ. Ag. Entrate 16.06.2020, n. 16/E

Il calcolo del punteggio del singolo indice sintetico di affidabilità fiscale è effettuato con l’ausilio del software “Il tuo ISA 2020”, sulla base dei dati dichiarati dal contribuente relativi al periodo d’imposta 2019 e dei dati precalcolati, forniti dall’Agenzia delle Entrate su richiesta del contribuente/intermediario. L’applicativo consente al contribuente sia di modificare i dati, per disattivare eventuali criticità evidenziate dagli indicatori elementari di anomalia, sia di dichiarare ulteriori componenti positivi, per migliorare il punteggio degli indicatori elementari che concorrono al calcolo dell’ISA. La struttura del software per il 2019 replica quella già prevista per il primo periodo di applicazione degli ISA.

### SCHEMA DI SINTESI



## APPROFONDIMENTI

### MIGLIORAMENTO DELL'INDICE DI AFFIDABILITÀ FISCALE

- **Modifiche consentite dal software**

• L'applicativo consente al contribuente sia di modificare i dati, per disattivare eventuali criticità evidenziate dagli indicatori elementari di anomalia, sia di dichiarare ulteriori componenti positivi, per migliorare il punteggio degli indicatori elementari che concorrono al calcolo dell'ISA.

- **Dati forniti dall'Agenzia**

• Con riferimento alla modificabilità dei dati forniti dall'Agenzia, in presenza di anomalie riscontrate nell'applicazione degli indicatori elementari che utilizzano i dati importati, il contribuente, dopo aver effettuato la verifica di tali dati, può modificarli e calcolare il proprio ISA con i dati modificati.

• In presenza di anomalie relative a indicatori che utilizzano dati non modificabili, laddove il contribuente riscontri disallineamenti rispetto a tali informazioni, potrà fornire elementi in merito compilando le apposite "Note aggiuntive" presenti nell'applicativo.

Nel caso in cui l'ISA sia calcolato dal contribuente senza modificare i dati forniti dall'Agenzia, l'esito dell'applicazione dello stesso sarà ordinariamente non soggetto a contestazioni da parte dell'Agenzia per quanto attiene ai valori delle variabili precalcolate fornite e non modificate.

- **Ulteriori componenti di reddito**

• Nel caso in cui il punteggio dell'ISA calcolato risulti inferiore a 10, l'applicativo visualizza, con riferimento a ciascun indicatore elementare, l'importo degli ulteriori componenti positivi necessari per ottenere il punteggio massimo.

• L'importo necessario a massimizzare il punteggio dell'ISA corrisponde al maggiore degli importi proposti dal software per massimizzare il punteggio dei singoli indicatori elementari.

• Il contribuente, qualora interessato, ha la possibilità di inserire nel quadro contabile, in corrispondenza di "Ulteriori componenti positivi per migliorare il profilo di affidabilità", l'importo richiesto per raggiungere il punteggio massimo dell'ISA o, in alternativa, un importo inferiore. In base all'importo inserito, il software effettua il ricalcolo degli indicatori elementari e dell'indice sintetico.

Nel caso in cui l'importo indicato dal contribuente non corrisponda a quello utile a massimizzare il punteggio dell'ISA, oltre al ricalcolo del punteggio sintetico e dei singoli indicatori elementari, vengono proposti i nuovi importi degli ulteriori componenti positivi da dichiarare per massimizzare il punteggio del singolo indicatore elementare e dell'ISA.

- **Sezione Iva**

• Nella sezione di esito del calcolo "Indice sintetico di affidabilità", è stato altresì previsto che l'attivazione della sezione "Iva" avvenga a prescindere dall'indicazione di ulteriori componenti positivi nei corrispondenti righi del quadro contabile F/G/H, al fine di evidenziare il corrispondente ammontare dell'Iva che andrebbe versata per massimizzare il profilo di affidabilità indipendentemente dal comportamento dichiarativo adottato dal contribuente.

### DATI DICHIARATI DAL CONTRIBUENTE

- Il contribuente deve dichiarare i dati degli ISA utilizzando la specifica modulistica ISA, che costituisce parte integrante del modello Redditi.

La dichiarazione di ulteriori componenti positivi non risultanti dalle scritture contabili, per migliorare il proprio profilo di affidabilità, non comporta l'applicazione di sanzioni e interessi, a condizione che il versamento delle relative imposte sia effettuato entro il termine e con le modalità previste per il versamento a saldo delle imposte sui redditi.

#### DATI RESI DISPONIBILI DALL'AGENZIA

- **Aggregazione dei dati**
  - Tali dati, aggregati nelle cosiddette “Precalcolate ISA2020”, sono forniti per “Posizione ISA”. La posizione ISA è definita sulla base dei seguenti elementi identificativi: codice fiscale; codice ISA; tipologia di reddito.
  - I contribuenti che risultano esclusi dalla applicazione degli ISA, ma che sono comunque tenuti alla presentazione del relativo modello, potranno esimersi dalla acquisizione di tali dati “precalcolati” limitandosi a compilare i dati presenti nel modello stesso.
- **Posizione Isa**
  - In particolare, per ciascun contribuente interessato all'applicazione degli ISA per il 2019, sulla base dei dati degli studi di settore, dei parametri e degli ISA applicati dal contribuente negli 8 periodi di imposta precedenti a quello di applicazione, nonché delle altre fonti informative a disposizione dell'Amministrazione finanziaria, sono elaborate, con riferimento alle attività economiche oggetto dei singoli ISA e alla tipologia di reddito riferibile allo stesso contribuente, una o più posizioni ISA complete, corredate con i dati precalcolati per singola posizione ISA.
- **Posizioni residuali**
  - Inoltre, sulla base delle informazioni citate vengono elaborate per ogni contribuente due posizioni ISA residuali, una per l'attività di impresa e una per l'attività di lavoro autonomo, senza riferimento a uno specifico codice ISA e senza dati precalcolati per singola posizione ISA.
- **Utilizzo nel software**
  - In fase di applicazione è utilizzata, con riferimento alla tipologia di reddito dichiarata, la posizione ISA relativa all'indice selezionato dall'utente, se presente, oppure la posizione ISA residuale.

#### MODIFICABILITÀ DEI DATI

- In fase di applicazione, il contribuente può modificare:
    - .. i valori delle variabili fornite dall'Agenzia delle Entrate, solo se valorizzate;
    - .. la variabile relativa all'Anno di inizio attività risultante in “Anagrafe Tributaria”, anche se non valorizzata.
- |                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Dati non modificabili</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Coefficiente individuale per la stima dei ricavi/compensi.</li> <li>• Coefficiente individuale per la stima del valore aggiunto.</li> <li>• Valore di riferimento dei Ricavi/Compensi calcolato sulla base dei dati riferiti alle otto annualità di imposta precedenti.</li> <li>• Numero di periodi d'imposta in cui è stata presentata una dichiarazione nei sette periodi d'imposta precedenti.</li> <li>• Variabili di regressione espresse come media dei 7 periodi d'imposta precedenti.</li> </ul> |
|------------------------------|--|

#### ESEMPI DI CALCOLO DEL PUNTEGGIO E DEGLI ULTERIORI COMPONENTI

##### Esempio n. 1

##### Caso A)

Punteggio ISA 5.50	Punteggio	Ulteriori componenti per massimizzare il punteggio del singolo indicatore
<b>Indicatori elementari di affidabilità</b>		
Ricavi per addetto	10	-----
Valore aggiunto per addetto	10	-----
Reddito per addetto	10	-----
<b>Indicatori elementari di anomalia</b>		
Incidenza degli oneri finanziari netti	1	13.000,00
Reddito operativo negativo	1	10.000,00
Risultato ordinario negativo	1	11.000,00

Nel Caso A) l'importo degli “Ulteriori componenti positivi per massimizzare il profilo di affidabilità” corrisponde a € 13.000,00; a seguito dell'indicazione di tale importo nell'apposito rigo del quadro contabile F/G/H, il punteggio ISA ricalcolato assume valore 10.

**Esempio n. 2**

**Caso B)**

Punteggio ISA 3.60	Punteggio	Ulteriori componenti per massimizzare il punteggio del singolo indicatore
<b>Indicatori elementari di affidabilità</b>		
Ricavi per addetto	8	1.800,00
Valore aggiunto per addetto	1	3.300,00
Reddito per addetto	2	3.300,00
Durata e decumulo delle scorte	6	
<b>Indicatori elementari di anomalia</b>		
Corrispondenza delle esistenze di prodotti finiti, materie prime e merci con le relative rimanenze	1	-----

Nel Caso B) l'importo degli "Ulteriori componenti positivi per massimizzare il profilo di affidabilità" corrisponde a € 3.300,00 (il valore più alto tra quelli per massimizzare il punteggio degli indicatori elementari di affidabilità). Con l'indicazione di tale importo nell'apposito rigo del quadro F, il punteggio ISA ricalcolato assume valore 7.4, restando invariati i punteggi dell'indicatore di affidabilità "Durata e decumulo delle scorte" e dell'indicatore elementare di anomalia "Corrispondenza delle esistenze di prodotti finiti, materie prime e merci con le relative rimanenze".

**Esempio n. 3**

**Caso C)**

Punteggio ISA 2.75	Punteggio	Ulteriori componenti per massimizzare il punteggio del singolo indicatore
<b>Indicatori elementari di affidabilità</b>		
Ricavi per addetto	7	4.500,00
Valore aggiunto per addetto	1	8.600,00
Reddito per addetto	1	8.600,00
<b>Indicatori elementari di anomalia</b>		
Incidenza degli oneri finanziari netti	2	1.500,00

Nel Caso C) l'importo degli "Ulteriori componenti positivi per massimizzare il profilo di affidabilità" corrisponde a € 8.600,00. A seguito dell'indicazione di tale importo nell'apposito rigo del quadro contabile F/G/H, il punteggio ISA ricalcolato assume valore 7.75, in quanto gli indicatori elementari di affidabilità assumono il punteggio massimo, l'indicatore relativo agli oneri finanziari netti si disattiva ma si attiva l'indicatore elementare di anomalia "Copertura delle spese per dipendente", con la presenza di ulteriori componenti per massimizzare il punteggio dell'indicatore pari a € 600,00, come di seguito riportato.

Punteggio ISA 2.75	Punteggio	Ulteriori componenti per massimizzare il punteggio del singolo indicatore
<b>Indicatori elementari di anomalia</b>		
Copertura delle spese per dipendente	1	600,00

In parallelo con la novità informativa introdotta nella sezione di esito del calcolo "Indice sintetico di affidabilità", è stato altresì previsto che l'attivazione della sezione "Iva" avvenga a prescindere dall'indicazione di ulteriori componenti positivi nei corrispondenti rigi del quadro contabile F/G/H, al fine di evidenziare il corrispondente ammontare dell'Iva che andrebbe versata per massimizzare il profilo di affidabilità indipendentemente dal comportamento dichiarativo adottato dal contribuente.

## INDICATORI DI ANOMALIA E DI AFFIDABILITÀ FISCALE

Art. 9-bis D.L. 24.04.2017, n. 50, conv. L. 21.06.2017, n. 96 - Art. 1, c. 931 L. 27.12.2017, n. 205 - D.M. 23.03.2018 - D.M. 28.12.2018 - D.M. 9.08.2019  
D.M. 24.12.2019 - Provv. Ag. Entrate 31.01.2020 - Provv. Ag. Entrate 10.05.2019 - Provv. Ag. Entrate 30.01.2019 - Provv. Ag. Entrate 9.04.2018  
Provv. Ag. Entrate 4.06.2019, prot. 175451 - Circ. Ag. Entrate 2.08.2019, n. 17/E - Com. stampa Ag. Entrate 10.06.2019 - Com. stampa Ag. Entrate 5.09.2019  
Mess. Area riservata Entratel 5.06.2019 - Mess. Area riservata Entratel 12.06.2019


Gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) sono il prodotto della media tra gli indicatori elementari di affidabilità e gli indicatori elementari di anomalia.

**Gli indicatori elementari di affidabilità** (scala di valori da 1 a 10) individuano l'attendibilità di relazioni e rapporti tra grandezze di natura contabile e strutturale, tipici per il settore e/o per il modello organizzativo di riferimento.

**Gli indicatori elementari di anomalia** (scala di valori da 1 a 5) evidenziano, invece, la presenza di profili contabili e/o gestionali atipici rispetto al settore e/o al modello organizzativo di riferimento o evidenziano incongruenze riconducibili a ingiustificati disallineamenti tra i dati dichiarati nei modelli di rilevazione dei dati e tra questi e le informazioni presenti nei modelli dichiarativi, in altre banche dati e/o per le diverse annualità.

L'indice sintetico di affidabilità è la media aritmetica dei valori ottenuti dai singoli indicatori di affidabilità del primo e del secondo gruppo (affidabilità e anomalia), per ciascun periodo d'imposta.

### SCHEMA DI SINTESI



## ELEMENTI

### PANEL NON BILANCIATO DI 8/9 ANNI

- Per la definizione del campione di stima sono stati analizzati i dati panel degli operatori economici (imprese/lavoratori autonomi) presenti nella banca dati degli studi di settore degli **ultimi 8 periodi d'imposta**, per gli ISA elaborati nel 2017, degli **ultimi 9 periodi d'imposta disponibili**, per gli ISA elaborati nel 2018, al fine di tenere conto anche del comportamento individuale del contribuente nel tempo e dell'andamento congiunturale.

### UNICO MODELLO DI REGRESSIONE

- È prevista un'unica funzione di regressione in cui la probabilità di appartenenza ai singoli Modelli di Business (MoB) diventa una delle variabili esplicative.
- **Tale regressione è calcolata su scala logaritmica**; questa soluzione metodologica ha il vantaggio di tenere conto, con un'unica funzione, delle possibili differenze di risultati economici riconducibili agli aspetti territoriali, alle diverse caratteristiche strutturali ed organizzative dei soggetti economici osservati.
- Inoltre i criteri utilizzati per la definizione delle funzioni di stima sono i medesimi sia per le attività esercitate in forma di impresa sia per quelle svolte sotto forma di lavoro autonomo.

### ANDAMENTO CONGIUNTURALE

- La scelta di operare su un arco temporale più ampio (panel di 8/9 annualità) consente, tra l'altro, di cogliere fenomeni congiunturali che possono aver influito sull'attività dell'operatore economico nei diversi periodi d'imposta, e di effettuare stime più aderenti al grado di efficienza produttiva del singolo contribuente.
- L'andamento congiunturale è misurato sulla base di informazioni macro-economiche quali, ad esempio, il tasso di occupazione Regionale (dato ISTAT) e/o l'andamento dei ricavi/compensi del settore, eventualmente suddivisi sulla base dei risultati derivanti dalla relativa analisi territoriale.

### EFFETTO INDIVIDUALE

- La stima è personalizzata per singolo contribuente sulla base di uno specifico coefficiente individuale, che misura le differenze persistenti nella produttività degli operatori economici (ad esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato) e che risulta calcolato sui dati delle **precedenti 8 annualità dichiarative** relative agli studi di settore o ai parametri.
- I coefficienti individuali colgono le caratteristiche specifiche dei singoli operatori economici.
- È così possibile calcolare per ogni contribuente il relativo effetto individuale, permettendo, in tal modo, una sempre maggiore personalizzazione delle stime.

## INDICATORI ELEMENTARI DI AFFIDABILITÀ

### Tavola n. 1

### Ricavi per addetto

- L'indicatore misura l'affidabilità dell'ammontare di ricavi che un'impresa consegue attraverso il processo produttivo con riferimento al contributo di ciascun addetto. L'indicatore è calcolato:

$$\text{Ricavi per addetto} = \frac{\text{Ricavi dichiarati per addetto}}{\text{Ricavi stimati per addetto}}$$

- Quando il rapporto tra i ricavi dichiarati e i ricavi stimati presenta un valore:
  - .. pari o superiore a 1, il punteggio assume valore 10;
  - .. pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento, il punteggio assume valore 1;
  - .. compreso nell'intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato fra 1 e 10.

La stima dei "Ricavi per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di uno specifico "coefficiente individuale", che misura le differenze nella produttività delle imprese e che risulta calcolato sulla base dei dati delle **8 annualità di imposta precedenti** relativi al medesimo contribuente.

### Tavola n. 2

#### Valore aggiunto per addetto

- L'indicatore misura l'affidabilità del valore aggiunto, al netto degli aggi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso, creato con riferimento al contributo di ciascun addetto. L'indicatore è calcolato:

$$\text{Valore aggiunto per addetto} = \frac{\text{Valore aggiunto dichiarato per addetto}}{\text{Valore aggiunto stimato per addetto}}$$

- Quando il rapporto tra il valore aggiunto dichiarato e il valore aggiunto stimato presenta un valore:
  - .. pari o superiore a 1, il punteggio assume valore 10;
  - .. pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento, il punteggio assume valore 1;
  - .. compreso nell'intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato fra 1 e 10.

La stima del "Valore aggiunto per addetto" è personalizzata per singolo contribuente sulla base di uno specifico "coefficiente individuale", che misura le differenze nella produttività delle imprese e che risulta calcolato sulla base dei dati delle **8 annualità di imposta precedenti** relativi al medesimo contribuente.

### Tavola n. 3

#### Reddito per addetto

- L'indicatore misura l'affidabilità del reddito che un'impresa (o uno studio professionale) realizza in un determinato periodo di tempo con riferimento al contributo di ciascun addetto. L'indicatore è calcolato:

$$\text{Reddito per addetto} = \frac{\text{Reddito dichiarato per addetto}}{\text{Reddito stimato per addetto}}$$

- Quando il rapporto tra reddito dichiarato e reddito stimato presenta un valore:
  - .. pari o superiore a 1, il punteggio assume valore 10;
  - .. pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento, il punteggio assume valore 1;
  - .. compreso nell'intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato fra 1 e 10.

Il reddito stimato è pari alla somma del reddito dichiarato e dell'eventuale maggior valore aggiunto stimato.

### Tavola n. 4

#### Durata e decumulo delle scorte

##### Durata delle scorte

- L'indicatore misura i giorni di permanenza media delle scorte in magazzino, con la seguente formula:

$$\frac{[(\text{Esistenze iniziali} + \text{rimanenze finali}) : 2] \times 365}{\text{Costo del venduto e per la produzione di servizi}}$$

- Quando la "Durata delle scorte" presenta un valore:
  - .. pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento, il punteggio assume valore 10;
  - .. pari o superiore alla soglia massima di riferimento, il punteggio assume valore 1;
  - .. compreso nell'intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato fra 1 e 10, secondo la seguente formula:

$$\text{Punteggio} = 10 - 9 \times \frac{(\text{indicatore} - \text{soglia minima})}{(\text{soglia massima} - \text{soglia minima})}$$

##### Decumulo delle scorte

- L'indicatore di "Decumulo delle scorte" misura la percentuale di riduzione del magazzino rispetto al costo medio delle merci del biennio precedente, e fornisce una misura dello smobilizzo delle giacenze di magazzino nel corso dell'anno.

- Quando il "Decumulo delle scorte" presenta un valore:
  - .. pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento, pari a zero (nessuno smobilizzo), il punteggio assume valore 1;
  - .. pari o superiore alla soglia massima di riferimento, il punteggio assume valore 10;
  - .. compreso nell'intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato fra 1 e 10, secondo la seguente formula:

$$\text{Punteggio} = 1 + 9 \times (\text{indicatore} : \text{soglia massima})$$

L'indicatore di "Decumulo delle scorte" è applicato quando il suo punteggio è superiore al punteggio dell'indicatore "Durata delle scorte".

INDICATORI DI ANOMALIA

VALORE

- Ai fini della costruzione dell'indice sintetico di affidabilità fiscale, gli indicatori di anomalia partecipano soltanto **se l'anomalia stessa è presente** e possono essere di 2 tipi:
    - Il grado di affidabilità fiscale partecipa al calcolo con un valore compreso **tra 1 e 5**.
  - La relativa affidabilità è posta **pari ad 1**, senza che ne sia misurato il grado.
- .. sono specificate **soglia minima e massima**;
- .. non presentano una soglia minima e massima, ma costituiscono esclusivamente evidenze di **gravi anomalie**.

Tavola n. 5

Gestione caratteristica: principali indicatori

<p><b>Costo del venduto e per la produzione di servizi negativo o nullo</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al costo del venduto e per la produzione di servizi.</li> </ul> <p>Nel caso in cui tale costo sia negativo o nullo, l'indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.</p>				
<p><b>Corrispondenza delle esistenze di prodotti finiti, materie prime e merci con le relative rimanenze</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle "Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale (escluse quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso)" e le relative rimanenze finali dichiarate per il periodo di imposta precedente.</li> <li>• Nel caso in cui la differenza, in valore assoluto, tra i due importi sia superiore a € 100 più il 5% delle rimanenze finali dell'anno precedente, l'indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.</li> </ul> <p>L'indicatore è applicabile solo se per il periodo di imposta precedente il contribuente ha applicato gli indici sintetici di affidabilità fiscale o gli studi di settore per una attività di impresa.</p>				
<p><b>Corrispondenza delle giornate retribuite con il modello CU e i dati Inps</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'indicatore controlla il numero di giornate retribuite relative ai dipendenti, dichiarate nel quadro A del modello ISA, con l'analogo dato desumibile dagli archivi della Certificazione Unica (CU) e UNIEMENS-INPS.</li> </ul> <table border="1" data-bbox="339 1294 1460 1400"> <tr> <td data-bbox="339 1294 507 1400"><b>Calcolo</b></td> <td data-bbox="515 1294 1460 1400"> <math display="block">\frac{\text{Numero giornate retribuite dichiarate nel quadro A}}{\text{Minimo tra: giornate da CU normalizzate a 312 giorni e giornate retribuite in UNIE-MENS}}</math> </td> </tr> </table> <table border="1" data-bbox="339 1411 1460 1579"> <tr> <td data-bbox="339 1411 507 1579"><b>Rilevanza<sup>(1)</sup></b></td> <td data-bbox="515 1411 1460 1579"> <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'indicatore è applicato quando:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>• .. presenta un valore non superiore alla soglia massima di riferimento (80%);</li> <li>• .. e la differenza tra le giornate di riferimento e le giornate retribuite dichiarate nel quadro A del modello di rilevazione dei dati è superiore al seguente valore:</li> </ul> </li> </ul> <math display="block">52 \text{ giorni} + 20\% \text{ del valore di riferimento} + (312 \times \text{n. soci amministratori})</math> </td> </tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Il punteggio varia fra 1 e 5</li> </ul>	<b>Calcolo</b>	$\frac{\text{Numero giornate retribuite dichiarate nel quadro A}}{\text{Minimo tra: giornate da CU normalizzate a 312 giorni e giornate retribuite in UNIE-MENS}}$	<b>Rilevanza<sup>(1)</sup></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'indicatore è applicato quando:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>• .. presenta un valore non superiore alla soglia massima di riferimento (80%);</li> <li>• .. e la differenza tra le giornate di riferimento e le giornate retribuite dichiarate nel quadro A del modello di rilevazione dei dati è superiore al seguente valore:</li> </ul> </li> </ul> $52 \text{ giorni} + 20\% \text{ del valore di riferimento} + (312 \times \text{n. soci amministratori})$
<b>Calcolo</b>	$\frac{\text{Numero giornate retribuite dichiarate nel quadro A}}{\text{Minimo tra: giornate da CU normalizzate a 312 giorni e giornate retribuite in UNIE-MENS}}$				
<b>Rilevanza<sup>(1)</sup></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'indicatore è applicato quando:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>• .. presenta un valore non superiore alla soglia massima di riferimento (80%);</li> <li>• .. e la differenza tra le giornate di riferimento e le giornate retribuite dichiarate nel quadro A del modello di rilevazione dei dati è superiore al seguente valore:</li> </ul> </li> </ul> $52 \text{ giorni} + 20\% \text{ del valore di riferimento} + (312 \times \text{n. soci amministratori})$				
<p><b>Copertura delle spese per dipendente</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'indicatore verifica che l'impresa generi un valore aggiunto per addetto coerente con le spese per dipendente. L'indicatore è calcolato:</li> </ul> <table border="1" data-bbox="499 1713 1305 1803"> <tr> <td data-bbox="499 1713 1305 1803"> <math display="block">\frac{\text{Spese per dipendente}}{\text{Valore aggiunto per addetto (al netto delle spese per professionisti esterni)}}</math> </td> </tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Qualora il valore aggiunto per addetto sia negativo o uguale a zero, l'indicatore non è applicato.</li> </ul> <p>Nel caso in cui il rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto assuma valori superiori all'unità, l'indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.</p>	$\frac{\text{Spese per dipendente}}{\text{Valore aggiunto per addetto (al netto delle spese per professionisti esterni)}}$			
$\frac{\text{Spese per dipendente}}{\text{Valore aggiunto per addetto (al netto delle spese per professionisti esterni)}}$					
<p><b>Nota<sup>(1)</sup></b></p>	<p>Si consiglia in caso di anomalia derivante dal presente indice di procedere ad una verifica dei dati riportati nel quadro A del modello ISA o in alternativa una correzione della CU/UNIEMENS, al fine di rimuovere l'eventuale errore.</p>				



Tavola n. 5 (segue)

Analisi dell'apporto di lavoro di non dipendenti	<ul style="list-style-type: none"> <li>L'indicatore monitora la corretta compilazione dell'apporto di lavoro delle figure non dipendenti.</li> <li>A tal fine, per ciascuna figura di addetto non dipendente (collaboratori familiari, familiari diversi, associati in partecipazione, soci amministratori, soci non amministratori) e a seconda della natura giuridica dell'impresa di appartenenza, è stato definito un valore percentuale minimo di apporto di lavoro per addetto, differenziato per numero di addetti per figura di addetto non dipendente.</li> </ul>		
	<table border="1"> <tr> <td rowspan="2">Valore</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nel caso in cui la percentuale complessiva di apporto di lavoro degli addetti non dipendenti dichiarata sia inferiore alla soglia minima complessiva di riferimento, l'indicatore è applicato e il relativo punteggio assume un valore compreso tra 1 e 5:</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td> <math display="block">\text{Punteggio} = 1 + 4 \times \frac{\text{apporto di lavoro degli addetti non dipendenti}}{\text{soglia minima complessiva di riferimento}}</math> </td> </tr> </table>	Valore	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nel caso in cui la percentuale complessiva di apporto di lavoro degli addetti non dipendenti dichiarata sia inferiore alla soglia minima complessiva di riferimento, l'indicatore è applicato e il relativo punteggio assume un valore compreso tra 1 e 5:</li> </ul>
Valore	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nel caso in cui la percentuale complessiva di apporto di lavoro degli addetti non dipendenti dichiarata sia inferiore alla soglia minima complessiva di riferimento, l'indicatore è applicato e il relativo punteggio assume un valore compreso tra 1 e 5:</li> </ul>		
	$\text{Punteggio} = 1 + 4 \times \frac{\text{apporto di lavoro degli addetti non dipendenti}}{\text{soglia minima complessiva di riferimento}}$		
Incidenza dei costi residuali di gestione	<ul style="list-style-type: none"> <li>L'indicatore verifica che le voci di costo relative agli oneri diversi di gestione e alle altre componenti negative costituiscono una plausibile componente residuale di costo. L'indicatore è calcolato:</li> </ul>		
	$\frac{\text{Costi residuali di gestione}}{\text{Costi totali}}$		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>All'indicatore è associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10. Qualora:                     <ul style="list-style-type: none"> <li>.. i costi totali siano uguali a zero, l'indicatore non è applicabile;</li> <li>.. l'indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento, il punteggio assume valore 10;</li> <li>.. l'indicatore presenta un valore pari o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento, il punteggio assume valore 1;</li> <li>.. l'indicatore presenta un valore compreso nell'intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato fra 1 e 10, con la seguente formula:</li> </ul> </li> </ul>		
Valore	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le soglie di riferimento sono differenziate per "Modello di Business" e per "Modalità di distribuzione".</li> <li>Per ogni singolo soggetto, i valori soglia sono ottenuti come media, ponderata con le probabilità di appartenenza, dei valori di riferimento individuati per gruppo omogeneo.</li> <li>L'indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.</li> </ul>		
Margine operativo lordo negativo	<ul style="list-style-type: none"> <li>L'indicatore evidenzia situazioni di anomalia relative al margine operativo lordo.</li> </ul> <p>Nel caso in cui detto margine sia negativo e il valore aggiunto sia positivo, l'indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.</p>		
Novità	Si segnalano le novità riguardanti i seguenti indici:		
	Costo del venduto (relativo a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso) negativo.	Secondo l'Allegato 97, D.M. 24.12.2019 questo indicatore non trova più applicazione, ad eccezione degli ISA AM01U e AM80U.	
	Valorizzazione delle rimanenze finali o esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 93, c. 5, Tuir.	Secondo l'Allegato 97, D.M. 24.12.2019 non trova più applicazione in seguito dell'eliminazione del quadro F del campo relativo alle rimanenze in questione.	
Incidenza dei costi residuali di gestione.	La formula è stata modificata prevedendo la sottrazione delle due voci "Quote di accantonamento annuale al TFR" e "Oneri per imposte e tasse".		

Tavola n. 6

### Gestione dei beni strumentali

Incidenza degli ammortamenti	<ul style="list-style-type: none"> <li>L'indicatore verifica la coerenza tra ammortamenti per beni mobili strumentali e relativo valore.</li> <li>L'indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli ammortamenti per beni mobili strumentali, al netto dei beni di costo unitario non superiore a € 516,46, e il valore dei beni strumentali mobili in proprietà, al netto dei beni di costo unitario non superiore a € 516,46, parametrato alla quota di mesi di attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta :12).</li> </ul>
	Valore

Tavola n. 6 (segue)

<b>Incidenza dei costi per beni mobili in locazione finanziaria</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>L'indicatore verifica la coerenza tra canoni di leasing e valore dei relativi beni strumentali acquisiti in leasing.</li> <li>L'indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra i "Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria, ad esclusione dei canoni di leasing fiscalmente deducibili oltre il periodo di durata del contratto" e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria", parametrato alla quota di mesi di attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi di attività nel corso del periodo di imposta : 12).</li> </ul>	
	<table border="1"> <tr> <td><b>Valore</b></td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nel caso in cui il valore dell'indicatore sia pari o superiore al valore della soglia massima di riferimento (55%), l'indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.</li> <li>Qualora i "Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria, esclusi i canoni di leasing fiscalmente deducibili oltre il periodo di durata del contratto", siano positivi e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria" sia pari a zero, l'indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.</li> </ul> </td> </tr> </table>	<b>Valore</b>
<b>Valore</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nel caso in cui il valore dell'indicatore sia pari o superiore al valore della soglia massima di riferimento (55%), l'indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.</li> <li>Qualora i "Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria, esclusi i canoni di leasing fiscalmente deducibili oltre il periodo di durata del contratto", siano positivi e il "Valore dei beni strumentali mobili relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria" sia pari a zero, l'indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.</li> </ul>	
<b>Assenza del valore dei beni strumentali</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>L'indicatore evidenzia situazioni di anomalia nei casi di mancata dichiarazione, nel modello ISA, del valore dei beni strumentali in presenza di beni strumentali indicati nello stesso modello.</li> </ul>	
	Qualora si verifichi tale anomalia, l'indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.	
	<table border="1"> <tr> <td><b>Novità</b></td> <td>Secondo l'Allegato 97 D.M. 24.12.2019 questo indicatore non trova più applicazione.</td> </tr> </table>	<b>Novità</b>
<b>Novità</b>	Secondo l'Allegato 97 D.M. 24.12.2019 questo indicatore non trova più applicazione.	

Tavola n. 7

## Redditività

<b>Reddito operativo negativo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>L'indicatore intercetta le situazioni in cui il reddito operativo (Margine operativo lordo - Ammortamenti - Accantonamenti) è minore di zero.</li> </ul>
	Qualora si verifichi questa condizione e il margine operativo lordo sia positivo, l'indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
<b>Risultato ordinario negativo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>L'indicatore intercetta le situazioni in cui il risultato ordinario (Reddito operativo + Risultato gestione finanziaria - Interessi e altri oneri finanziari + Incrementi immobilizzazioni per lavori interni) è minore di zero.</li> </ul>
	Qualora si verifichi questa condizione, l'indicatore è applicato e il relativo punteggio assume valore 1.
<b>Reddito negativo per più di un triennio</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>L'indicatore monitora situazioni di reddito negativo ripetute negli anni e viene applicato quando, prendendo a riferimento gli ultimi 8 periodi d'imposta, in almeno 4 annualità, anche non consecutive, è dichiarato reddito negativo.</li> <li>Il punteggio è pari a: <ul style="list-style-type: none"> <li>.. 5 se il reddito è negativo per 4 annualità;</li> <li>.. 4 se il reddito è negativo per 5 annualità;</li> <li>.. 3 se il reddito è negativo per 6 annualità;</li> <li>.. 2 se il reddito è negativo per 7 annualità;</li> <li>.. 1 se il reddito è negativo per 8 annualità.</li> </ul> </li> </ul>

Tavola n. 8

## Attività non inerenti

- Gli indicatori elementari di questa tipologia individuano situazioni in cui il contribuente svolge in prevalenza attività economiche non rientranti nell'ambito di applicazione dell'ISA di riferimento, evidenziati qualora la tipologia di offerta caratteristica superi il 50% dei ricavi o dei compensi.
- |  |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>A seconda della tipologia di attività, sono individuate alcune tipologie di attività affini a quella principale che, se svolte in maniera prevalente rispetto a quest'ultima, segnalano un'evidente incongruenza.</li> <li>In tal caso l'indicatore è applicato e il punteggio è pari a 1.</li> </ul> |
|--|

Tavola n. 9

### Gestione extra-caratteristica: principali indicatori

<p><b>Incidenza degli accantonamenti</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>L'indicatore verifica la plausibilità degli accantonamenti rispetto alla capacità dell'impresa di produrre reddito attraverso la propria gestione caratteristica. L'indicatore è calcolato:                     <math display="block">\frac{\text{Accantonamenti}}{\text{Margine operativo lordo}}</math> </li> <li>All'indicatore è associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10:                     <ul style="list-style-type: none"> <li>.. gli "Accantonamenti" siano uguali a zero, l'indicatore non è applicabile;</li> <li>.. il margine operativo lordo sia negativo o pari a zero, l'indicatore è applicato ed assume punteggio pari a 1;</li> <li>.. l'indicatore presenti un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento (20%), il punteggio assume valore 10;</li> <li>.. l'indicatore presenti un valore pari o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (100%), il punteggio assume valore 1;</li> <li>.. l'indicatore presenta un valore tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato fra 1 e 10:</li> </ul> <math display="block">\text{Punteggio} = 10 - 9 \times \frac{(\text{indicatore} - \text{soglia minima})}{(\text{soglia massima} - \text{soglia minima})}</math> </li> </ul> <p>L'indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.</p>
<p><b>Incidenza degli oneri finanziari netti</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>L'indicatore valuta la plausibilità dell'indebitamento finanziario dell'impresa, permettendo di evidenziare eventuali squilibri tra gestione operativa e finanziaria. L'indicatore è calcolato:                     <math display="block">\frac{\text{Oneri finanziari netti}}{\text{Reddito operativo}}</math> </li> <li>All'indicatore è associato un punteggio che varia su una scala da 1 a 10:                     <ul style="list-style-type: none"> <li>.. se gli oneri finanziari netti siano uguali a zero, l'indicatore non è applicabile;</li> <li>.. se il reddito operativo sia negativo o pari a zero, l'indicatore è applicato ed assume punteggio pari a 1;</li> <li>.. se l'indicatore presenta un valore pari o inferiore alla soglia minima di riferimento (30%), il punteggio assume valore 10;</li> <li>.. se l'indicatore presenta un valore pari o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (60%), il punteggio assume valore 1;</li> <li>.. se l'indicatore presenta un valore compreso tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio è modulato fra 1 e 10, secondo la seguente formula:</li> </ul> <math display="block">\text{Punteggio} = 10 - 9 \times \frac{(\text{indicatore} - \text{soglia minima})}{(\text{soglia massima} - \text{soglia minima})}</math> </li> </ul> <p>L'indicatore è applicato quando il relativo punteggio è non superiore a 5.</p>

Tavola n. 10

### Indicatori specifici

- In alcuni casi sono previsti indicatori di anomalia specifici per alcuni indici di affidabilità.
- Si tratta, per esempio, di tali indicatori:
  - .. corrispondenza della condizione di pensionato, o di lavoratore dipendente, con il modello CU (**novità: soppresso**);
  - .. corrispondenza dell'anno di inizio attività con i dati in Anagrafe tributaria;
  - .. numero di prestazioni equivalenti per addetto;
  - .. numero di veicoli per addetto;
  - .. costo del carburante per chilometro;
  - .. corrispondenza delle operazioni di ristrutturazione nel settore edile con quelle dichiarate nei dati dei bonifici per ristrutturazione;
  - .. corrispondenza del numero dei veicoli con l'archivio del pubblico registro automobilistico.

## PRINCIPALI NOVITÀ NELLA COMPILAZIONE DEGLI ISA 2020

D.L. 14.04.2017, n. 50 - D.M. 24.12.2019 - D.M. 28.02.2020 - Circ. Ag. Entrate 16.06.2020, n. 16/E

Per il periodo d'imposta 2019 è stata integralmente revisionata una prima parte degli ISA (n. 89 ISA) già in applicazione per il precedente periodo di imposta e sono stati aggiornati anche i restanti 86 ISA non oggetto di evoluzione per tale annualità, per consentirne una più aderente applicazione anche al periodo d'imposta 2019. In particolare, degli 89 ISA in revisione nel 2019, 20 sono stati oggetto di un'evoluzione anticipata rispetto agli ordinari piani biennali di aggiornamento. Tutti gli ISA in applicazione per il 2019 sono stati, inoltre, oggetto di specifici interventi finalizzati a prevedere le integrazioni "indispensabili per tenere conto di situazioni di natura straordinaria, anche correlate a modifiche normative e ad andamenti economici e dei mercati, con particolare riguardo a determinate attività economiche o aree territoriali". Si illustrano le principali novità introdotte.

### SCHEMA DI SINTESI

SPECIFICHE PER LA COMPILAZIONE DEGLI ISA	⇒	I ricavi/compensi dichiarati, da confrontare con quelli presunti in base agli indicatori elementari, sono quelli di cui all'art. 85 Tuir con la sola esclusione di quelli previsti dalle lett. c), d), e) ed f), del comma 1 del medesimo articolo, ovvero i compensi di cui all'art. 54, c. 1 Tuir, nonché degli eventuali ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso.	⇒	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La stima dei ricavi operata ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo agli indicatori elementari tesi a verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale, relativa alle diverse basi imponibili, sarà comprensiva dei proventi delle attività per le quali si percepiscono aggi o ricavi fissi.</li> <li>• Nel quadro F - Dati contabili risultano, pertanto, eliminati molti righe relativi a informazioni divenute non più necessarie per l'applicazione degli Isa.</li> </ul>
	⇒	Per le imprese che eseguono opere, forniture e servizi pattuiti come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale, i ricavi dichiarati, da confrontare con quelli presunti in base agli indicatori elementari, vanno aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali valutate ai sensi dell'art. 93, cc. da 1 a 4 Tuir.	⇒	Sono state pertanto eliminate nel quadro F le informazioni (esistenze iniziali e rimanenze finali) relative alle opere, forniture e servizi di durata ultrannuale che sono confluite nel quadro "Elementi specifici dell'attività" degli ISA con riferimento ai quali risultano essere significative.
	⇒	È introdotta la metodologia che consente di trattare, <b>con riferimento al periodo d'imposta 2019</b> , il passaggio dal sistema contabile di competenza a quello improntato al criterio di cassa di cui all'art. 66 Tuir e viceversa.		
	⇒	È modificata la formula dell'indicatore "Incidenza dei costi residuali di gestione" applicabile alle attività d'impresa e dell'indicatore "Incidenza delle altre componenti negative sulle spese" applicabile alle attività di lavoro autonomo, in modo che il calcolo sia effettuato al netto degli oneri per imposte e tasse.		
	⇒	È individuato, per gli 89 ISA evoluti nel 2019, il numero massimo delle unità locali (di cui al quadro B del modello ISA) gestite dal software predisposto per il calcolo del punteggio degli indici.		
SOPPRESSIONE DI INDICATORI	⇒	Sono soppressi alcuni "Indicatori di anomalia", <b>per effetto della semplificazione delle correlate variabili "precalcolate" fornite dall'Agenzia delle Entrate per il periodo d'imposta 2019.</b>		
DATI RESI DISPONIBILI DALL'AGENZIA	⇒	È prevista la <b>modifica del coefficiente individuale</b> che partecipa al calcolo della stima dei ricavi/compensi e del valore aggiunto.		
GRUPPO IVA	⇒	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sono esclusi dall'applicazione degli ISA, per il periodo d'imposta 2019, i soggetti che partecipano ad un gruppo Iva di cui al Titolo V-bis D.P.R. 633/1972, che svolgono attività d'impresa, arte o professione.</li> <li>• I soggetti che aderiscono al gruppo Iva, ancorché esclusi dalla applicazione degli ISA, sono comunque tenuti a presentare il relativo modello.</li> </ul>		
MODELLI ISA 2020	⇒	<ul style="list-style-type: none"> <li>• I modelli ISA2020 presentano una struttura generale sostanzialmente analoga a quella dei modelli approvati per la precedente annualità. Risultano, in particolare, approvati 175 modelli e le relative istruzioni, riconducibili alle seguenti macro categorie: <ul style="list-style-type: none"> <li>.. comparto agricolo; .. attività delle manifatture; .. comparto economico dei servizi;</li> <li>.. attività dei professionisti; .. area del commercio.</li> </ul> </li> </ul>		

### APPROFONDIMENTI

#### COEFFICIENTE INDIVIDUALE

- **Calcolo**
  - Nell'ambito dell'applicazione degli ISA per il periodo d'imposta 2019, la stima dei "Ricavi/Compensi per addetto" e del "Valore aggiunto per addetto" sono personalizzate per ogni singolo contribuente sulla base di uno specifico coefficiente individuale, fornito dall'Agenzia come variabile "precalcolata", che misura le differenze persistenti nella produttività degli operatori economici e che risulta calcolato sui dati delle precedenti 8 annualità dichiarative (contenuti nei modelli studi di settore, parametri e ISA e nelle dichiarazioni Unico/Redditi).
- **Novità**
  - Con **D.M. 28.02.2020** è stata introdotta una modifica alla stima dei "Ricavi/Compensi per addetto" e del "Valore aggiunto per addetto" che si attiva qualora si verificano contemporaneamente le seguenti condizioni:
    1. ricavi/compensi o valore aggiunto dichiarati dal contribuente nell'anno di applicazione, al netto degli ulteriori componenti positivi indicati per migliorare il profilo di affidabilità, inferiori al relativo valore stimato;
    2. coefficiente individuale positivo;
    3. riduzione dei ricavi/compensi nell'anno di applicazione rispetto agli anni precedenti sulla base dei quali è stato calcolato il coefficiente individuale.

È stata quindi prevista la predisposizione di una nuova variabile precalcolata e non modificabile per singola posizione ISA, ad integrazione di quelle già previste.

#### ISA RELATIVI AD ATTIVITÀ PROFESSIONALI CON MODELLO "A PRESTAZIONE"

- **Abrogazione di indicatori specifici**
  - La nuova metodologia "a prestazione", riportando il controllo dei compensi medi dichiarati dai contribuenti con i valori della soglia inferiore provinciale di riferimento all'interno degli indicatori elementari di affidabilità "Compensi per addetto" e "Valore aggiunto per addetto", ha consentito l'eliminazione degli indicatori elementari di anomalia specifici introdotti per il precedente anno.
- **Nuovi indicatori**
  - In tutti gli ISA delle attività professionali con modello "a prestazione" sono stati introdotti tre nuovi indicatori elementari di anomalia che verificano la plausibilità delle spese sostenute dal professionista rispetto all'ammontare complessivo dei compensi dichiarati.
    - I tre indicatori, a cui è associato un punteggio pari a 1 nel caso in cui l'ammontare dei compensi sia uguale a zero o qualora il valore dell'indicatore sia superiore al valore delle rispettive soglie di riferimento, sono i seguenti:
      1. incidenza delle spese sui compensi, per il quale le soglie sono differenziate in base all'incidenza delle spese per forza lavoro (lavoratori dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e soggetti terzi che erogano prestazioni afferenti l'attività professionale) sul totale delle spese;
      2. incidenza dei consumi sui compensi;
      3. incidenza delle altre spese documentate sui compensi.

#### QUADRO F – DATI CONTABILI IMPRESE

- Sono eliminati i righe contenenti le voci "Spese per acquisti di servizi" e "Altri costi per servizi" che sono state riunite nel solo rigo "Costo per servizi" e dei righe contenenti le seguenti informazioni:
  - .. "Quote di canoni di leasing fiscalmente deducibili oltre il periodo di durata del contratto";
  - .. "Spese per lavoro per personale di terzi distaccato presso l'impresa o con contratto di somministrazione di lavoro";
  - .. "Spese per abbonamenti a riviste e giornali, acquisto di libri, spese per cancelleria, per omaggio a clienti ed articoli promozionali";
  - .. "Valore dei beni strumentali relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria".

#### QUADRO G E H – DATI CONTABILI PROFESSIONISTI

- I quadri dei dati contabili G e H, entrambi riferibili alle attività professionali, si differenziano per essere correlati a ISA applicabili agli esercenti arti e professioni approvati, rispettivamente, nel 2018 e nel 2019.

Il nuovo quadro H ha una struttura e una composizione dei righe sostanzialmente identica a quella dei quadri RE del modello Redditi. Le relative istruzioni precisano che nei righe del quadro H devono essere riportati gli stessi importi dichiarati nei corrispondenti righe del quadro RE.

#### QUADRO E – DATI PER LA REVISIONE

- Per alcuni modelli ISA, per il periodo d'imposta 2019 è previsto un apposito quadro E, con il quale sono chieste ulteriori informazioni utili per le future attività di analisi correlate all'elaborazione degli ISA per le prossime annualità.
  - Tali informazioni, che non sono rilevanti ai fini del calcolo dell'ISA per l'anno di applicazione, saranno utilizzate per adeguare gli ISA per le annualità future.

## PERSONALE ADDETTO ALL'ATTIVITÀ PER ISA IMPRESE

Prov. Ag. Entrate 24.12.2019 - Prov. Ag. Entrate 31.01.2020 - Prov. Ag. Entrate 14.02.2020 - Prov. Ag. Entrate 28.02.2020 - Prov. Ag. Entrate 1.04.2020  
 Circ. Ag. Entrate 2.08.2019, n. 17/E - D.M. 9.08.2019 - Com. stampa Ag. Entrate 5.09.2019

**Nel quadro A sono richieste informazioni relative al personale.**

Per la compilazione del “numero giornate retribuite” del personale addetto all’attività è necessario **fare riferimento al numero complessivo di giornate retribuite desumibile dai modelli di denuncia inviati all’Ente previdenziale relativi al periodo d’imposta cui si riferisce il modello.** In relazione alle tipologie di personale addetto all’attività, per le quali è richiesto di indicare il “numero”, **occorre fare riferimento alle unità di personale presenti al termine del periodo d’imposta cui si riferisce il modello.** Si precisa che non devono essere indicati gli associati in partecipazione e i soci che apportano esclusivamente capitale, anche se soci di società in nome collettivo o di società in accomandita semplice.

Inoltre, non possono essere considerati soci di capitale quelli per i quali sono versati contributi previdenziali e/o premi per assicurazione contro gli infortuni, nonché i soci che svolgono la funzione di amministratori della società.

Le informazioni relative all’attività esercitata dal socio amministratore devono essere fornite in corrispondenza del rigo “Soci amministratori” indipendentemente dalla natura del rapporto intrattenuto con la società (collaborazione coordinata e continuativa, lavoro dipendente, altri rapporti).

Tali informazioni non devono essere riportate negli altri rigi del quadro A.

### QUADRO A - PERSONALE ADDETTO ALL'ATTIVITÀ

<p><b>DIPENDENTI A TEMPO PIENO</b> Rigo A01</p>	<p>Indicare il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai <b>lavoratori dipendenti che svolgono attività a tempo pieno</b>, desumibile dai modelli di denuncia contributiva relativi al periodo cui si riferisce il modello.</p>
<p><b>DIPENDENTI A TEMPO PARZIALE</b> Rigo A02</p>	<p>Numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti a <b>tempo parziale</b>, agli assunti con contratto di inserimento o con contratto a termine, agli assunti con <b>contratto di lavoro intermittente o di lavoro ripartito</b>, ai lavoranti a domicilio, nonché al personale con contratto di somministrazione di lavoro conformemente a quanto comunicato all’Ente Previdenziale.</p> <p>Con riferimento alle <b>denunce telematiche UNIEMENS inviate all’Inps</b>, il numero delle giornate retribuite deve essere determinato moltiplicando per <b>6 e dividendo per 100</b> il valore espresso in centesimi indicato nel campo “settimane utili” per la determinazione della misura delle prestazioni pensionistiche.</p> <p>I dati sono inoltre ottenuti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>.. per i dipendenti a tempo pieno assunti con contratto di <b>inserimento</b> o con contratto <b>a termine</b>, dai modelli di denuncia relativi al periodo di imposta cui si riferisce il modello;</li> <li>.. per il personale con contratto di <b>somministrazione</b> di lavoro, <b>dividendo per 8</b> il numero complessivo di ore ordinarie lavorate desumibile dalle fatture rilasciate dalle agenzie di somministrazione;</li> <li>.. per i prestatori di lavoro in base a un contratto di prestazione occasionale, dividendo per 8 il numero complessivo di ore lavorate;</li> <li>.. per le prestazioni di lavoro occasionale effettuate dagli “steward” negli impianti sportivi e remunerate dalle società sportive professionistiche con l’utilizzo del cosiddetto “Libretto Famiglia”, dividendo per 8 il numero complessivo dei singoli titoli di pagamento utilizzati nel corso del periodo d’imposta.</li> </ul>
<p><b>APPRENDISTI</b> Rigo A03</p>	<p>Numero complessivo delle giornate retribuite relative agli <b>apprendisti</b> che svolgono attività nell’impresa, desumibile dai modelli di denuncia.</p>
<p><b>COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI</b> Rigo A04</p>	<p>Numero dei <b>collaboratori coordinati e continuativi</b> [art. 50, c. 1, lett. c-bis) Tuir] che prestano la loro attività prevalentemente nell’impresa.</p>
<p><b>COLLABORATORI DIVERSI DAI PRECEDENTI</b> Rigo A05</p>	<p>Numero dei collaboratori coordinati e continuativi [art. 50, c. 1, lett. c-bis) Tuir], diversi da quelli indicati nel rigo precedente, che prestano la loro attività nell’impresa.</p> <p>Si devono indicare anche i collaboratori il cui rapporto, riconducibile a un progetto, programma di lavoro o fase di esso, è regolato da contratti stipulati in data antecedente il 25.06.2015.</p>

#### ALTRO PERSONALE ADDETTO ALL'ATTIVITÀ

##### COLLABORATORI DELL'IMPRESA FAMILIARE

Righi A06 e A07

- Numero dei **collaboratori dell'impresa familiare** di cui all'art. 5, c. 4 Tuir, incluso il convivente di fatto che presta stabilmente la propria opera all'interno dell'impresa familiare ovvero il coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria.
- Numero dei familiari che prestano la loro attività nell'impresa, diversi da quelli indicati nel rigo precedente (esempio: i **familiari coadiuvanti** per i quali sono versati i contributi previdenziali).

• Si deve indicare anche la somma delle percentuali dell'apporto di lavoro prestato dai soggetti indicati nella prima colonna del medesimo rigo.

##### ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE

Rigo A08

- Numero degli **associati in partecipazione** che prevedono l'apporto di una prestazione lavorativa e dei soggetti che partecipano agli utili dell'impresa in base a contratti di cointeressenza con apporto di opere e servizi, di cui all'art. 2554 del Codice Civile.

Tali percentuali devono essere determinate utilizzando, come parametro di riferimento, l'apporto di lavoro fornito da un dipendente che lavora a tempo pieno per l'intero periodo d'imposta.

##### SOCI NON AMMINISTRATORI

Rigo A10

- **Numero dei soci non amministratori**
- **Non** devono essere indicati i soci che hanno percepito compensi derivanti da contratti di lavoro dipendente ovvero di collaborazione coordinata e continuativa.

Tali soci devono essere indicati nei righe appositamente previsti per il personale retribuito in base ai predetti contratti di lavoro.

##### SOCI AMMINISTRATORI

Rigo A09

- **Numero dei soci amministratori**
- Si deve indicare anche la percentuale dell'apporto di lavoro prestato dai soci amministratori per l'attività inerente tale qualifica, nonché per le ulteriori attività prestate da tali soggetti nel medesimo ambito societario, diverse da quelle inerenti la qualifica di amministratore, anche qualora per le stesse non è previsto un corrispettivo.
- La percentuale è pari al **rapporto** tra l'apporto di lavoro effettivamente prestato per lo svolgimento del totale delle attività e **quello necessario per lo svolgimento dell'attività, a tempo pieno, da parte di un dipendente che lavora per l'intero periodo d'imposta.**
- La percentuale da indicare deve essere pari alla somma delle percentuali relative a tutti i soci amministratori eventualmente presenti.

##### AMMINISTRATORI NON SOCI

Rigo A11

- **Numero degli amministratori**
- Devono essere indicati soltanto coloro che:
  - .. **svolgono l'attività di amministratore caratterizzata da apporto lavorativo direttamente afferente all'attività svolta dalla società;**
  - .. non possono essere inclusi nei righe precedenti.

#### Nota

Gli **amministratori** assunti con **contratto di lavoro dipendente a tempo pieno** non devono essere inclusi in questo rigo, bensì in quello relativo ai dipendenti a tempo pieno (A01).

##### GIORNATE RETRIBUITE E NON LAVORATE

- Si deve indicare il numero delle giornate retribuite e non "effettivamente lavorate" per effetto di provvedimenti di sospensione dell'attività lavorativa come, ad esempio, il ricorso alla cassa integrazione guadagni (Cig o Cigs) o ad altri istituti assimilati.
- **Non devono essere computati** i periodi di normale sospensione e/o interruzione dell'attività lavorativa, come ad esempio, quelli dovuti per causa di malattia, infortunio professionale, maternità, ecc.

Nel caso in cui la sospensione dell'attività lavorativa non sia effettuata mediante la totale interruzione dell'attività stessa, bensì attraverso una riduzione parziale dell'orario di lavoro giornaliero, il computo delle ore di sospensione dovrà essere trasformato in giornate lavorative, arrotondando le eventuali frazioni di ore risultanti dal calcolo stesso all'unità più vicina.

#### CASO PRATICO

##### Esempio

##### Calcolo delle giornate retribuite per un lavoratore a tempo parziale

- La signora Maria Rossi:
  - .. è assunta con un **contratto di lavoro a tempo indeterminato parziale per 10 ore settimanali** (25% dell'orario contrattuale, poichè il Ccnl prevede 40 ore settimanali);
  - .. nell'anno solare 2019 le sono state **retribuite n. 504 ore.**

Dati	Settimane utili	Le settimane utili si ricavano dividendo le ore retribuite nell'anno solare per l'orario contrattuale previsto dal Ccnl per un lavoratore a tempo pieno.	$(504 \text{ ore} : 40 \text{ ore}) = 12,60 \times 100 = 1.260$
	Giornate retribuite da indicare nel <b>rigo A02</b>	Sono determinate moltiplicando per 6 il numero complessivo delle settimane utili e dividendo per 100.	$(1.260 \times 6 : 100) = 75,60$

## COMPILAZIONE QUADRO F PER LE IMPRESE

Nel quadro F del modello essere indicati gli elementi contabili delle imprese necessari per l'applicazione indice di riferimento. I soggetti che determinano il reddito con criteri forfetari non devono indicare i dati contabili. Per la determinazione del valore dei dati rilevanti a tali fini occorre avere riguardo alle disposizioni previste dal Tuir. Pertanto, ad esempio, le spese e i componenti negativi relativi ad autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli utilizzati nell'esercizio dell'impresa devono essere assunti tenendo conto di quanto previsto dall'art. 164 del Tuir. Si propone una elencazione indicativa dei conti rilevati in contabilità da riepilogare in ciascun rigo. Considerata la specificità dei singoli modelli e che le voci devono essere classificate tenendo conto del tipo di attività svolta, il successivo elenco deve intendersi a titolo esemplificativo, ancorché applicabile, in linea generale, alla massima parte dei soggetti titolari di partita Iva.

Rigo quadro F	Descrizione conti	
<p><b>F01</b></p> <p>Ricavi di cui alle lett. a) e b) dell'art. 85, c. 1 Tuir</p> <p>Compresi i beni destinati a finalità estranee, autoconsumo e assegnazione ai soci</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Prodotti finiti c/vendite</li> <li>Imballaggi c/vendite</li> <li>Corrispettivi cessione beni</li> <li>Ricavi beni/servizi agricoltura tassati 25%</li> <li>Autoconsumo estraneo all'impresa</li> <li>(Sconti su vendite)</li> <li>(Premi su vendite)</li> <li>Altri ricavi delle vendite</li> <li>Lavorazioni c/terzi</li> <li>Noleggi di impianti e macchinari</li> <li>Ricavi immobili strumentali imprese immobiliari</li> <li>Assegnazione soci</li> <li>Merci c/vendite</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ricavi c/cessione beni usati art. 36 D.L. 41/1995</li> <li>Rimborsi spese</li> <li>(Resi su vendite)</li> <li>(Abbuoni passivi su vendite)</li> <li>Vendita beni usati con Iva</li> <li>Corrispettivi per prestazioni di servizi</li> <li>Provvigioni attive</li> <li>Ricavi per trasporto conto terzi</li> <li>Altri ricavi delle prestazioni</li> </ul> <p>Chi compila il modello BG40U (attività immobiliari) indica in questo rigo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>canoni per affitto azienda o ramo azienda.</li> </ul>
<p>Ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aggi, monopoli, valori bollati</li> <li>Ricavi per cessione di carburanti - lubrificanti</li> <li>Ricavi per cessione libri</li> <li>Vendite ricariche telefoniche - schede e ricariche prepagate per pay per view, biglietti della lotteria, Lotto, gratta e vinci</li> <li>Abbonamenti biglietti tessere mezzi pubblici</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Parcheggio viacard</li> <li>Ricavi generi di monopolio marche assicurative e simili</li> <li>Ricavi cessione giornali, riviste</li> <li>Corrispettivi c/vendite prodotti editoriali</li> <li>Gestione ricevitorie (Lotto-superenalotto-totocalcio)</li> </ul>
<p><b>F02</b></p> <p>Altri proventi considerati ricavi</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risarcimento danni beni destinati rivendita</li> <li>Contributi c/esercizio per contratto</li> <li>Contributi c/esercizio da enti pubblici</li> <li>Contributi c/esercizio non tassati Irap</li> <li>Contributi c/credito d'imposta tassabili</li> </ul>	<p>Chi compila il modello BG40U (attività immobiliari) indica in questo rigo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>reddito da immobili che non costituiscono beni strumentali né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta attività d'impresa;</li> <li>canoni di locazione beni strumentali per natura.</li> </ul>
<p><b>F03</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ulteriori componenti positivi per migliorare profilo affidabilità (rilevando ai fini Irap e ai fini Iva).</li> </ul>	
<p><b>F04</b></p> <p>Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Capitalizzazione di costi di immobilizzazioni immateriali e materiali</li> <li>Costruzioni interne di immobilizzazioni materiali e immateriali</li> </ul>	
<p><b>F05</b></p> <p>Altri proventi e componenti positivi</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fitti attivi fabbricati non strumentali</li> <li>Fitti attivi fabbricati strumentali per natura</li> <li>Ricavi mensa aziendale - gestione interna</li> <li>Sconti attivi</li> <li>Sopravvenienze ordinarie attive</li> <li>Proventi per liberalità</li> <li>Altri ricavi e proventi vari</li> <li>Proventi indennità cessazione rapporto agenzia - soggetti Ires</li> <li>Abbuoni/arrotondamenti attivi</li> <li>Plusvalenze ordinarie quota imponibile</li> <li>Plusvalenze per destinazione finalità estranee o consumo personale e familiare</li> <li>Omaggi da fornitori</li> <li>Proventi da royalties, brevetti, marchi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Contributi in c/capitale</li> <li>Recupero incentivo fiscale Tremonti Ter</li> <li>Quote plusvalenze rateizzate esercizi precedenti</li> <li>Utili agevolati per imprese che hanno aderito a un contratto di rete</li> <li>Rimborsi assicurativi per furti e risarcimenti danni</li> <li>Plusvalenze straordinarie</li> <li>Sopravvenienze attive estranee all'attività tassabili</li> <li>Altre liberalità ricevute</li> <li>Altri proventi straordinari (sconti, resi)</li> <li>Plusvalenze cessione azienda, conferimenti, fusioni e scissioni</li> <li>Plusvalenze straordinarie immobilizzazioni non strumentali (quota imponibile)</li> <li>Insussistenza del passivo</li> </ul>
<p>I contribuenti che nel periodo d'imposta successivo intendano avvalersi del regime forfetario devono indicare la somma algebrica delle quote residue dei componenti positivi e negativi di reddito relativi ad esercizi precedenti a quello da cui ha effetto il nuovo regime, ove sia di segno positivo, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del TUIR.</p>		



<p><b>F06</b> Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Opere e servizi durata ultrannuale c/esistenze iniziali</li> </ul> <table border="1"> <tr> <td><b>Campo 2</b></td> <td>Valore delle esistenze iniziali valutate ai sensi dell'art. 93, c. 5 Tuir, nel testo vigente anteriormente all'abrogazione della norma operata dall'art. 1, c. 70 L. 296/2006.</td> </tr> <tr> <td><b>Campo 3</b></td> <td>Valore esistenze iniziali delle esistenze iniziali opere ultrannuali valutate ai sensi art. 93 c. 5 Tuir distrutte a seguito di un fatto eccezionale o perduto per causa di eventi fortuiti o accidentali il valore è da indicare al netto dell'eventuale risarcimento danni.</td> </tr> </table> <p>I contribuenti in contabilità semplificata devono indicare i dati relativi alle esistenze iniziali.</p>	<b>Campo 2</b>	Valore delle esistenze iniziali valutate ai sensi dell'art. 93, c. 5 Tuir, nel testo vigente anteriormente all'abrogazione della norma operata dall'art. 1, c. 70 L. 296/2006.	<b>Campo 3</b>	Valore esistenze iniziali delle esistenze iniziali opere ultrannuali valutate ai sensi art. 93 c. 5 Tuir distrutte a seguito di un fatto eccezionale o perduto per causa di eventi fortuiti o accidentali il valore è da indicare al netto dell'eventuale risarcimento danni.
<b>Campo 2</b>	Valore delle esistenze iniziali valutate ai sensi dell'art. 93, c. 5 Tuir, nel testo vigente anteriormente all'abrogazione della norma operata dall'art. 1, c. 70 L. 296/2006.				
<b>Campo 3</b>	Valore esistenze iniziali delle esistenze iniziali opere ultrannuali valutate ai sensi art. 93 c. 5 Tuir distrutte a seguito di un fatto eccezionale o perduto per causa di eventi fortuiti o accidentali il valore è da indicare al netto dell'eventuale risarcimento danni.				
<p><b>F07</b> Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Opere e servizi durata ultrannuale c/rimanenze finali</li> </ul> <table border="1"> <tr> <td><b>Campo 2</b></td> <td>Valore delle rimanenze finali valutate ai sensi dell'art. 93, c. 5 Tuir, nel testo vigente anteriormente all'abrogazione della norma operata dall'art. 1, c. 70 L. 296/2006.</td> </tr> </table> <p>I contribuenti in contabilità semplificata devono indicare i <b>dati relativi alle rimanenze finali anche se non concorrono alla determinazione del reddito.</b></p>	<b>Campo 2</b>	Valore delle rimanenze finali valutate ai sensi dell'art. 93, c. 5 Tuir, nel testo vigente anteriormente all'abrogazione della norma operata dall'art. 1, c. 70 L. 296/2006.		
<b>Campo 2</b>	Valore delle rimanenze finali valutate ai sensi dell'art. 93, c. 5 Tuir, nel testo vigente anteriormente all'abrogazione della norma operata dall'art. 1, c. 70 L. 296/2006.				
<p><b>F08</b> Prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Carburante e lubrificante c/esistenze iniziali distributori</li> <li>Generi di monopolio c/esistenze iniziali</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>Libri c/esistenze iniziali</li> <li>Ricariche, biglietti, Lotto, bollo c/esistenze iniziali</li> </ul> <p>I contribuenti in contabilità semplificata devono indicare i dati relativi alle esistenze iniziali.</p>				
<p>Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Prodotti in corso di lavorazione c/esistenze iniziali</li> <li>Semilavorati c/esistenze iniziali</li> <li>Prodotti finiti c/esistenze iniziali</li> <li>Lavori in corso su ordinazione inferiori 12 mesi c/esistenze iniziali</li> <li>Materie prime c/esistenze iniziali</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>Materie sussidiarie c/esistenze iniziali</li> <li>Materie di consumo c/esistenze iniziali</li> <li>Materiali vari c/esistenze iniziali</li> <li>Merci c/esistenze iniziali</li> <li>Carburante c/esistenze iniziali autotrasportatori (e altre imprese)</li> </ul>				
<p><b>F09</b> Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Prodotti in corso di lavorazione c/rimanenze finali</li> <li>Semilavorati c/rimanenze finali</li> <li>Prodotti finiti c/rimanenze finali</li> <li>Lavori in corso su ordinazioni inferiori 12 mesi c/rimanenze finali</li> <li>Materie prime c/rimanenze finali</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>Materie sussidiarie c/rimanenze finali</li> <li>Materie di consumo c/rimanenze finali</li> <li>Materiali vari c/rimanenze finali</li> <li>Merci c/rimanenze finali</li> <li>Carburante c/rimanenze finali autotrasportatori (e altre imprese)</li> </ul> <p>I contribuenti in contabilità semplificata devono indicare i dati relativi alle rimanenze finali anche se non concorrono alla determinazione del reddito.</p>				
<p>Prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Carburante e lubrificante c/rimanenze finali distributori</li> <li>Generi di monopolio c/rimanenze finali</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>Libri c/rimanenze finali</li> <li>Ricariche, biglietti, Lotto, bollo c/rimanenze finali</li> </ul>				
<p><b>F10</b> Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Materie prime c/acquisti</li> <li>Materie sussidiarie c/acquisti</li> <li>Semilavorati c/acquisti</li> <li>Componenti c/acquisti</li> <li>Materie di consumo c/acquisti</li> <li>Merci c/acquisti</li> <li>Materiale di pulizia</li> <li>Acquisti beni per manutenzioni interne</li> <li>Materiale pubblicitario</li> <li>Indumenti di lavoro</li> <li>Acquisti beni usati con IVA</li> <li>Acquisti beni usati art. 36 D.L. 41/1995</li> <li>Imballaggi c/acquisti</li> <li>Acquisti agricoltura reddito impresa</li> <li>Lavorazione di terzi p/produzione di beni (F17 in alternativa)</li> <li>Compensi occasionali impresa produzione di beni (F17 in alternativa)</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>Acquisti servizi p/produzione beni (F17 in alternativa)</li> <li>Spese di trasporto (o F17)</li> <li>(Resi su acquisti - materie prime, sussidiarie, semilavorati, componenti, materie di consumo, merci)</li> <li>(Sconti/abbuoni acquisti materie prime, sussidiarie, semilavorati, componenti, materie di consumo, merci)</li> <li>(Premi su acquisti materie prime, sussidiarie, semilavorati, componenti, materie di consumo, merci)</li> <li>Materie prime c/acquisti p/prodotti e servizi</li> <li>Carburanti e lubrificanti autotrasportatori c/terzi e tassisti</li> <li>Lavorazione di terzi per produzione servizi</li> <li>Gas cucina</li> <li>Siae per discoteche e sale da ballo</li> <li>Altri costi p/produzione servizi</li> <li>Merci c/acquisti p/prodotti e servizi</li> <li>Carburanti e lubrificanti agenti e rappresentanti</li> <li>Forza motrice</li> <li>Compensi occasionali impresa produzione servizi</li> </ul>				
<p>Prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Merci c/acquisti - carburanti - lubrificanti</li> <li>Merci c/acquisti - libri e giornali</li> <li>Merci c/acquisti - generi monopolio</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>Acquisti ricariche telefoniche - schede ricariche prepagate per pay per view, biglietti della lotteria, Lotto, gratta e vinci, bolli</li> </ul>				

<p><b>F11</b> Rettifica per eventi eccezionali</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Valore dei beni che nel corso del periodo d'imposta sono stati distrutti dall'imprenditore in dipendenza di un fatto eccezionale o perduti a causa di eventi fortuiti o eccezionali (valore già incluso nel rigo F13 e/o F15) al lordo del risarcimento assicurativo.</li> <li>• Valore dei beni soggetti ad altro o ricavo fisso che nel corso del periodo d'imposta sono stati distrutti dall'imprenditore in dipendenza di un fatto eccezionale o perduti a causa di eventi fortuiti o eccezionali (valore già incluso nel rigo F08 – F10) al lordo risarcimento assicurativo.</li> </ul>	
<p><b>F12</b> Spese per acquisti di servizi</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Spese telefoniche (quota deducibile)</li> <li>• Spese cellulari (quota deducibile)</li> <li>• Tenuta paghe, contabilità, dichiarazioni da lavoratori autonomi</li> <li>• Tenuta paghe, contabilità, dichiarazioni da imprese</li> <li>• Carburanti e lubrificanti autovetture (quota deducibile)</li> <li>• Trasporti acquisti (o F15)</li> <li>• Gas e gasolio - forza motrice (processo produttivo)</li> <li>• Energia elettrica - forza motrice</li> <li>• Energia elettrica (50% uso promiscuo)</li> <li>• Assicurazioni non obbligatorie</li> <li>• Compensi amministratori professionisti (soci S.p.a. - S.r.l.)</li> <li>• Compensi amministratori - Co.co.co. (soci S.p.a. - S.r.l.)</li> <li>• Accantonamento fondo cessazione rapporto amministrazione professionisti (S.p.a. - S.r.l.)</li> <li>• Rimborsi indennità km amministratori (S.p.a. - S.r.l.)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rimborsi spese piè di lista amministratori</li> <li>• Contributi Inail amministratori - Co.co.co. (S.p.a. - S.r.l.)</li> <li>• Contributi Inps amministratori - Co.co.co. (S.p.a. - S.r.l.)</li> <li>• Accantonamento al fondo cessazione rapporto Co.co.co. amministratori</li> <li>• Compensi amministratori professionisti non soci (società persone)</li> <li>• Compensi amministratori - Co.co.co. non soci (società di persone)</li> <li>• Somministrazione lavoro: quota eccedente costo lavoratori</li> <li>• Carburanti e lubrificanti autocarri</li> <li>• Trasporti vendite</li> <li>• Compensi occasionali impresa servizi amministrativi</li> <li>• Provvigioni a intermediari</li> <li>• Indennità suppletiva di clientela</li> <li>• Contributo Enasarco, Firr</li> <li>• Altri costi p/servizi</li> </ul>
<p><b>F13</b> Costo per il godimento di beni di terzi (canoni di leasing, canoni relativi a beni immobili, royalties)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Combustibile per riscaldamento</li> <li>• Gas riscaldamento</li> <li>• Acqua</li> <li>• Spese condominiali</li> <li>• Spese immobili uso promiscuo (50%)</li> <li>• Canone di manutenzione periodica</li> <li>• Manutenzione e riparazione (quota deducibile)</li> <li>• Manutenzione e riparazione automezzi</li> <li>• Manutenzione e riparazione beni di terzi</li> <li>• Manutenzione e riparazione - impianti telefonici (quota deducibile)</li> <li>• Quota manutenzione esercizi precedenti</li> <li>• Pedaggi autostradali autovettura (quota deducibile)</li> <li>• Pedaggi autostradali autocarri</li> <li>• Altri oneri p/automezzi</li> <li>• Altri oneri p/veicoli parzialmente deducibili</li> <li>• Assicurazioni R.c.a.</li> <li>• Assicurazioni R.c.a. autovetture (quota deducibile)</li> <li>• Vigilanza</li> <li>• Compensi sindaci e revisori - professionisti</li> <li>• Compensi società revisione</li> <li>• Pubblicità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Servizi di pulizia</li> <li>• Compensi lavoro occasionale non attinenti attività</li> <li>• Spese per analisi, prove e laboratorio</li> <li>• Mostre e fiere</li> <li>• Premi Inail soci/titolare/soc. persone/ditte individuali</li> <li>• Compensi professionisti non attinenti l'attività</li> <li>• Spese recupero crediti e contenzioso fiscale</li> <li>• Spese postali e di affrancatura</li> <li>• Spese per viaggi</li> <li>• Ricerca, addestramento e formazione</li> <li>• Servizio smaltimento rifiuti</li> <li>• Siae p/attività diverse da discoteche e sale da ballo</li> <li>• Spese accessorie acquisto</li> <li>• Spese legali</li> <li>• Consulenza informatica</li> <li>• Consulenza notarile</li> <li>• Consulenza tecnica non afferente attività</li> <li>• Pasti e soggiorni (nei limiti di deducibilità)</li> <li>• Mensa aziendale appaltata e buoni pasto</li> <li>• Spese per studi e ricerche</li> <li>• Costi per servizi bancari</li> <li>• Altri costi per servizi</li> </ul>
	<p><b>F12 campo 2</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Compensi soci amministratori - soggetti Ires.</li> <li>• Contributi soci amministratori - soggetti Ires.</li> <li>• Rimborso spese soci amministratori - soggetti Ires</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Noleggi autovetture (quota deducibile)</li> <li>• Fitti passivi (beni immobili)</li> <li>• Spese condominiali (se in affitto)</li> <li>• Canoni leasing autovettura (quota deducibile)</li> <li>• Canoni leasing beni immobili (quota deducibile)</li> <li>• Royalties, diritti d'autore, brevetti</li> </ul>
	<p><b>F13 campo 2</b> Canoni di locazione finanziaria e non finanziaria per beni immobili.</p> <p><b>F13 campo 3</b> Canoni di locazione non finanziaria e noleggio per beni mobili strumentali.</p> <p><b>F13 campo 4</b> Canoni di locazione finanziaria per beni mobili strumentali per la quota deducibile entro il periodo di durata del contratto.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Altri costi godimento beni terzi deducibili</li> <li>• Noleggi impianti telefonici (quota deducibile)</li> <li>• Canoni di leasing beni mobili deducibili</li> <li>• Noleggio impianti e macchinari</li> <li>• Canoni affitto azienda</li> <li>• Licenza d'uso software di esercizio</li> </ul>

<p><b>F14</b></p> <p>Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa</p> <p><b>Nel presente rigo non sono indicate le spese sostenute dalla distaccante per il personale distaccato</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Salari e stipendi</li> <li>• Salari e stipendi apprendisti e disabili</li> <li>• Somministrazione lavoro - costo lavoro</li> <li>• Sussidi occasionali</li> <li>• Rimborsi a piè di lista dipendenti</li> <li>• Rimborsi ad apprendisti e disabili</li> <li>• Recupero oneri dipendenti distaccati c/o terzi</li> <li>• Compensi soci amministratori Co.co.co. (S.n.c. - S.a.s.)</li> <li>• Rimborsi indennità forfetarie in busta paga</li> <li>• Salari e stipendi contratti inserimento cooperative edilizie</li> <li>• Stipendi amministratori soci cooperative edilizie proprietà indivisa</li> <li>• Transazione con dipendenti consorzi</li> <li>• Personale distaccato - cooperative edilizie proprietà indivisa</li> <li>• Rimborsi indennità chilometriche cooperative edilizie proprietà indivisa</li> <li>• Oneri sociali Inps</li> <li>• Oneri sociali Inps apprendisti e disabili</li> <li>• Oneri sociali cassa edile</li> <li>• Oneri sociali cassa edile apprendisti e disabili</li> <li>• Oneri sociali Enpals</li> <li>• Oneri sociali Enpals apprendisti/disabili</li> <li>• Altri oneri sociali</li> <li>• Altri oneri sociali apprendisti/disabili</li> <li>• TFR</li> <li>• TFR apprendisti e disabili</li> <li>• Accantonamento fondo trattamento quiescenza previdenza integrativi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contributi Inps collaboratori attinenti attività</li> <li>• Transazioni con dipendenti</li> <li>• Rimborsi indennità trasferta autotrasportatori realmente sostenute</li> <li>• Rimborsi indennità chilometriche</li> <li>• Altri costi del personale</li> <li>• Altri costi personale apprendisti e disabili</li> <li>• Accantonamento fondo cessazione rapporto Co.co.co. amministratori soci (S.n.c. - S.a.s.)</li> <li>• Compensi amministratori professionisti (soci S.n.c. - S.a.s.)</li> <li>• Compensi lavoratori occasionali attinenti attività</li> <li>• Personale distaccato - cooperative edili proprietà indivisa</li> <li>• Contributi Inps collaboratori attinenti attività cooperative edili a proprietà indivisa</li> <li>• Rimborsi pie' lista dipendenti cooperative edili a proprietà indivisa</li> <li>• Rimborsi indennità forfetarie in busta cooperative edili</li> <li>• Oneri sociali Inail</li> <li>• Oneri sociali Inail apprendisti e disabili</li> <li>• Accantonamenti p/cessazione rapporto collaborazione coordinata attinente attività</li> <li>• Accantonamento fondo cessazione rapporto amministratori professionisti (S.n.c. - S.a.s.)</li> <li>• Contributi Inail collaboratori attinenti attività</li> <li>• Compensi professionisti attinenti attività</li> <li>• Costo lavoro accessorio</li> </ul>						
	<table border="1"> <tr> <td><b>F14 campo 2</b></td> <td>Lavoratori autonomi direttamente afferenti l'attività.</td> </tr> <tr> <td><b>F14 campo 3</b></td> <td>Collaborazioni.</td> </tr> <tr> <td><b>F14 campo 4</b></td> <td>Compensi soci amministratori società di persone.</td> </tr> </table>		<b>F14 campo 2</b>	Lavoratori autonomi direttamente afferenti l'attività.	<b>F14 campo 3</b>	Collaborazioni.	<b>F14 campo 4</b>	Compensi soci amministratori società di persone.
<b>F14 campo 2</b>	Lavoratori autonomi direttamente afferenti l'attività.							
<b>F14 campo 3</b>	Collaborazioni.							
<b>F14 campo 4</b>	Compensi soci amministratori società di persone.							
<p><b>F15</b></p> <p>Ammortamenti</p> <p>Nel campo 1 non deve essere compresa la maggiorazione del 40%, 30% o dell'iperammortamento</p>	<p><b>Immateriali</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ammortamento costi di ampliamento/impianto</li> <li>• Ammortamento diritti di brevetto</li> <li>• Ammortamento licenze d'uso software a tempo indeterminato</li> <li>• Ammortamento licenze d'uso software a tempo determinato</li> <li>• Ammortamento marchi di fabbrica e di commercio</li> <li>• Ammortamento avviamento</li> <li>• Ammortamento diritti utilizzazione opere ingegno</li> <li>• Ammortamento concessioni, licenze e diritti similari</li> <li>• Ammortamento altri costi ad utilizzazione pluriennale da ammortizzare</li> <li>• Ammortamento costi ricerca</li> <li>• Ammortamento lavori straordinari su beni di terzi</li> </ul> <p><b>Materiali</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ammortamento costruzioni leggere</li> <li>• Ammortamento impianti speciali</li> <li>• Ammortamento attrezzature industriali e commerciali</li> </ul>	<p><b>Materiali (segue)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ammortamento mobili e macchine ordinarie ufficio</li> <li>• Ammortamento autocarri</li> <li>• Ammortamento autovetture (quota deducibile)</li> <li>• Ammortamento motoveicoli (quota deducibile)</li> <li>• Ammortamento stigliatura</li> <li>• Ammortamento navi (art. 8-bis)</li> <li>• Ammortamento altri beni</li> <li>• Acquisti beni costo unitario inferiore a € 516,46</li> <li>• Ammortamento impianto telefonico (quota deducibile)</li> <li>• Ammortamento fabbricati industriali e commerciali</li> <li>• Ammortamento impianti generici</li> <li>• Ammortamento macchinari</li> <li>• Ammortamento attrezzature varia e minuta</li> <li>• Ammortamento macchine elettromeccaniche d'ufficio</li> <li>• Ammortamento arredamento</li> <li>• Ammortamento imballaggi durevoli</li> <li>• Ammortamento biancheria</li> </ul>						
	<table border="1"> <tr> <td><b>F15 campo 2</b></td> <td>Ammortamento beni mobili strumentali (compresi quelli di costo inferiore € 516,46).</td> </tr> <tr> <td><b>F15 campo 3</b></td> <td>Spese sostenute per acquisto beni strumentali di costo non superiore € 516,46.</td> </tr> </table>		<b>F15 campo 2</b>	Ammortamento beni mobili strumentali (compresi quelli di costo inferiore € 516,46).	<b>F15 campo 3</b>	Spese sostenute per acquisto beni strumentali di costo non superiore € 516,46.		
<b>F15 campo 2</b>	Ammortamento beni mobili strumentali (compresi quelli di costo inferiore € 516,46).							
<b>F15 campo 3</b>	Spese sostenute per acquisto beni strumentali di costo non superiore € 516,46.							
<p><b>F16</b></p> <p>Accantonamenti a fondi rischi e altri accantonamenti non straordinari</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Accantonamento rischi su crediti v/clienti</li> <li>• Accantonamento operazioni e concorsi a premio</li> </ul>							

<b>F17</b> Oneri diversi di gestione	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cancelleria</li> <li>• Abbonamenti riviste, giornali</li> <li>• Prodotti p/mensa aziendale (gestione interna)</li> <li>• Spese di rappresentanza deducibile</li> <li>• Imposta di bollo</li> <li>• Imposta di registro</li> <li>• Tasse di proprietà autoveicoli (quota deducibile)</li> <li>• Tari/Tasi</li> <li>• Diritti camerali</li> <li>• Perdite su crediti</li> <li>• (Utilizzo fondo rischi su crediti)</li> <li>• Contributi revisione cooperative</li> <li>• Contributi associazioni categoria</li> <li>• Sopravvenienze passive ordinarie deducibili</li> <li>• Abbuoni/sconti arrotondamenti passivi</li> <li>• Erogazioni liberali deducibili</li> <li>• Altri oneri di gestione deducibili</li> <li>• Materiale manutenzione impianti macchinari locati a terzi</li> <li>• Altri acquisti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Costi sostenuti p/generalità dei dipendenti</li> <li>• Imposta di fabbricazione</li> <li>• Imposte ipotecarie e catastali</li> <li>• Tasse di concessione governative</li> <li>• Tasse proprietà autocarri</li> <li>• Iva su acquisti indebitabile per pro rata parziale</li> <li>• Altre imposte e tasse deducibili</li> <li>• Contributi sindacali pagati</li> <li>• Spese banche dati</li> <li>• Minusvalenze ordinarie (quota deducibile)</li> <li>• Omaggi clienti e articoli promozionali deducibili</li> <li>• Minusvalenze da cessione d'azienda, conferimento d'azienda, fusioni e scissioni</li> <li>• Minusvalenze straordinarie immobili non strumentali (quota deducibile)</li> <li>• Altri oneri straordinari indebitabili Irap</li> <li>• Altre minusvalenze straordinarie</li> <li>• Sopravvenienze passive estranee all'attività deducibili</li> <li>• Altri oneri straordinari deducibili (sconti, resi)</li> <li>• Insussistenza dell'attivo</li> </ul>															
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Compensi associati in partecipazione solo lavoro (semplificati)</li> <li>• Contributi Inps associati in partecipazione solo lavoro</li> <li>• 10% Irap versata (deducibile)</li> <li>• Irap versata relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni</li> <li>• 50% Imu su immobili strumentali</li> <li>• Ristorni erogati ai soci da parte di cooperative e loro consorzi</li> <li>• Importo deducibile quota accantonamento TFR a fondi pensione</li> <li>• Importo escluso dal reddito per effetto bonus capitalizzazione</li> <li>• Imprese autotrasporto: quota della trasferta forfettaria eccedente quelle effettivamente sostenute</li> <li>• 50% della rendita catastale degli immobili utilizzati promiscuamente</li> <li>• Maggiorazione del 40%, 30% o del iperammortamento dei canoni di locazione finanziaria (agevolazione art. 1, cc. 91-92 L. 28.12.2015, n. 208; art. 1, cc. 8-10 L. 11.12.2016, n. 232; art. 1, cc. 29-31 L. 27.12.2017, n. 205; art. 1, cc. 60/65 L. 30.12.2018, n. 145; L. 58/2019). Tale importo non deve essere compreso nel campo 1 del rigo F19.</li> <li>• Maggiorazione del 40%, 30% o del iperammortamento delle quote di ammortamento (agevolazione art. 1, cc. 91-92 L. 28.12.2015, n. 208; art. 1, cc. 8-10 L. 11.12.2016, n. 232; art. 1, cc. 29-31 L. 27.12.2017, n. 205; art. 1, cc. 60/65 L. 30.12.2018, n. 145; L. 58/2019).</li> </ul> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 5px;"> <p>I contribuenti che nel periodo d'imposta successivo intendano avvalersi del regime forfetario devono indicare la somma algebrica delle quote residue dei componenti positivi e negativi di reddito relativi ad esercizi precedenti a quello da cui ha effetto il nuovo regime, ove sia di segno negativo, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del TUIR.</p> </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="background-color: #f2f2f2;">Costi già inclusi nel campo 1</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="width: 20%;"><b>F17 campo 2</b></td> <td>Perdite su crediti (art. 101, c. 5 Tuir).</td> </tr> <tr> <td><b>F17 campo 3</b></td> <td>Utili agli associati in partecipazione prestano attività nell'impresa o di cointeressenza agli utili con apporto di solo lavoro.</td> </tr> <tr> <td><b>F17 campo 4</b></td> <td>Maggiorazione canoni locazione finanziaria e delle quote di ammortamento (super/iper ammortamento).</td> </tr> <tr> <td><b>F17 campo 5</b></td> <td>Minusvalenze per operazioni societarie straordinarie (conferimenti, fusioni, scissioni).</td> </tr> <tr> <td><b>F17 campo 6</b></td> <td>Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva ristrutturazione o ridimensionamento.</td> </tr> <tr> <td><b>F17 campo 7</b></td> <td>Quote accantonamento Tfr destinate a forme pensionistiche complementari.</td> </tr> <tr> <td><b>F17 campo 8</b></td> <td>Imposte e tasse, diverse da quelle imposte sui redditi e da quelle per cui è prevista la rivalsa, deducibili dal reddito: .. 10% Irap versata; .. quota Irap relativa alla quota imponibile per personale dipendente e assimilato; .. 50% Imu su immobili strumentali; .. altre imposte deducibili quali: marche da bollo, tasse e tributi comunali afferenti immobili strumentali.</td> </tr> </tbody> </table>		Costi già inclusi nel campo 1		<b>F17 campo 2</b>	Perdite su crediti (art. 101, c. 5 Tuir).	<b>F17 campo 3</b>	Utili agli associati in partecipazione prestano attività nell'impresa o di cointeressenza agli utili con apporto di solo lavoro.	<b>F17 campo 4</b>	Maggiorazione canoni locazione finanziaria e delle quote di ammortamento (super/iper ammortamento).	<b>F17 campo 5</b>	Minusvalenze per operazioni societarie straordinarie (conferimenti, fusioni, scissioni).	<b>F17 campo 6</b>	Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva ristrutturazione o ridimensionamento.	<b>F17 campo 7</b>	Quote accantonamento Tfr destinate a forme pensionistiche complementari.	<b>F17 campo 8</b>
Costi già inclusi nel campo 1																	
<b>F17 campo 2</b>	Perdite su crediti (art. 101, c. 5 Tuir).																
<b>F17 campo 3</b>	Utili agli associati in partecipazione prestano attività nell'impresa o di cointeressenza agli utili con apporto di solo lavoro.																
<b>F17 campo 4</b>	Maggiorazione canoni locazione finanziaria e delle quote di ammortamento (super/iper ammortamento).																
<b>F17 campo 5</b>	Minusvalenze per operazioni societarie straordinarie (conferimenti, fusioni, scissioni).																
<b>F17 campo 6</b>	Minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva ristrutturazione o ridimensionamento.																
<b>F17 campo 7</b>	Quote accantonamento Tfr destinate a forme pensionistiche complementari.																
<b>F17 campo 8</b>	Imposte e tasse, diverse da quelle imposte sui redditi e da quelle per cui è prevista la rivalsa, deducibili dal reddito: .. 10% Irap versata; .. quota Irap relativa alla quota imponibile per personale dipendente e assimilato; .. 50% Imu su immobili strumentali; .. altre imposte deducibili quali: marche da bollo, tasse e tributi comunali afferenti immobili strumentali.																

<p style="text-align: center;"><b>F18</b></p> <p style="text-align: center;">Risultato della gestione finanziaria</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Interessi attivi v/clienti</li> <li>• Interessi attivi v/dipendenti</li> <li>• Interessi attivi su depositi bancari</li> <li>• Interessi attivi su depositi postali</li> <li>• Altri interessi attivi</li> <li>• Utili su cambi</li> <li>• Interessi attivi crediti v/Erario (Iva, ecc.)</li> <li>• Interessi attivi da imprese collegate</li> <li>• Interessi attivi da imprese controllate</li> <li>• Interessi attivi da controllanti</li> <li>• Interessi attivi su titoli reddito fisso</li> <li>• Interessi attivi da altri crediti iscritti nelle immobilizzazioni</li> <li>• Interessi attivi titoli reddito fisso no imposta sostitutiva</li> <li>• Proventi da partecipazione fondi comuni holding</li> <li>• Dividendi società controllate (quota imponibile)</li> <li>• Dividendi società collegate (quota imponibile)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dividendi da società collegate non residenti (quota imponibile)</li> <li>• Dividendi percepiti da soggetti Irpef (quota imponibile)</li> <li>• Altri proventi da partecipazioni (quota imponibile)</li> <li>• Altri proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni</li> <li>• Utili su titoli non immobilizzati</li> <li>• Altri proventi finanziari da imprese controllate</li> <li>• Dividendi percepiti da soggetti Ires (quota imponibile)</li> <li>• Altri proventi finanziari</li> <li>• Altri proventi finanziari da controllanti</li> <li>• Proventi da attività finanziarie non immobilizzate holding</li> <li>• Utili su titoli immobilizzati</li> <li>• Altri proventi finanziari da titoli iscritti attivo circolante</li> <li>• Altri proventi finanziari da imprese collegate</li> <li>• Utilizzo fondo rischi su interessi di mora</li> <li>• Contributi c/interessi</li> </ul>
<p style="text-align: center;"><b>F19</b></p> <p style="text-align: center;">Interessi deducibili ai sensi art. 96 Tuir e altri oneri finanziari</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Interessi passivi v/imprese controllate</li> <li>• Interessi passivi v/controllanti</li> <li>• Interessi passivi su mutui</li> <li>• Interessi passivi su debiti rappresentati da titoli di credito</li> <li>• Sconti e altri oneri finanziari deducibili</li> <li>• Perdite su cambi realizzate</li> <li>• Perdite su titoli</li> <li>• Interessi passivi su obbligazioni</li> <li>• Altri interessi passivi e oneri finanziari deducibili</li> <li>• Interessi passivi v/imprese collegate</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Interessi passivi sui debiti v/banche di credito ordinario</li> <li>• Interessi passivi sui debiti v/altri finanziatori</li> <li>• Interessi passivi finanziamento soci</li> <li>• Interessi passivi dilazione pagamenti Inail e imposte</li> <li>• Interessi passivi v/fornitori</li> <li>• Sconti passivi su effetti finanziari</li> <li>• Accantonamento al fondo rischi su cambi deducibili</li> <li>• Perdite di realizzo di attività finanziarie non immobilizzate</li> <li>• Ammortamento disaggio su prestiti</li> </ul>
<p style="text-align: center;"><b>F20</b></p>	<p>• Il reddito o la perdita del periodo di imposta deve coincidere con reddito/perdita da Quadro RF</p>	
<p style="text-align: center;"><b>F21</b></p> <p style="text-align: center;">Valore beni ammortizzabili</p>	<p><b>Valore dei beni strumentali</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Di proprietà</li> <li>• In leasing: per il costo sostenuto dal concedente (sia per contratti in essere sia per i contratti conclusi se il bene è ancora in azienda escludendo il valore di riscatto)</li> <li>• Valore normale beni in comodato, locazione con fini di noleggio</li> <li>• Sono esclusi i beni acquisiti con contratti di locazione non finanziaria</li> </ul>	<p><i>Note:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Il valore dei beni posseduti per una parte dell'esercizio deve essere ragguagliato ai giorni di possesso</li> <li>• Il costo dei beni acquistati negli anni 1994 e 1995 deve essere ridotto del 10% e del 20%</li> <li>• Si deve tenere conto solo della <b>quota deducibile</b></li> <li>• I beni a uso promiscuo devono essere considerati al 50% del loro valore</li> <li>• Si computa il valore dei beni di costo inferiore a € 516,46 anche se imputati direttamente a costo</li> <li>• <b>Non si considerano gli immobili e le costruzioni leggere stabili</b></li> <li>• Possono essere esclusi i beni inutilizzati se non ammortizzati</li> </ul>
<p style="text-align: center;"><b>F21 campo 2</b></p>	<p>Valore dei beni mobili strumentali disponibili per effetto del contratto di locazione finanziaria (ad esempio contratti di leasing).</p>	

## PASSAGGIO DAL REGIME DI "CASSA" A QUELLO DI COMPETENZA E VICEVERSA

<b>F29</b>	Cambio regime contabile <input type="checkbox"/> da cassa a competenza <input type="checkbox"/> da competenza a cassa
<b>F30</b>	Componenti reddituali positivi che hanno già concorso alla determinazione del reddito in applicazione delle regole previste dal regime di "provenienza" e che, quindi, non concorrono alla formazione del reddito dei periodi di imposta successivi, ancorché si siano verificati i presupposti di imponibilità previsti dal regime di "destinazione".
<b>F31</b>	Componenti reddituali positivi che non hanno concorso alla determinazione del reddito in applicazione delle regole previste dal regime di "provenienza" e che, quindi, concorrono alla formazione del reddito del periodo di imposta successivi, ancorché non si siano verificati i presupposti di imponibilità previsti dal regime di "destinazione".
<b>F32</b>	Componenti reddituali negativi che hanno già concorso alla determinazione del reddito in applicazione delle regole previste dal regime di "provenienza" e che, quindi, non concorrono alla formazione del reddito dei periodi di imposta successivi, ancorché si siano verificati i presupposti di deducibilità previsti dal regime di "destinazione".
<b>F33</b>	Componenti reddituali negativi che non hanno concorso alla determinazione del reddito in applicazione delle regole previste dal regime di "provenienza" e che, quindi, concorrono alla formazione del reddito del periodo di imposta successivi, ancorché non si siano verificati i presupposti di deducibilità previsti dal regime di "destinazione".



[DATI CONTABILI PER STUDI DI SETTORE PER LE IMPRESE \(COMPILABILE\)](#)

## COMPILAZIONE QUADRO G PER I PROFESSIONISTI

Nel quadro G del modello Isa devono essere indicati gli elementi contabili necessari per l'applicazione degli indici sintetici di affidabilità ai professionisti. I soggetti che determinano il reddito con criteri forfetari non sono tenuti ad indicare i dati contabili. Per la determinazione del valore dei dati rilevanti a tali fini occorre avere riguardo alle disposizioni previste dal Tuir. Pertanto, ad esempio, le spese e i componenti negativi relativi ad autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli utilizzati nell'esercizio di arti e professioni sono assunti tenendo conto di quanto previsto dall'art. 164 del Tuir. I dati da indicare nel quadro G devono essere comunicati applicando i criteri forniti nelle relative istruzioni, prescindendo da quanto stabilito nelle istruzioni per la compilazione dei quadri del modello "Redditi" finalizzati alla determinazione del risultato di esercizio. Si propone un'elencazione indicativa dei conti da esporre nei righi previsti.

Rigo quadro G	Descrizione conti	Rigo quadro RE Redditi 2020	
<b>G01</b> Compensi dichiarati	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Compensi professionisti percepiti con ritenute d'acconto</li> <li>• Compensi professionisti percepiti senza ritenute d'acconto per attività svolta anche all'estero</li> <li>• Compensi percepiti anche sottoforma di partecipazione agli utili (esclusi quelli da partecipazione associazione tra professionisti)</li> </ul>	RE2	
<b>G02</b> Ammontare ulteriori compensi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ulteriori compensi non risultanti dalle scritture contabili per migliorare il profilo di affidabilità e accedere al sistema premiale Isa tali ulteriori compensi valgono sia ai fini Irap sia ai fini Iva</li> </ul>	RE5	
<b>G03</b> Altri proventi lordi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Risarcimenti assicurativi per perdita ricavi professionisti</li> <li>• Proventi per indennità di maternità</li> <li>• Interessi attivi verso clienti</li> <li>• Compensi percepiti per cessione clientela</li> </ul>	RE3	
<b>G04</b> Plusvalenze patrimoniali	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Plusvalenze beni mobili e immobili strumentali (solo per immobili strumentali acquistati 2007-2008-2009)</li> </ul>	RE4	
<b>G05</b> Spese per prestazioni di lavoro dipendente	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Salari e stipendi</li> <li>• Rimborsi a piè di lista dipendenti</li> <li>• Rimborsi indennità chilometriche</li> <li>• Rimborsi indennità forfetarie</li> <li>• Oneri sociali Inps</li> <li>• Oneri sociali Inail</li> <li>• TFR maturato e accantonamento non si tiene conto delle somme corrisposte in acconto e anticipazione del TFR</li> <li>• Accantonamento al fondo trattamento quiescenza previdenza integrativa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Altri costi del personale</li> <li>• Altri costi del personale di formazione lavoro</li> <li>• Altri costi del personale apprendisti e disabili</li> <li>• Costi sostenuti per la generalità dei dipendenti</li> <li>• Somministrazione lavoro: costo lavoro</li> </ul> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> <b>Campo 2</b> Costo lavoro somministrato.         </div>	RE11
<b>G06</b> Spese per prestazioni di Co.co.co	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Compensi Co.co.co attinenti l'attività</li> <li>• Contributi Inps Co.co.co attinenti l'attività</li> <li>• Contributi Inail Co.co.co attinenti l'attività</li> <li>• Rimborsi a pie' di lista Co.co.co. attinenti l'attività</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rimborsi indennità chilometriche Co.co.co. attinenti l'attività</li> <li>• Rimborsi forfetari Co.co.co. attinenti l'attività</li> <li>• Accantonamento al Fondo per la cessazione di rapporti di Co.co.co. attinenti l'attività</li> </ul>	RE11
<b>G07</b> Compensi corrisposti a terzi per prestazioni	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Compensi a terzi per prestazioni afferenti la propria attività</li> <li>• Quota spese per attività in strutture polifunzionali</li> <li>• Quota spese utilizzo strutture di terzi</li> <li>• Quota spese di segreteria</li> </ul>	RE12	
<b>G08</b> Consumi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Carburanti e lubrificanti</li> <li>• Carburanti e lubrificanti autoveicoli parzialmente deducibili (quota deducibile limitatamente a un solo autoveicolo)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Energia elettrica quota deducibile</li> <li>• Spese telefoniche deducibili</li> <li>• Spese cellulari deducibili</li> </ul>	RE14
<b>G09</b> Altre spese	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Abbuoni/arrotamenti attivi</li> <li>• Sconti attivi</li> <li>• Materiali di manutenzione</li> <li>• Cancelleria</li> <li>• Materiale e servizi pulizia</li> <li>• Carburanti e lubrificanti ciclomotori e motocicli (quota deducibile limitatamente a un solo autoveicolo)</li> <li>• Manutenzione e riparazione beni di terzi</li> <li>• Manutenzione e riparazione beni di terzi parzialmente deducibili</li> <li>• Pedagogi autostradali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pedagogi autostradali parzialmente deducibili</li> <li>• Altri oneri p/automezzi</li> <li>• Altri oneri p/automezzi parzialmente deducibili</li> <li>• Manutenzione e riparazione beni propri</li> <li>• Manutenzione e riparazione automezzi parzialmente deducibili</li> <li>• Assicurazioni R.c.a</li> <li>• Assicurazioni R.c.a. parzialmente deducibili</li> <li>• Assicurazioni non obbligatorie</li> <li>• Vigilanza</li> </ul>	RE15 RE16 RE17 RE19

<p><b>G09</b> <b>Altre spese (segue)</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Compensi professionali non attinenti l'attività</li> <li>• Compenso per somministrazione lavoro eccedente gli oneri, retributivi e contributivi</li> <li>• Pubblicità</li> <li>• Spese legali</li> <li>• Spese postali e di affrancatura</li> <li>• Pasti e soggiorni (nei limiti di deducibilità)</li> <li>• Spese per viaggi</li> <li>• Ricerca, addestramento e formazione</li> <li>• Servizio smaltimento rifiuti</li> <li>• Oneri bancari</li> <li>• Oneri di factoring</li> <li>• Costo per tenuta paghe e contabilità e dichiarazioni fiscali</li> <li>• Formalità amministrative</li> <li>• Altri servizi deducibili</li> <li>• Compensi occasionali non direttamente afferente attività</li> <li>• Assicurazioni R.C. professionali</li> <li>• Contributo annuale iscrizione ordine professionale</li> <li>• Altri oneri diversi deducibili</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Spese di rappresentanza</li> <li>• Altre spese servizi deducibili</li> <li>• Licenza d'uso software di esercizio</li> <li>• Ammortamento licenza d'uso software a tempo determinato</li> <li>• Imposta di bollo</li> <li>• Imposta di registro</li> <li>• Tasse di concessione governativa</li> <li>• Tasse di proprietà autoveicoli</li> <li>• Tasse di proprietà autovetture parzialmente deducibili</li> <li>• Tari/Tasi</li> <li>• Iva su acquisti indetraibile (pro-rata)</li> <li>• Altre imposte e tasse deducibili</li> <li>• Abbonamenti riviste, giornali</li> <li>• Spese banche dati</li> <li>• Abbuoni/arrotondamenti passivi</li> <li>• Sconti passivi</li> <li>• Spese per risarcimento danni a terzi non coperti da assicurazione</li> <li>• Spese per partecipazione a convegni, congressi e simili (quota deducibile)</li> <li>• Spese per acquisizione clientela</li> <li>• Spese per liquidazione parcelle</li> </ul>	<p>RE15 RE16 RE17 RE19</p>
<p><b>G10</b> <b>Minusvalenze patrimoniali</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Minusvalenze ordinarie su beni mobili strumentali e immobili strumentali (acquistati nel 2007-2008-2009)</li> </ul>		<p>RE18</p>
<p><b>G11</b> <b>Quote di ammortamento dei beni strumentali (quota deducibile)</b></p> <p>Nel campo 1 non deve essere considerata la maggiorazione del 40% - 30% dell'ammortamento</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ammortamento fabbricato uso ufficio acquistato prima del 15.06.1990 o nel triennio 2007-2009</li> <li>• Ammortamento impianti generici</li> <li>• Ammortamento macchinari</li> <li>• Ammortamento attrezzature industriali e commerciali</li> <li>• Ammortamento mobili e macchine ordinarie d'ufficio</li> <li>• Ammortamento macchine elettromeccaniche d'ufficio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ammortamento autocarri/autovetture</li> <li>• Ammortamento motoveicoli</li> <li>• Ammortamento arredamento</li> <li>• Ammortamento altri beni</li> <li>• Acquisti beni - costo unitario inferiore € 516,46</li> </ul>	<p>RE10</p> <p>RE7</p>
<p><b>G11 campo 2</b></p>		<p>Ammortamento (già incluso nel campo 1) dei soli beni mobili strumentali per la quota deducibile compresi quelli di valore fino a € 516,46.</p>	
<p><b>G11 campo 3</b></p>		<p>Spese (già incluse campo 1 e 2) per acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a € 516,46 (50% di tale costo per beni a utilizzo promiscuo)</p>	
<p><b>G12</b> <b>Altre componenti negative</b></p> <p>Nel campo 1 non deve essere considerata la maggiorazione del 40% - 30% dei canoni di locazione finanziaria</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Combustibile per riscaldamento</li> <li>• Gas riscaldamento</li> <li>• Acqua</li> <li>• Manutenzione fabbricati</li> <li>• Manutenzione e riparazione immobili uso promiscuo quota deducibile</li> <li>• Spese relative agli immobili ad uso promiscuo (50%)</li> <li>• Fitti passivi</li> <li>• Rendita immobile strumentale in leasing (per contratti stipulati dal 15.06.1990 al 31.12.2006)</li> <li>• 50% rendita immobile uso promiscuo</li> <li>• Canoni di locazione finanziaria per i leasing immobiliari stipulati prima del 14.06.1990 o nel periodo 1.01.2007 - 31.12.2009</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Leasing beni mobili quota deducibile</li> <li>• 10% Irap versata ai sensi art. 6 D.L. 185/2008</li> <li>• Irap relativa alle spese per personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni, versata nel periodo</li> <li>• Spese condominiali</li> <li>• Noleggi impianti telefonici (deducibili)</li> <li>• Noleggio di impianti e macchinari</li> <li>• Noleggio deducibile</li> <li>• Altri costi per godimento beni di terzi deducibili</li> <li>• Ammortamento manutenzione straordinaria</li> <li>• Interessi passivi</li> <li>• 50% Imu su immobili strumentali</li> <li>• Maggiorazione quote ammortamento (art. 1, cc. 91-92 L. 28.12.2015; art. 1, c. 8 L. 11.12.2016, n. 232; art. 1, c. 29 L. 27.12.2017, n. 205)</li> <li>• Maggiorazione canoni leasing (art. 1, cc. 91-92 L. 28.12.2015; art. 1, c. 8 L. 11.12.2016, n. 232; art. 1, c. 29 L. 27.12.2017, n. 205)</li> </ul>	<p>RE7 RE8 RE9 RE10 RE13 RE19</p>



<p><b>G12</b> <b>Altre componenti negative (segue)</b></p> <p>Nel campo 1 non deve essere considerata la maggiorazione del 40% - 30% dei canoni di locazione finanziaria</p>	<p><b>G12 campo 2</b></p>	Spese sostenute per canoni di locazione finanziaria e non relativa a beni immobili adibiti esercizio attività
	<p><b>G12 campo 3</b></p>	Spese sostenute per canoni locazione finanziaria e non relativi a beni mobili strumentali
	<p><b>G12 campo 4</b></p>	Maggiorazione quote ammortamento e canoni locazione finanziaria determinata per effetto delle maggiorazioni introdotte dall'art. 1, cc. 91 e 92 L. 28.12.2015, n. 208; art. 1, c. 8 L. 11.12.2016, n. 232; art. 1, c. 29 L. 27.12.2017, n. 205 e art. 1 D.L. 34/2019
	<p><b>G12 campo 5</b></p>	Interessi passivi per finanziamenti o dilazioni di pagamento
	<p><b>G12 campo 6</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10% Irap versata periodo</li> <li>• Ammontare Irap relativo alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato</li> <li>• 50% imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali</li> </ul>
	<p><b>G13</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il reddito o la perdita rilevante ai fini fiscali deve coincidere con reddito/perdita da Quadro RE</li> </ul>
<p><b>G14</b> <b>Valore beni strumentali</b></p>	<p><b>Valore dei beni strumentali</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Di proprietà</li> <li>• In leasing: per il costo sostenuto dal concedente (sia per contratti in essere che per i contratti conclusi se il bene è ancora utilizzato senza tener conto del valore di riscatto)</li> <li>• Valore normale beni in comodato, locazione non finanziaria e noleggio</li> </ul>	<p><i>Note:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Il valore dei beni posseduti per una parte dell'esercizio deve essere ragguagliato ai giorni di possesso</i></li> <li>• <i>Si deve tener conto solo della quota deducibile</i></li> <li>• <i>I beni mobili a uso promiscuo devono essere considerati al 50% del loro valore</i></li> <li>• <i>Va computato il valore dei beni di costo inferiore a € 516,46 anche se imputati direttamente a costo</i></li> <li>• <i>Non si considerano immobili e costruzioni leggeri stabili</i></li> </ul>
	<p><b>G14 campo 2</b></p>	Valore dei beni mobili strumentali disponibili per effetto di contratti di locazione finanziaria e non finanziaria.



[DATI CONTABILI PER STUDI DI SETTORE PER PROFESSIONISTI \(COMPILABILE\)](#)

## COMPILAZIONE QUADRO H PER I PROFESSIONISTI (ISA EVOLUTI)

Nel quadro H del modello Isa devono essere indicati gli elementi contabili necessari per l'applicazione degli indici sintetici di affidabilità ai professionisti. I soggetti che determinano il reddito con criteri forfetari non sono tenuti ad indicare i dati contabili. Per la determinazione del valore dei dati rilevanti a tali fini occorre avere riguardo alle disposizioni previste dal Tuir. Pertanto, ad esempio, le spese e i componenti negativi relativi ad autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli utilizzati nell'esercizio di arti e professioni sono assunti tenendo conto di quanto previsto dall'art. 164 del Tuir. I dati da indicare nel quadro H devono essere comunicati applicando i criteri forniti nelle relative istruzioni, prescindendo da quanto stabilito nelle istruzioni per la compilazione dei quadri del modello "Redditi" finalizzati alla determinazione del risultato di esercizio. Si propone un'elencazione indicativa dei conti da esporre nei righi previsti.

Rigo quadro H	Descrizione conti		Rigo quadro RE Redditi 2020
<b>H01</b> Valore beni strumentali	<b>Valore dei beni strumentali</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Di proprietà</li> <li>• In leasing: per il costo sostenuto dal concedente (sia per contratti in essere sia per i contratti conclusi se il bene è ancora utilizzato, senza tener conto del valore di riscatto)</li> <li>• Valore normale beni in comodato, locazione non finanziaria e noleggio</li> </ul>	<i>Note:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Il valore dei beni posseduti per una parte dell'esercizio deve essere ragguagliato ai giorni di possesso</li> <li>• Si deve tener conto solo della quota deducibile</li> <li>• I beni mobili a uso promiscuo devono essere considerati al 50% del loro valore</li> <li>• Si computa il valore dei beni di costo inferiore a € 516,46 anche se imputati direttamente a costo</li> <li>• Non si considerano immobili e costruzioni leggeri stabili</li> </ul>	Non previsto
<b>H02</b> Compensi dichiarati	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Compensi professionisti percepiti con ritenute d'acconto</li> <li>• Compensi professionisti percepiti senza ritenute d'acconto per attività svolta anche all'estero</li> <li>• Compensi percepiti anche sottoforma di partecipazione agli utili (esclusi quelli da partecipazione associazione tra professionisti)</li> </ul>		RE2
<b>H03</b> Altri proventi lordi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Risarcimenti assicurativi per perdita ricavi professionisti</li> <li>• Proventi per indennità di maternità</li> <li>• Interessi attivi verso clienti</li> <li>• Compensi percepiti per cessione clientela</li> </ul>		RE3
<b>H04</b> Plusvalenze patrimoniali	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Plusvalenze beni mobili e immobili strumentali (solo per immobili strumentali acquistati 2007-2008-2009)</li> </ul>		RE4
<b>H05</b> Ammontare ulteriori compensi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ulteriori compensi non risultanti dalle scritture contabili per migliorare il profilo di affidabilità e accedere al sistema premiale Isa; tali ulteriori compensi valgono sia ai fini Irap sia ai fini Iva</li> </ul>		RE5
<b>H06</b> Totale compensi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Somma da H02 a H05</li> </ul>		RE6
<b>H07</b> Quote di ammortamento dei beni strumentali (quota deducibile)  Nel campo 1 non deve essere considerata la maggiorazione del 40% - 30% dell'ammortamento	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ammortamento impianti generici</li> <li>• Ammortamento macchinari</li> <li>• Ammortamento attrezzature industriali e commerciali</li> <li>• Ammortamento mobili e macchine ordinarie d'ufficio</li> <li>• Ammortamento macchine elettromeccaniche d'ufficio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ammortamento autocarri/autovetture</li> <li>• Ammortamento motoveicoli</li> <li>• Ammortamento arredamento</li> <li>• Ammortamento altri beni</li> <li>• Acquisti beni - costo unitario inferiore € 516,46</li> </ul>	RE7 col. 2
	<b>H07 campo 2</b>	Maggior quota ammortamento fiscalmente deducibile (super ammortamento).	RE7 col. 1
<b>H08</b> Leasing	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Canoni leasing beni mobili (quota deducibile)</li> <li>• Canoni leasing autovetture (quota deducibile)</li> <li>• Canoni leasing ciclomotori / moto (quota deducibile)</li> <li>• Canoni leasing autovetture uso promiscuo dipendenti (quota deducibile)</li> </ul>		RE8 col. 2
	<b>H08 campo 2</b>	Maggiorazione quota canoni leasing deducibile (super ammortamento).	RE8 col. 1

<p><b>H09</b> <b>Noleggio</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Canoni noleggio impianto telefonico (quota deducibile)</li> <li>• Canone noleggio beni mobili</li> <li>• Canoni noleggio macchine ufficio</li> <li>• Canoni noleggio autovetture (quota deducibile)</li> <li>• Canoni noleggio ciclomotori/moto (quota deducibile)</li> <li>• Altri costi per godimento beni di terzi deducibili</li> <li>• Canoni noleggio autoveicoli uso promiscuo dipendenti</li> </ul>	<p>RE9</p>				
<p><b>H10</b> <b>Costo immobili</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Combustibile per riscaldamento</li> <li>• Gas riscaldamento</li> <li>• Acqua</li> <li>• Manutenzione fabbricati</li> <li>• Manutenzione e riparazione immobili uso promiscuo (quota deducibile)</li> <li>• Spese relative agli immobili a uso promiscuo (50%)</li> <li>• Fitti passivi</li> <li>• Rendita immobile strumentale in leasing (per contratti stipulati dal 15.06.1990 al 31.12.2006)</li> <li>• 50% rendita immobile a uso promiscuo</li> <li>• Canoni di locazione finanziaria per i leasing immobiliari stipulati prima del 14.06.1990 o nel periodo 1.01.2007 - 31.12.2009</li> <li>• Quote ammortamento per immobili acquistati o costruiti entro il 14.06.1990 o nel periodo 1.01.2007 - 31.12.2009</li> </ul>	<p>RE10</p>				
<p><b>H11</b> <b>Spese per prestazioni di lavoro dipendente e per prestazioni di Co.co.co</b></p>	<table border="0"> <tr> <td data-bbox="341 763 831 1093"> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Salari e stipendi</li> <li>• Rimborsi a piè di lista dipendenti</li> <li>• Rimborsi indennità chilometriche</li> <li>• Rimborsi indennità forfetarie</li> <li>• Oneri sociali Inps</li> <li>• Oneri sociali Inail</li> <li>• TFR maturato e accantonamento non si tiene conto delle somme corrisposte in acconto e anticipazione del TFR</li> <li>• Accantonamento al fondo trattamento quiescenza previdenza integrativa</li> </ul> </td> <td data-bbox="831 763 1310 1093"> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Spese trasferite</li> <li>• Altri costi del personale</li> <li>• Altri costi del personale di formazione lavoro</li> <li>• Altri costi del personale apprendisti e disabili</li> <li>• Costi sostenuti per la generalità dei dipendenti</li> <li>• Somministrazione lavoro: costo lavoro</li> </ul> <p><b>Campo 2</b> Costo lavoro somministrato.</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="341 1093 831 1249"> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Compensi Co.co.co attinenti l'attività</li> <li>• Contributi Inps Co.co.co attinenti l'attività</li> <li>• Contributi Inail Co.co.co attinenti l'attività</li> <li>• Rimborsi a piè di lista Co.co.co. attinenti l'attività</li> </ul> </td> <td data-bbox="831 1093 1310 1249"> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rimborsi indennità chilometriche Co.co.co. attinenti l'attività</li> <li>• Rimborsi forfetari Co.co.co. attinenti l'attività</li> <li>• Accantonamento al Fondo per la cessazione di rapporti di Co.co.co. attinenti l'attività</li> </ul> </td> </tr> </table>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Salari e stipendi</li> <li>• Rimborsi a piè di lista dipendenti</li> <li>• Rimborsi indennità chilometriche</li> <li>• Rimborsi indennità forfetarie</li> <li>• Oneri sociali Inps</li> <li>• Oneri sociali Inail</li> <li>• TFR maturato e accantonamento non si tiene conto delle somme corrisposte in acconto e anticipazione del TFR</li> <li>• Accantonamento al fondo trattamento quiescenza previdenza integrativa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Spese trasferite</li> <li>• Altri costi del personale</li> <li>• Altri costi del personale di formazione lavoro</li> <li>• Altri costi del personale apprendisti e disabili</li> <li>• Costi sostenuti per la generalità dei dipendenti</li> <li>• Somministrazione lavoro: costo lavoro</li> </ul> <p><b>Campo 2</b> Costo lavoro somministrato.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Compensi Co.co.co attinenti l'attività</li> <li>• Contributi Inps Co.co.co attinenti l'attività</li> <li>• Contributi Inail Co.co.co attinenti l'attività</li> <li>• Rimborsi a piè di lista Co.co.co. attinenti l'attività</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rimborsi indennità chilometriche Co.co.co. attinenti l'attività</li> <li>• Rimborsi forfetari Co.co.co. attinenti l'attività</li> <li>• Accantonamento al Fondo per la cessazione di rapporti di Co.co.co. attinenti l'attività</li> </ul>	<p>RE11</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Salari e stipendi</li> <li>• Rimborsi a piè di lista dipendenti</li> <li>• Rimborsi indennità chilometriche</li> <li>• Rimborsi indennità forfetarie</li> <li>• Oneri sociali Inps</li> <li>• Oneri sociali Inail</li> <li>• TFR maturato e accantonamento non si tiene conto delle somme corrisposte in acconto e anticipazione del TFR</li> <li>• Accantonamento al fondo trattamento quiescenza previdenza integrativa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Spese trasferite</li> <li>• Altri costi del personale</li> <li>• Altri costi del personale di formazione lavoro</li> <li>• Altri costi del personale apprendisti e disabili</li> <li>• Costi sostenuti per la generalità dei dipendenti</li> <li>• Somministrazione lavoro: costo lavoro</li> </ul> <p><b>Campo 2</b> Costo lavoro somministrato.</p>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Compensi Co.co.co attinenti l'attività</li> <li>• Contributi Inps Co.co.co attinenti l'attività</li> <li>• Contributi Inail Co.co.co attinenti l'attività</li> <li>• Rimborsi a piè di lista Co.co.co. attinenti l'attività</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rimborsi indennità chilometriche Co.co.co. attinenti l'attività</li> <li>• Rimborsi forfetari Co.co.co. attinenti l'attività</li> <li>• Accantonamento al Fondo per la cessazione di rapporti di Co.co.co. attinenti l'attività</li> </ul>					
<p><b>H12</b> <b>Compensi corrisposti a terzi per prestazioni</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Compensi a terzi per prestazioni afferenti la propria attività</li> <li>• Quota spese per attività in strutture polifunzionali</li> <li>• Quota spese utilizzo strutture di terzi</li> <li>• Quota spese di segreteria</li> </ul>	<p>RE12</p>				
<p><b>H13</b> <b>Interessi passivi</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Interessi passivi per finanziamenti</li> <li>• Interessi passivi dilazione pagamento</li> </ul>	<p>RE13</p>				
<p><b>H14</b> <b>Consumi</b></p>	<table border="0"> <tr> <td data-bbox="341 1429 831 1541"> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Carburanti e lubrificanti</li> <li>• Carburanti e lubrificanti autoveicoli parzialmente deducibili (quota deducibile limitatamente a un solo autoveicolo)</li> </ul> </td> <td data-bbox="831 1429 1310 1541"> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Energia elettrica quota deducibile</li> <li>• Spese telefoniche deducibili</li> <li>• Spese cellulari deducibili</li> </ul> </td> </tr> </table>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Carburanti e lubrificanti</li> <li>• Carburanti e lubrificanti autoveicoli parzialmente deducibili (quota deducibile limitatamente a un solo autoveicolo)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Energia elettrica quota deducibile</li> <li>• Spese telefoniche deducibili</li> <li>• Spese cellulari deducibili</li> </ul>	<p>RE14</p>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Carburanti e lubrificanti</li> <li>• Carburanti e lubrificanti autoveicoli parzialmente deducibili (quota deducibile limitatamente a un solo autoveicolo)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Energia elettrica quota deducibile</li> <li>• Spese telefoniche deducibili</li> <li>• Spese cellulari deducibili</li> </ul>					
<p><b>H15</b> <b>Limite</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Spese alberghiere (75%)<sup>(1)</sup></li> <li>• Spese pasti e soggiorni (75%)<sup>(1)</sup></li> <li>• Spese alberghiere per esecuzione incarico</li> <li>• Spese pasti e soggiorni per esecuzione incarico</li> </ul> <p><b>Nota<sup>(1)</sup></b> Nel limite 2% dei compensi percepiti.</p>	<p>RE15 col. 3</p>				
<p><b>H16</b> <b>Spese di rappresentanza</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Spese alberghiere di rappresentanza (75%)<sup>(1)</sup></li> <li>• Spese pasti e soggiorni di rappresentanza (75%)<sup>(1)</sup></li> <li>• Spese rappresentanza<sup>(1)</sup></li> </ul> <p><b>Nota<sup>(1)</sup></b> Spese deducibili nel limite 1% compensi percepiti.</p>	<p>RE16 col. 3</p>				
<p><b>H17</b> <b>Spese di iscrizione a master, corsi di formazione, convegni, congressi o a corsi di aggiornamento professionale</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Spese alberghiere per partecipazione corsi (75%)</li> <li>• Spese pasti e soggiorni per partecipazione corsi (75%)</li> <li>• Spese partecipazione convegni/corsi formazione</li> <li>• Spese certificazione competenze/orientamento</li> </ul>	<p>RE17 col. 4</p>				

<b>H18</b> <b>Minusvalenze</b> <b>patrimoniali</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Minusvalenze ordinarie su beni mobili strumentali e immobili strumentali (acquistati nel 2007-2008-2009)</li> </ul>	RE18
<b>H19</b> <b>Altre spese</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Abbuoni/arrotondamenti attivi</li> <li>• Sconti attivi</li> <li>• Materiali di manutenzione</li> <li>• Cancelleria</li> <li>• Materiale e servizi pulizia</li> <li>• Carburanti e lubrificanti ciclomotori e motocicli (quota deducibile limitatamente a un solo autoveicolo)</li> <li>• Manutenzione e riparazione beni di terzi</li> <li>• Manutenzione e riparazione beni di terzi parzialmente deducibili</li> <li>• 10% Irap versata ai sensi art. 6 D.L. 185/2008 (H19 – campo 2)</li> <li>• Irap relativa alle spese per personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni, versata nel periodo (H19 – campo 3)</li> <li>• 50% Imu su immobili strumentali 50% (H19 – campo 4)</li> <li>• Compensi professionali non attinenti l'attività</li> <li>• Compenso per somministrazione lavoro eccedente gli oneri, retributivi e contributivi</li> <li>• Pubblicità</li> <li>• Spese legali</li> <li>• Spese postali e di affrancatura</li> <li>• Spese per viaggi</li> <li>• Ricerca, addestramento e formazione</li> <li>• Servizio smaltimento rifiuti</li> <li>• Oneri bancari</li> <li>• Oneri di factoring</li> <li>• Costo per tenuta paghe e contabilità e dichiarazioni fiscali</li> <li>• Formalità amministrative</li> <li>• Altri servizi deducibili</li> <li>• Compensi occasionali non direttamente afferente attività</li> <li>• Assicurazioni R.C. professionali</li> </ul>	RE19
<b>H20</b> <b>Totale spese</b>	Somma da H07 a H19	RE20
<b>H21</b> <b>Spese per prestazioni di co.co.co.</b> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content;">                     Importi già compresi in H11                 </div>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Compensi co.co.co. attinenti attività</li> <li>• Compensi co.co.co. non attinenti attività</li> <li>• Contributi Inps co.co.co. attinenti attività</li> <li>• Contributi Inail co.co.co. attinenti attività</li> <li>• Contributi Inps co.co.co. non attinenti attività</li> <li>• Contributi Inail co.co.co. non attinenti attività</li> <li>• Spese trasferte</li> <li>• Accantonamento indennità fina mandato</li> </ul>	Non previsto



[DATI CONTABILI PER STUDI DI SETTORE PER I PROFESSIONISTI \(ISA EVOLUTI\)](#)